

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 10 APRILE 2003

N. 39 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 2 0 0 2

CON TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

N.B. I testi delle Leggi e dei Regolamenti sono **Ripubblicati** tenendo conto delle sole modifiche e/o integrazioni esplicite, nonché delle “Errata-corrige e/o Avvisi di Rettifica” pubblicate nel corso dell’anno e sino alla data del **31 dicembre 2002**.

La presente pubblicazione non costituisce testo ufficiale delle leggi e dei regolamenti regionali per i quali si rinvia ai relativi Bollettini Ufficiali della Regione.

RACCOLTA DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI REGIONALI
2 0 0 2

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

REDAZIONE A CURA
DELL'UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Coordinatore redazionale:
Bellisario CARBONE

Redazione:
Vincenzo AMBRUOSI
Nunzia BERNARDINI
Giacchino RUGGIERI
Salvatore CALOGERO
Giovanni LUISO

PRESENTAZIONE

La raccolta annuale della produzione legislativa della Regione Puglia, curata come sempre dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale, testimonia il percorso compiuto in attuazione del programma di Governo.

Le riforme annunciate hanno trovato specifico riscontro nell'approvazione di numerosi provvedimenti, adeguando ed aggiornando l'impianto legislativo regionale conformemente al quadro normativo nazionale ed europeo.

Tra questi, di particolare rilievo quelli relativi alla materia ambientale, alla formazione professionale, alla gestione dei servizi socio-assistenziali, al trasporto pubblico locale, alla gestione delle acque.

Lo spirito che ha mosso l'azione di governo è sempre stato orientato ad armonizzare le politiche di sviluppo con la tutela ambientale, a coniugare le esigenze del territorio con le risorse disponibili, ad assicurare procedure amministrative snelle e trasparenti.

E tanto nell'alveo delle più ampie attribuzioni riservate alle Regioni alla luce della riforma costituzionale in atto ed in previsione del più forte ruolo che le Regioni rivestiranno nell'Europa allargata.

Molto resta ancora da fare. Ritengo, tuttavia, che il lavoro sin qui svolto possa creare le condizioni perché i soggetti del "sistema Puglia", le Università, il sistema delle autonomie, le forze sociali, culturali ed imprenditoriali concorrano a rendere viva ed autentica una concertazione partecipata rivolta ad assicurare il perseguimento di obiettivi di sviluppo certi, comuni e condivisi.

RAFFAELE FITTO
Presidente della Regione Puglia

La scelta del Presidente Fitto per un'azione di governo affidata al metodo processuale della programmazione si rivela ogni giorno esponenzialmente preziosa.

Il presente volume che reca normative della Regione Puglia per l'anno 2002 testimonia la presenza a monte di una complessa ed articolata programmazione che trova nelle norme giuridiche applicative un momento di concreto riferimento per le Istituzioni Locali, per i Cittadini, per il Territorio.

Al Presidente rimane il ritorno del circuito fin qui descritto attraverso l'adozione degli atti amministrativi conseguenti.

Tale percorso segmentato viene seguito quotidianamente dalla Regione Puglia e rinnovato costantemente negli obiettivi, nei programmi e nel conseguente adeguamento della normativa regionale.

Un essere ed un divenire continuo che appartiene alla Pubblica Amministrazione ancor prima che al patrimonio degli studiosi della Filosofia del Diritto.

Il Coordinatore del Settore Legislativo
Dott. MICHELE PONTRELLI

BREVI NOTE SULLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DEL 2002

Le leggi della Regione Puglia per l'anno 2002 sono complessivamente 28, 9 in meno rispetto all'anno 2001 (*cf*r TAB. 1). In totale le leggi regionali approvate nella VII^a legislatura (al 31.12.2002) sono 84, con una media annua pari a 28. Si è dunque nel trend di produzione normativa tenuta nelle legislature V^a e VI^a, ma in netto ribasso rispetto ai "picchi" registrati nella II^a e nella III^a (*cf*r TAB. 2).

Con le 28 leggi del 2002, pertanto, il corpus juris della Regione Puglia risulta formato da 1203 leggi, (TAB. 3), di cui 421 abrogate espressamente, come risulta dal quadro riepilogativo che viene riportato aggiornato al 31.12.2002. (*cf*r TAB. 4).

In definitiva, quindi, risultano vigenti 782 leggi tra le quali 225 di bilancio, almeno 230 di modifica ed integrazione a testi normativi precedenti e 327 sarebbero le leggi che disciplinano le varie materie di competenza regionale.

Dall'analisi delle leggi approvate in questo scorcio di legislatura (VII^a) emergono alcune riflessioni:

- le leggi di recepimento delle "Bassanini" che caratterizzano la produzione normativa dell'anno 2000;
- l'adozione di numerose *leggi organiche* che ha segnato l'anno 2001;
- l'emanazione di *testi unici* che hanno ridisciplinato alcuni settori (Trasporti, Formaz. Professionale ecc.) e che caratterizzano l'attività legislativa 2002, avvicinano sempre più il perseguimento di quell'obbiettivo rappresentato dalla completa "attualizzazione dell'impianto legislativo pugliese".

Inoltre,

- si prosegue sulla strada, tracciata dalla l. r. 28/98, della "Semplificazione del sistema normativo" con l'abrogazione di disposizioni (ben 22 con le leggi del 2002) (*cf*r TAB. 5) ormai non più rispondenti agli scopi cui erano preposte – basti pensare che delle 17 leggi approvate nell'anno 1972, sono rimaste vigenti appena 3 e delle 146 leggi approvate nella I^a legislatura residuano vigenti solo 59, comprendendo in tali dati numerose leggi modificatorie e anche le leggi di bilancio che, come noto, hanno efficacia predeterminata;
- per quanto afferisce alla *iniziativa legislativa*, delle 28 leggi approvate, si riscontra una netta preponderanza (75 %) delle leggi adottate su iniziativa della Giunta regionale (21) rispetto a quelle adottate su iniziativa dei singoli Consiglieri (7); percentuale in aumento rispetto all'anno 2001 che era del 71 % ma in calo rispetto all'anno 2000 – pari all'88%.
Appare utile precisare che questo dato non vuole minimamente sottintendere valutazioni di sorta in ordine al funzionamento di tali organi regionali in relazione alla funzione legislativa, ma pone semplicemente in evidenza il rapporto tra le proposte normative presentate dal Governo regionale (disegni di legge) e quelle diventate leggi della regione;
- rispetto alle *altre Regioni* la produzione normativa pugliese continua a mantenersi in una media di minore produttività, sia come produzione annuale che come produzione complessiva (*cf*r TAB. 6).

Infatti la Puglia con le sue 1203 leggi si posiziona al 12 ° posto tra le quindici Regioni a Statuto ordinario e tra queste solo la Campania, Calabria e Molise hanno una produzione inferiore a quella pugliese.

E' da notare, comunque, che in genere in questi ultimi anni la produzione legislativa regionale è stata caratterizzata da una tendenza al "declino", la quale, iniziata dal 1995 continua tutt'ora a manifestarsi, non solo in Puglia, ma anche nella maggior parte delle altre Regioni. Infatti il "picco" delle 961 leggi promulgate complessivamente dalle Regioni nel 1995 si è costantemente ridotto se si eccettua l'anno 2000 il cui aumento è ascrivibile certamente all'effetto "*attuazione leggi Bassanini*".

A tal proposito occorre fare una riflessione generale e cioè che non si misura l'efficienza operativa di una Regione sul mero dato quantitativo delle leggi approvate o proposte per l'approvazione. Anzi può non essere un bene fare tante leggi e comunque appare più rilevante tenere conto della qualità delle leggi.

- il maggior impegno del legislatore regionale si è rivolto verso la disciplina di aspetti afferenti alla Tutela dell'Ambiente e Assetto del Territorio (ben 11 leggi su 28 del 2002 e 27 su 84 nella VII^a legislatura), impegno teso ad armonizzare le politiche di sviluppo con la tutela ambientale.

Ne sono esempi le leggi istitutive di numerose Riserve naturali, quella in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico ed alte (*cf*r TAB. 7) .

- che a far tempo della riforma del Titolo V^o, parte seconda, della Costituzione avvenuta con la legge Cost. 1/99, si è registrato un incremento notevole del numero dei *regolamenti adottati*.

Basti pensare che i 27 regolamenti emanati nel corso della VII^a legislatura, e fino al 31.12.2002 (6 nel 2000, 11 nel 2001 e 10 nel 2002), rappresentano circa il 50 % del numero complessivo relativo ai regolamenti adottati dal 1972 al 1999.

È evidente che questo particolare "dinamismo regolamentare" derivi dalla legge Cost. 1/99 (ribadita anche con una direttiva del Ministero degli Affari Regionali del 17 marzo 2000) con la quale si è inteso distinguere nettamente il Consiglio come assemblea legislativa e la Giunta come organo esecutivo, ossia differenziare il Consiglio quale titolare del potere legislativo e l'Esecutivo quale titolare del potere regolamentare.

È utile precisare che il presente elaborato NON costituisce testo ufficiale delle leggi regionali - per il quale si rinvia ai rispettivi fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione, ma realizza, in termini di contenuti operativi, l'obiettivo di raccogliere la produzione normativa a cadenza annuale.

Si precisa che, qualora i testi normativi qui ripubblicati non coincidano con quelli risultanti dai testi ufficiali, viene fatto espresso rinvio del lettore ai testi originali delle norme pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOTT. BELLISARIO CARBONE
Dirigente Ufficio Legislativo Giunta Regionale

N.B.

Per gli anni precedenti il 2002 sono state pubblicate le seguenti Raccolte annuali di leggi e regolamenti con testi aggiornati e coordinati:

Anno 1986 pubblicata nella Rassegna Istituzionale Legislativa (RIL)	n. 4/1987
Anno 1986 pubblicata nella Rassegna Istituzionale Legislativa (RIL)	n. 1/1988
Anno 1988 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 26 straord.
Anno 1989 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 38 suppl. 1990
Anno 1990 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 16 suppl. 1991
Anno 1991 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 72 suppl. 1992
Anno 1992 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 62 suppl. 1993
Anno 1993 pubblicata nella Rassegna Istituzionale Legislativa (RIL)	n. 3/1994
Anno 1994 pubblicata nella Rassegna Istituzionale Legislativa (RIL)	n. 3/1995
Anno 1995 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 52 suppl. 1996
Anno 1996 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 57 suppl. 1997
Anno 1997 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 32 suppl. 1998
Anno 1998 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 53 suppl. 1999
Anno 1999 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 49 suppl. 2000
Anno 2000 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 65 suppl. 2001
Anno 2001 pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 53 suppl. 2002

Indice cronologico delle leggi e regolamenti regionali approvati nel 2002

Tab. 1

	<u>MATERIA</u>	<i>Pag.</i>
LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2002, n. 1 "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese".	TURISMO	23
LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2002, n. 2 "Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 'Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali' ".	LAVORO	30
LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".	AMBIENTE	32
LEGGE REGIONALE 8 marzo 2002, N. 4 "Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 - Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica e il servizio farmaceutico - Modifica"	SANITA'	44
LEGGE REGIONALE 8 marzo 2002, N. 5 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz".	AMBIENTE	46
LEGGE REGIONALE 8 marzo 2002, N. 6 "Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette".	SERVIZI SOCIALI	57
LEGGE REGIONALE 21 maggio 2002, n.7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004".	BILANCIO	59
LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 8 "Contributo straordinario in occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina".	BILANCIO	78
LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 9 "Modifica alla L.R. 10.8.2001, n. 21 'Istituzione di una commissione consiliare di indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto' ".	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	80

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 10 "Disciplina dei controlli - Adeguamento alla Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3".	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	82
LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 11 "Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli di viaggio".	TRASPORTI	84
LEGGE REGIONALE 5 luglio 2002, N. 12 "Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "S. Pio V".	CULTURA	86
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, N. 13 "Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali".	SERVIZI SOCIALI	88
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 14 "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età".	CULTURA	93
LEGGE REGIONALE 7 Agosto 2002, n. 15 "Riforma della formazione professionale"	FORMAZIONE PROFESSIONALE	97
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, n. 16 "Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico".	SANITA'	112
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2002, n.17 "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2001".	BILANCIO	115
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"	TRASPORTI	117
LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, n. 19 "Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia"	ORDINAMENTO	147
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 20 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002".	BILANCIO	160
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, n. 21 "Modifica alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 e alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 9"	ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE REGIONALE	176

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, n. 22 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003."	BILANCIO	178
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 23 "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Boschi di S. Teresa e dei Lucci' ".	RISERVE NATURALI	180
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 24 "Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale".	RISERVE NATURALI	188
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25 "Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco e paludi di Rauccio'".	PARCHI	197
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 26 "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Bosco di Cerano' ".	RISERVE NATURALI	205
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n.27 "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Bosco delle Pianelle' "	RISERVE NATURALI	211
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n.28 "Istituzione del Parco naturale regionale 'Salina di Punta della Contessa' ".	PARCHI	217

Regolamenti regionali

	<u>MATERIA</u>	<i>Pag.</i>
REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2002, N. 1 "Tagli boschivi".	FORESTE - AGRICOLTURA	224
REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 2 "Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro".	LAVORO	229
REGOLAMENTO REGIONALE 22 aprile 2002, n.3 "Regolamento di Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie".	ORGANIZZAZIONE REGIONALE	236
REGOLAMENTO REGIONALE 10 giugno 2002, n.4 Rettifica al Regolamento regionale 22/4/2002, n.3"Regolamento di Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie".	ORGANIZZAZIONE REGIONALE	240
REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2002, N. 5 Regolamento n. 4/2001: Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita"	COMMERCIO	242
REGOLAMENTO REGIONALE 13 settembre 2002, N. 6 "Regolamento Regionale per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica."	URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI	244
REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2002 N. 7 "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private".	SANITA'	248
REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 8 "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA".	SANITA'	255
REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 9 "Regolamento regionale: Art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Principi, criteri ed indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale".	SANITA'	274
REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 10 "Regolamento n. 4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita"	COMMERCIO	286


Produzione normativa per legislatura

Tab. 2

LEGISLATURA	TOTALE LEGGI APPROVATE	MEDIA ANNUA
I	146	29,2
II	283	56,6
III	249	49,8
IV	163	32,6
V	138	27,6
VI	140	28
VII	84*	28*
	<i>* da maggio 2000</i>	<i>* da maggio 2000</i>

Produzione legislativa 1972 – 2002

Tab. 3



Tab. 5**EFFETTI ABROGATIVI E/O MODIFICATIVI****leggi regionali esplicitamente abrogate**

l.r. 17.10.1978, n. 54	l.r. 23.08.1993, n. 18	l.r. 28.03.1997, n. 11
l.r. 17.06.1983, n. 9	l.r. 22.06.1994, n. 22	l.r. 28.03.1997, n. 12
l.r. 10.12.1983, n. 21	l.r. 19.07.1994, n. 26	l.r. 12.12.1997, n. 20
l.r. 25.01.1984, n. 8	l.r. 03.11.1994, n. 33	l.r. 3107.1998, n. 21
l.r. 26.03.1985, n. 12	l.r. 03.04.1995, n. 9	l.r. 25.03.1999, n. 13
l.r. 25.02.1986, n. 5	l.r. 28.04.1995, n. 28	l.r. 12.02.2001, n. 10
l.r. 12.02.1987, n. 8	l.r. 23.01.1996, n. 23	
l.r. 08.09.1988, n. 26	l.r. 27.12.1996, n. 29	


leggi regionali esplicitamente modificate

l.r. 12.05.1980, n. 42	l.r. 14.01.1998, n. 1	l.r. 15.12.2000, n. 26
l.r. 20.07.1984, n. 36	l.r. 28.01.1998, n. 5	l.r. 22.12.2000, n. 28
l.r. 09.06.1987, n. 16	l.r. 06.05.1998, n. 14	l.r. 10.01.2001, n. 7
l.r. 07.09.1987, n. 26	l.r. 13.08.1998, n. 27	l.r. 11.05.2001, n. 13
l.r. 02.08.1983, n. 11	l.r. 14.01.1999, n. 1	l.r. 31.05.2001, n. 14
l.r. 11.01.1994, n. 1	l.r. 22.01.1999, n. 6	l.r. 10.08.2001, n. 21
l.r. 18.04.1994, n. 15	l.r. 25.03.1999, n. 13	l.r. 13.08.2001, n. 24
l.r. 05.09.1994, n. 32	l.r. 04.05.1999, n. 17	l.r. 16.11.2001, n. 27
l.r. 30.12.1994, n. 37	l.r. 05.05.1999, n. 19	l.r. 16.11.2001, n. 28
l.r. 30.12.1994, n. 38	l.r. 06.09.1999, n. 28	l.r. 05.12.2001, n. 32
l.r. 19.04.1995, n. 20	l.r. 13.12.1999, n. 32	l.r. 17.12.2001, n. 35
l.r. 03.06.1996, n. 6	l.r. 14.01.2000, n. 1	l.r. 21.05.2002, n. 7
l.r. 21.11.1996, n. 11	l.r. 12.04.2000, n. 9	l.r. 25.06.2002, n. 11
l.r. 18.12.1996, n. 27	l.r. 25.09.2000, n. 13	l.r. 12.07.2002, n. 13
l.r. 24.07.1997, n. 19	l.r. 30.11.2000, n. 17	l.r. 07.08.2002, n. 16
l.r. 05.06.1997, n. 16	l.r. 15.12.2000, n. 24	

Regione	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	<i>totale</i>
Abruzzo	0	28	47	54	71	67	82	89	71	85	61	101	87	91	69	76	105	105	110	106	91	106	80	108	154	146	157	165	148	121	88	38	2907
Basilicata	2	8	48	42	62	36	49	53	48	57	56	42	38	43	35	32	36	43	36	38	29	27	59	50	70	64	54	49	32	62	47	40	1387
Calabria	1	8	23	18	32	21	34	32	15	34	23	18	27	36	30	41	30	33	16	59	18	22	18	30	43	43	13	15	28	22	38	52	873
Campania	1	12	25	66	71	29	72	62	43	79	67	67	37	45	57	45	42	19	27	33	20	15	47	43	25	27	20	19	7	19	19	33	1193
Emilia	1	15	49	57	46	56	47	53	45	58	48	60	40	50	29	43	44	52	47	54	29	49	47	50	61	53	46	43	40	39	44	36	1431
Lazio	1	10	40	73	81	68	49	82	102	93	36	62	78	75	102	57	64	90	85	93	79	58	73	68	60	60	46	57	40	30	41	46	1989
Liguria	3	14	51	42	35	42	51	62	50	37	35	53	51	55	42	39	39	78	52	38	45	43	63	66	58	54	50	38	46	48	47	41	1468
Lombardia	2	41	60	66	109	56	64	76	76	106	72	75	104	68	86	69	43	60	80	67	44	48	48	47	51	38	49	34	30	28	27	34	1858
Marche	4	9	36	53	47	35	50	25	42	55	43	48	41	42	33	29	46	45	34	60	40	52	37	52	67	49	77	47	32	30	35	28	1322
Molise	1	21	32	22	48	43	53	35	40	43	27	25	22	31	19	18	18	26	25	36	24	26	24	23	30	43	33	21	44	48	20	45	966
Piemonte	1	13	24	45	62	62	64	85	81	87	59	41	24	67	69	63	67	52	81	59	70	60	49	69	97	93	66	46	27	61	38	33	1815
Puglia	0	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40	31	24	32	36	28	37	28	1203
Toscana	2	35	68	77	81	85	84	82	67	101	94	96	86	75	64	55	62	93	89	74	61	63	109	115	109	101	96	91	62	82	46	39	2444
Umbria	2	29	47	68	41	40	63	72	74	79	83	62	52	51	43	47	53	43	42	47	38	23	12	41	51	33	48	51	29	43	38	23	1468
Veneto	2	13	28	59	84	45	75	73	108	102	81	62	66	65	68	56	67	64	59	43	39	29	63	74	45	42	44	33	62	40	35	1752	
<i>totale</i>	23	273	606	788	925	717	877	936	939	1095	850	850	778	853	810	710	753	831	803	843	643	639	762	874	961	877	823	741	663	687	605	551	24086

Tab. 7

Produzione normativa della VII^a legislatura classificata per dipartimento secondo il DPR 616/77



LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2002, N. 1**“Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135,
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 17 articoli, individua le finalità (art. 1) e le funzioni della Regione (art. 2). Prevede la approvazione del piano regionale triennale di promozione turistica (art.3). Istituisce l’Agenzia Regionale per il Turismo (ARET, art. 6), individuandone compiti (art. 7) e Organi (art. 8). Sopprime le Agenzie di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto (art. 13), disponendo il trasferimento all’ ARET del personale e dei beni che residueranno alla liquidazione. Abroga la L.r. 23/96.

• Principali soggetti esterni all’ Amministrazione Regionale direttamente interessati

- ENIT
- ANCI
- UPI
- UNCEM
- Categorie di operatori del settore turistico
- Enti Locali

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione Regionale**Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2002, N. 1**“Norme di prima applicazione dell’art. 5 della I. 29/03/2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”**

(Pubblicata nel BURP 15 febbraio 2002, n. 23)

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA
REGIONALE****Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo.

**Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;
 - b) promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle diverse componenti dell’offerta turistica presenti sul territorio regionale;
 - c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

- d) istituzione dell’Osservatorio regionale sul turismo nell’ambito del sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
 - e) realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte l’Assessore regionale competente, un rappresentante regionale dell’UPI, dell’ANCI e dell’UNCEM e i rappresentanti di categorie operanti nel settore turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dall’Assessore regionale al turismo.

**Art. 3
(Programmi regionali)**

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati:
 - a) gli obiettivi dell’intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero;
 - b) le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferi-

mento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all'Agenzia regionale del turismo (ARET), prevista dall'articolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale.

3. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento regionali.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento, la Giunta delibera l'assegnazione all'ARET delle risorse vincolate da destinarsi specificatamente:
 - a) alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale di promozione turistica locale;
 - b) al funzionamento dell'ARET.

**TITOLO II
NORME REGIONALI
DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE
29 MARZO 2001, N. 135**

**Art. 4
(Valorizzazione e sviluppo
del sistema turistico regionale)**

1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi.
2. La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 135/2001, con regolamento dà attuazione ai principi e

agli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 5
(Sistemi turistici locali)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica istituito presso il Ministero dell'industria e con riferimento alle seguenti finalità:
 - a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
 - b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
 - c) sostenere l'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001;
 - d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica

e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

- e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

TITOLO III AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO (ARET)

Art. 6 (Organizzazione dell'ARET)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, l'ARET quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione.
2. L'ARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. La gestione finanziaria dell'ARET è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
4. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale entro novanta giorni dalla nomina e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell'ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.

Art. 7 (Compiti dell'ARET)

1. L'ARET svolge attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del territorio regionale.

2. In particolare l'ARET:

- a) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- b) mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede all'istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23;
- c) svolge attività di consulenza tecnico-amministrativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati;
- d) svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;
- e) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
- f) svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti operando in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6;
- g) collabora con l'Assessorato regionale al turismo al fine della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo quanto stabilito dall'articolo 4;
- h) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- i) provvede all'istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni turistiche pro loco e quant'altro stabilito dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 27;

- j) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività turistiche;
- k) provvede all'accertamento dei requisiti di idoneità per l'abilitazione all'attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici;
- l) provvede alla gestione della banca dati del Centro servizi turismo culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre Regioni;
- m) provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione.

Art. 8
(Organi dell'ARET)

1. Sono organi dell'ARET:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale.

Art. 9
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su proposta dell'Assessore al turismo. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea;
 - b) attività di direzione in enti o aziende di medie o di grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni.
2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.
3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevedrà modalità per l'espletamento di tale servizio,

ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARET, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.
5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale.

Art. 10
(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui al comma 1.
3. I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale.
4. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARET provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore al turismo, apposite relazioni annuali sull'attività svolta.
5. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e in relazione a quelle delle sedute ordinarie.
6. I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo.

Art. 11
(Controllo sugli atti dell'ARET)

1. Il controllo sugli atti dell'ARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell'ARET.

Art. 12
(Finanziamenti)

1. La dotazione finanziaria dell'ARET è determinata da:
 - a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;
 - b) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
 - d) finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARET.

TITOLO IV
SOPPRESSIONE
DELLE AZIENDE
DI PROMOZIONE TURISTICA
DI BARI, BRINDISI,
FOGGIA, LECCE, TARANTO

Art. 13
(Suppressione delle Aziende di promozione
turistica di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto)

1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l'applicazione delle norme del codice civile.
2. Il Direttore generale dell'ARET è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro nove mesi dal suo insediamento presenta alla Giunta regionale distinti piani di liquidazione. Successivamente all'approvazione dei piani di liquidazione e della estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario liquidatore, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l'estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dell'ARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dell'Agenzia, d'intesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.
4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 3.
5. Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province.

Art. 14
(Assegnazione beni all'ARET)

1. I beni immobili e le attrezzature residuati alla liquidazione delle APT provinciali sono di proprietà della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale può concedere in comodato all'ARET, per le finalità delle presente legge, i beni residuati alla liquidazione delle APT.

Art. 15
(Personale)

1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 23/1996 è trasferito nel ruolo organico dell'ARET, definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento nonché l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ARET è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E FINALI

Art. 16
(Norme finanziarie)

Omissis

Art. 17
(Abrogazione)

1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto "Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217", è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'insediamento del Direttore generale dell'ARET.

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2002, N. 2

“Modifica della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 “Iniziativa regionale a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali”

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli, modifica la l.r. 21/93, nel senso di ammettere le cooperative sociali che esercitino contestualmente le attività di cui punti a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91. Detta norme circa il contenuto degli atti costitutivi e degli statuti.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati

• Cooperative sociali gestori di servizi socio sanitari, educativi e di formazione e che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2002, n. 2**“Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 ‘Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali’ ”.**

(Pubblicata nel BURP 15 febbraio 2002, n. 23)

Art. 1

1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 “Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali” è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- b) il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, N. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;
- c) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa”.

Art. 2

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21, sono inseriti i seguenti periodi:

“Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui all'articolo 2, comma 3 bis, saranno iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso l'Assessorato regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata all'articolo 2, comma 3 bis, lettera a), al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381”.

2. La prima alinea del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 è così sostituita:

“- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o nell'altra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 3 bis dell'articolo 2. Per le cooperative sociali a scopo plurimo, di cui all'articolo 2, comma 3 bis, lo statuto sociale deve prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381”.

LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2002, N. 3

Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico

NOTE:

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli e un allegato tecnico, tutela l'ambiente esterno e abitativo da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da sorgenti sonore fisse o mobili. Suddivide il territorio comunale in 6 zone acustiche, determinando per ciascuna i valori limite di rumorosità (arti. 2 e 3). Riserva alla Regione le competenze per l'adozione del piano regionale di risanamento, l'approvazione dei piani di prevenzione, conservazione e riqualificazione ambientale per le parti di territorio regionale particolarmente bisognose di limitazioni dell'inquinamento acustico e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi di risanamento acustico. Attribuisce alle Province i compiti di approvazione dei piani di risanamento dei Comuni e il monitoraggio, avvalendosi dell' ARPA, dell'inquinamento acustico. Attribuisce ai Comuni il compito di procedere alla zonizzazione acustica del territorio. Fissa le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni della legge.

- **Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- Amministrazioni Provinciali
- Amministrazioni Comunali
- Tecnici dell'inquinamento acustico
- Titolari di attività che comportano emissioni sonore

- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3**“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”**

(Pubblicata nel BURP 20 febbraio 2002, n. 25)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge detta norme di indirizzo per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.
2. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro, le attività aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale.
4. La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come di seguito riportato:
 - a) classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;
 - b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare

colare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

- c) classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- d) classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
- e) classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;
- f) classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 2**(La zonizzazione acustica del territorio)**

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l'uso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando gli stru-

menti urbanistici già adottati con le linee guida di cui alla presente normativa.

2. La metodologia operativa per la classificazione e zonizzazione acustica è definita nell'Allegato Tecnico alla presente legge.

Art. 3
(Valori limite di rumorosità)

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si fa riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", LeqA[dB], parametro definito dall'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998.
2. Per ciascuna delle sei classi del territorio, riportate nell'articolo 1 della presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

Classi di destinazione d'uso	LeqA[dB]	LeqA[dB]
del territorio	Periodo	Periodo
	diurno	notturno
I. aree particolarmente protette	50	40
II. aree prevalentemente residenziali	55	45
III. aree di tipo misto	60	50
IV. aree di intensa attività umana	65	55
V. aree prevalentemente industriali	70	60
VI. aree esclusivamente industriali	70	70

3. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
 - a) 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [Leq(A)] durante II periodo diurno;

- b) 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

Art. 4
(Competenze della Regione)

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti riservati alla Regione di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17, la stessa provvede, altresì, a:
 - a) tenere e aggiornare, all'interno del sistema informativo ambientale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), la banca dati rumore, comprensiva della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti sul territorio;
 - b) approvare, sulla base dei piani di risanamento comunali e nel rispetto dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 5, il piano di intervento per il risanamento dall'inquinamento acustico di cui al successivo articolo 11;
 - c) stabilire, per specifiche parti del territorio regionale nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente dal rumore, eventuali limiti massimi di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] inferiori a quelli previsti dal d.p.c.m. 1° marzo 1991;
 - d) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;
 - e) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto,

soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al d.p.c.m. 1° marzo 1991;

- f) tenere e aggiornare, su base semestrale, l'Albo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1995, n. 447.

Art. 5

(Piano regionale di risanamento)

1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano triennale per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 17/2000, adotta, sentito il Consiglio regionale, il piano regionale degli interventi per il risanamento acustico utilizzando i fondi messi a disposizione dallo Stato o dall'Unione Europea, oltre che eventuali propri fondi, stanziati nelle leggi di bilancio.
2. Nella redazione del piano sono stralciati gli interventi programmati dai Comuni, finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative.

Art. 6

(Interventi di risanamento acustico: criteri di priorità)

1. La Regione, ai fini dell'adozione del piano regionale degli interventi per il risanamento acustico, adotta i seguenti criteri di priorità con i conseguenti punteggi:
 - A. Interventi previsti nelle aree:
 - a) ospedaliere - punti 8;
 - b) scolastiche - punti 6;
 - c) particolarmente protette o prevalentemente residenziali - punti 5;
 - d) di tipo misto - punti 4;
 - e) di intensa attività umana - punti 3;
 - f) prevalentemente industriali - punti 2;
 - g) esclusivamente industriali - punti 1.
 - B. Interventi conseguenti a superamento del limite massimo di Leq in dB(A) per ogni area:
 - a) superiori di 2 dB(A) - punti 1;
 - b) superiori di 4 dB(A) - punti 2;
 - c) superiori di 6 dB(A) - punti 3;
 - d) superiori di 8 dB(A) - punti 4;
 - e) superiori di 10 dB(A) - punti 5.

- C. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o utenti:

- a) da 0 a 100 unità - punti 1;
- b) da 101 a 1.000 unità - punti 2;
- c) da 1.001 a 10.000 unità - punti 3;
- d) da 10.001 a 50.000 unità - punti 4;
- e) oltre 50.000 - punti 5.

Art. 7

(Competenze della Provincia)

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti assegnati alle Province di cui all'articolo 13 della l.r. 17/2000, le stesse provvedono, altresì, a:
 - a) approvare la zonizzazione acustica e i piani di risanamento dei Comuni, entro tre mesi dalla presentazione degli stessi;
 - b) adottare, in caso di contrasto tra i Comuni interessati, la zonizzazione acustica relativamente ad aree contigue tra i Comuni stessi;
 - c) realizzare e gestire, su tutto il territorio provinciale, avvalendosi dell'ARPA, sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico.

Art.8

(Competenze del Comune)

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 14 della l.r. 17/2000, gli stessi provvedono, altresì, a:
 - a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
 - b) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di risanamento di cui al successivo articolo 9;
 - c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;

- d) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese di cui al successivo articolo 10;
- e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
- f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 9

(Adempimenti e poteri sostitutivi)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i criteri indicati nella presente legge e, in ogni caso, nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio.
2. In ipotesi di contrasti tra Comuni limitrofi, relativi a zone contigue, la zonizzazione, limitatamente a tali zone, è operata negli stessi termini temporali, dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati.
3. In caso di mancato adempimento della Provincia e dei Comuni, provvede la Regione, per il tramite dell'Assessorato all'ambiente, attraverso la nomina di commissari ad acta.

Art. 10

(Piani di risanamento comunali)

1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di cui all'articolo 4, i Comuni adottano piani di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I piani devono specificare, previa rilevazione della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, effettuata tramite tecnici competenti, le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare,

la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. I Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia per l'approvazione e, successivamente, alla Regione per la redazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 11

(Piano di risanamento delle imprese)

1. Le imprese verificano, entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione comunale, la rispondenza dei valori delle proprie emissioni sonore con i limiti previsti dalla presente normativa e ne danno informazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. In caso di esito negativo, l'impresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento, entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo 1991.
3. Il piano di risanamento, autocertificato ai sensi della legge 15/1968, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
4. I Comuni, avvalendosi dell'ARPA, approvano, entro novanta giorni dalla loro presentazione, i piani di risanamento acustico, verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.

Art. 12

(Nuove attività imprenditoriali)

1. Per l'esercizio di nuove attività imprendito-

riali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.

Art. 13
(Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare)

1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

Art. 14
(Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico)

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al

Comune ovvero alla Provincia, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.

Art. 15
(Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici)

1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

Art. 16
(Attività all'aperto)

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'e-

dificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.

Art. 17

(Attività temporanee)

1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di

pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

Art. 18

(Sanzioni amministrative)

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti previsti dall'articolo 3;
 - b) da 360 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano di risanamento di cui all'articolo 11;
 - c) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla Provincia della relazione tecnica di cui all'articolo 12;
 - d) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17;
 - e) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'articolo 8, lett. f);
 - f) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente di cui all'articolo 14.
2. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

Art. 19
(Norme transitorie)

1. Le eventuali direttive e prescrizioni tecniche in attuazione della presente legge verranno impartite dalla Giunta regionale sulla base di apposito, parere dell'ARPA.
2. I Comuni che hanno già provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio sulla base di quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, del d.p.c.m. 1° marzo 1991 ne verificano la rispondenza ai criteri individuati dalla presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Provincia.
3. In caso di esito negativo, i Comuni adeguano la zonizzazione, entro i nove mesi successivi.

ALLEGATO TECNICO

Modalità operativa per la classificazione e zonizzazione acustica del territorio

1. Individuazione delle classi

1.1 Classe I - Aree particolarmente protette

1.1.1 Le aree appartenenti alla classe I godono di particolare protezione ambientale dal punto di vista acustico, in quanto la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione. Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, alla residenza di tipo rurale, a parchi pubblici, nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.

1.1.2 Sono escluse dalla classe I le piccole aree verdi di quartiere e le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento strettamente indispensabile per la loro

fruizione, nonché le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici. Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano.

1.1.3 Nell'ambito delle aree di classe I, è effettuata una suddivisione in tre sottozone con differente coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di predisposizione di eventuali piani di risanamento:

- 1a) aree ospedaliere;
- 1b) aree scolastiche;
- 1c) aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete.

1.1.4 Le aree ospedaliere e gli edifici scolastici, collocati in prossimità della viabilità principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica.

1.1.5 Nel caso di aree rurali, queste sono inserite nella classe I, tranne che non risulti esservi un uso estremamente diffuso di macchine operatrici, nel qual caso sono incluse nella classe III. Diversamente, le aree rurali, in cui si svolgono attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o dalla trasfornazione di prodotti agricoli, quali caseifici, cantine, zuccherifici ed altro, sono da ritenersi attività produttive di tipo artigianale o industriale, e classificate nelle relative classi.

1.2 Classi II, III, IV

1.2.1 Le classi II e III sono caratterizzate da una distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni variabile e da differenti intensità di attività umane. Per la classificazione di tali zone si adotteranno criteri il più possibile oggettivi, basati sull'elaborazione di indici urbanistici e parametri insediativi.

1.2.2 Nella classe IV sono inserite le aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti. Fanno

eccezione i piccoli campi privati per il turismo, per l'attività sportiva, per il diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende.

Sono, altresì, inserite nella classe IV le zone del territorio con presenza quasi esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

1.3 Classi V e VI

1.3.1 Nelle classi V e VI sono comprese le aree interessate da insediamenti di tipo industriale.

1.3.2 Nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e di attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.

1.4 Rappresentazione cartografica

1.4.1 La zonizzazione deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:10.000 e corredata da un'apposita relazione tecnico-illustrativa che ne giustifichi le scelte. Per i centri urbani la zonizzazione acustica deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:5.000, con eventuali particolari in scala 1:2.000, se necessario.

1.4.2 Per le indicazioni cartografiche si considereranno le seguenti caratterizzazioni graficocromatiche derivate dalla UNI 9884:

Classi di destinazione Colore Retino
d'uso del territorio

- I. aree particolarmente protette verde punti
- II. aree prevalentemente residenziali giallo linee verticali
- III. aree di tipo misto arancione linee orizzontali
- IV. aree di intensa attività umana rosso tratteggio a croce
- V. aree prevalentemente

- industriali viola linee inclinate
 - VI. aree esclusivamente industriali blu nulla
-

2. Metodologia operativa e classificazione: criteri generali

Ai fini della classificazione, dovrà farsi riferimento a dati rilevabili in loco e/o derivanti da fonti statistiche ufficiali e, in particolare, dalle informazioni di carattere socioeconomico provenienti dalle rilevazioni decennali dell'ISTAT:

- 1) censimento generale della popolazione;
- 2) censimento generale dell'industria e dei servizi.

Partendo dall'elemento territoriale attraverso la sezione di censimento, con successiva classificazione e raggruppamento delle varie sezioni in modo da limitare il più possibile l'eccessivo frazionamento del territorio, si procederà alla riunione di zone acusticamente omogenee.

Contemporaneamente alla zonizzazione acustica del territorio dovranno essere predisposte carte tematiche con riferimento alla densità di popolazione, alle infrastrutture di trasporto, alla densità di esercizi commerciali, alla densità di esercizi artigianali ed alla presenza di uffici.

Nella definizione delle zone acusticamente omogenee dovranno non risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscano di più di 5 dB. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non fosse possibile rispettare tale vincolo a causa dell'effettivo uso del territorio, si devono inserire opportune fasce di rispetto, che devono essere contenute nella zona con limite superiore di rumore più elevato, oppure dovrà tenersi conto di ciò nell'elaborazione dei piani di risanamento.

Verranno, inoltre, individuate aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, prevedendo opportune fasce di rispetto per il suo svolgimento.

Sulla base dei criteri di effettiva fruizione del territorio e di destinazione di piano regolatore, la classificazione delle zone inizierà dall'identi-

ficazione delle aree corrispondenti alle classi con più alto rischio ambientale, quali quelle con impianti industriali significativi, porti (classi V e VI) e di quelle particolarmente protette, ospedali, scuole e parchi pubblici (classe I).

Si individueranno, poi, le principali arterie di traffico, strade ad intenso traffico veicolare o di grande comunicazione, linee ferroviarie (classe IV).

La fascia parallela a strade ferroviarie dovrà essere prevista nel caso in cui queste attraversino aree appartenenti a classi inferiori; mentre strade e ferrovie assumeranno automaticamente la classe corrispondente all'area attraversata nel caso di passaggio di zone di classe superiore.

L'ampiezza delle fasce parallele a strade e ferrovie, da classificare anch'esse in classe IV, dovrà essere determinata tenendo conto degli schermi presenti lungo il percorso di propagazione del suono, quali edifici, dislivelli ed altre barriere naturali. Dovranno, a tal fine, seguirsi i seguenti criteri:

- 1) nel caso di file continue di fabbricati, la fascia si estende sino alla facciata degli edifici compresi entro 60 metri dal margine della carreggiata;
- 2) nel caso di file continue di edifici interrotte da brevi tratti corrispondenti alle immissioni di vie laterali, la fascia si estende lungo queste per 30 metri;
- 3) nel caso di tratti privi di insediamenti, la larghezza della fascia sarà definita in modo tale da garantire un sufficiente abbattimento del livello di rumore, tenendo conto anche degli schermi ed ostacoli naturali, e, comunque, non inferiore ai 100 metri dal margine della carreggiata.

3. Metodologia operativa e classificazione: densità della popolazione ed attività commerciali

Per la classificazione delle zone di classe II, III e IV si terrà conto, oltre che delle caratteristiche del traffico veicolare, della presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, porti e piccole industrie, della densità della

popolazione, della presenza delle attività commerciali ed artigianali. La maggiore o minore densità di popolazione ed intensità del traffico veicolare, la limitata od elevata presenza di attività commerciali ed artigianali saranno opportunamente stimate, al fine dell'attribuzione delle varie zone alle classi II, III e IV per la grande rilevanza che queste caratteristiche territoriali hanno dal punto di vista acustico.

Per quanto riguarda la densità di popolazione residente, si farà riferimento al numero degli abitanti riferito alla superficie unitaria di un ettaro. Di conseguenza si riterrà:

- 1) molto bassa la densità di popolazione residente inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 2) bassa la densità di popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 3) media la densità di popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
- 4) alta la densità di popolazione residente superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili.

Per quantificare la presenza di attività commerciali, inserite nel contesto urbano, si può fare riferimento alla densità di esercizi commerciali, espressa in numero di esercizi riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da queste attività e l'area della superficie della zona di censimento presa in considerazione. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali rapporto tra

l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;

- 3) media presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 4) alta presenza di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

4. Metodologia operativa e classificazione: densità di uffici ed attività artigianali

Per quantificare la presenza di uffici, si farà riferimento alla densità degli stessi espressa in numero di uffici o di addetti riferito alla superficie unitaria di un ettaro. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di uffici per densità degli stessi inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di uffici per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 3) media presenza di uffici per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 4) alta presenza di uffici per densità degli stessi superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

Per quantificare la presenza di attività artigianali, si farà riferimento alla densità delle stesse espressa in numero di attività artigianali riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento. Per cui si avrà:

- 1) molto bassa presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 2) bassa presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 3) media presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
- 4) alta presenza di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.

5. Metodologia e classificazione: densità del traffico veicolare

Riguardo alle caratteristiche del traffico veicolare, si intenderà per:

- 1) traffico veicolare locale, che caratterizza la classe II, quello che si sviluppa lungo le strade locali, interamente comprese all'interno di un quartiere, a servizio diretto degli insediamenti;

- 2) traffico veicolare locale o di attraversamento, che caratterizza la classe III, quello che si sviluppa lungo le strade urbane di quartiere, comprese solo in un settore dell'area urbana, o utilizzate per servire il tessuto urbano nel collegamento tra quartieri, nella distribuzione del traffico delle strade di scorrimento e nella raccolta di quello delle strade locali;
- 3) traffico veicolare intenso, che caratterizza la classe IV, quello che si sviluppa lungo le strade urbane di scorrimento, che garantiscono la fluidità degli spostamenti nell'ambito urbano, accolgono il traffico veicolare delle strade di quartiere e distribuiscono quello dei tronchi terminali o passanti dalle strade extraurbane, le tangenziali, le strade di grande comunicazione.

6. Metodologia e classificazione: conclusioni operative

Alla classificazione delle singole zone di territorio comunale preso in considerazione si può giungere attraverso la determinazione di un indice numerico globale pari alla somma dei valori numerici attribuiti agli indici parziali per ciascuno dei parametri prima considerati, che vengono riportati nella tabella seguente:

Parametro	Valori
Densità di popolazione	molto bassa bassa media alta
Volume del traffico veicolare	molto limitato locale attraversamento intenso
Presenza di attività commerciali	molto bassa bassa media alta
Presenza di attività artigianali	molto bassa bassa media alta
Presenza di uffici	molto bassa bassa media alta
Punteggio	0 1 2 3

La zona considerata sarà di classe II, se l'indice totale non supera il valore 5; sarà di classe III, se assume valori compresi tra 5 e 11; sarà di classe IV, se il valore del parametro supera 11.

Eseguita la classificazione delle singole zone, che compongono il territorio comunale, ai fini di eliminare o comunque ridurre l'eventuale presenza di zone a "macchia di leopardo" dovrà procedersi all'aggregazione di zone adiacenti tenendo conto che una zona va assorbita nella classificazione di quelle confinanti quando queste ultime appartengono tutte alla stessa classe e che le zone limitrofe vanno aggregate in modo tale da raggrupparle il più possibile nella classe più bassa ipotizzabile. Per quanto possibile, inoltre, si farà in modo che i confini delle diverse zone acustiche coincidano con elementi fisici naturali o artificiali.

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2002, N. 4**Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 - Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica e il servizio farmaceutico - Modifica****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli, sostituisce l'art. 7 della L.r. 36/84, attribuendo alla Giunta Regionale il compito di stabilire prestazioni, accertamenti e indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti. Le tariffe a carico dei richiedenti sono rapportate ai limiti tariffari stabiliti dall' 'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro, dall' Istituto superiore della Sanità e dagli Ordini professionali dei Medici, dei veterinari dei chimici e degli ingegneri.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati.

- Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2002, N. 4**“Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 - Norme concernenti l’igiene e la sanità pubblica e il servizio farmaceutico - Modifica”**

(Pubblicata nel BURP Il marzo 2002, n. 32)

Art. 1

1. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, è sostituito dal seguente:

“La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti fissando le tariffe a carico degli stessi, entro i limiti dei tariffari per le attività delle professioni sanitarie e stabiliti con riferimento alle tariffe dell’Istituto superiore per la sicurezza del lavoro, dell’Istituto superiore della sanità e degli Ordini professionali dei medici e dei veterinari, dei chimici e degli ingegneri.”.

Art. 2

- 1 Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

“Il provvedimento di cui al secondo comma sarà adottato dalla Giunta regionale, che provvederà contestualmente a individuare le modalità di riscossione e di destinazione delle somme, su proposta dell’Assessore alla sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2002, N. 5

**Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto
da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300Ghz**

NOTE:

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 16 articoli, detta norme idonee ad assicurare la tutela dell' ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi, escludendo dalla applicazione delle norme dettate le Forze Armate e le Forze di Polizia. Definisce i compiti della Regione (art. 4), delle Province (art. 5) e dei Comuni (art. 6). Impone ai soggetti gestori di impianti la presentazione alla Regione di piani annuali di installazione o modifica degli stessi, e la presentazione ai Comuni di piani stralcio comunali (art. 7). Detta la procedura per le autorizzazioni (art. 8) e impone il rilascio del parere preventivo da parte dell' ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) (art. 9). Prevede l'istituzione presso l' ARPA del catasto regionale degli impianti (art. 11) e attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo (art. 12). Prevede sanzioni amministrative (art. 13) per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella legge e la presentazione alla Regione e agli Enti locali interessati di piani di risanamento ai fini dell'adeguamento degli impianti alla legge (art. 14).

• **Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- Province
- Comuni
- Gestori di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
31 marzo	Presentazione alla Regione del piano annuale di installazione e/o modifica degli impianti	Gestori di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi
31 marzo	Presentazione ai Comuni dei piani stralcio Comunali	Gestori di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2002, N. 5**“Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz”.**

(Pubblicata nel BURP Il marzo 2002, n. 32)

**Art. 1
(Finalità)**

1. In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” nonché dei conseguenti adempimenti regionali, la presente legge stabilisce le norme idonee ad assicurare, nel territorio regionale, la tutela dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all’esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi, nel rispetto del regime transitorio di cui all’articolo 16 della legge medesima.

**Art. 2
(Campi di applicazione)**

1. Sono soggetti alla presente legge tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n.381, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della L. 36/2001.
3. Per quanto concerne la disciplina degli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5

agosto 1966, n. 1214, si rinvia ad apposito regolamento della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 381/1998, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art.3
(Definizioni)**

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
 - a) legge quadro: legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
 - b) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - c) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1;
 - d) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

- e) obiettivi di qualità sono:
- 1) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall'articolo 4;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro, al fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a eccezione dell'esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- m) aree sensibili: aree per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture c/o servizi a elevata intensità

d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Art. 4 (Competenze della Regione)

1. La Regione nel rispetto dei limiti previsti dal d.m. 381/1998, tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale, detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposita deliberazione, nella quale, inoltre, definisce:
 - a) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, della legge quadro;
 - b) i criteri tecnici per l'attuazione delle azioni di risanamento;
 - c) le modalità tecniche e procedurali per lo svolgimento dei controlli;
 - d) i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale degli impianti di cui all'articolo 11;
 - e) le modalità relative alla presentazione, da parte dei titolari degli impianti, delle dichiarazioni concernenti le caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, le localizzazioni attuali e le ipotesi di localizzazioni future, di cui all'articolo 9;
 - f) la disciplina tipo di riferimento per l'adozione dei piani c/o regolamenti comunali di cui all'articolo 6, lettera b);
 - g) i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria e ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", nonché quelle attribuite al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3).

4. Nello stesso termine di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw nonché per la determinazione delle fasce di rispetto e per la loro segnalazione, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge quadro.

Art. 5
(Competenze della Provincia)

1. Sono di competenza della Provincia:
 - a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) il censimento degli impianti di cui alla lettera a);
 - c) il controllo e la vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
 - d) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);
 - e) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla Regione.

2. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

3. I soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta installazione, i dati relativi all'ubicazione dell'impianto, nonché, al fini dell'aggiornamento del catasto, ogni variazione di proprietà dell'impianto, modifica dell'ubicazione, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.

Art. 6
(Competenze del Comune)

1. Sono di competenza del Comune:
 - a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti di cui all'articolo 8;
 - b) l'adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;c
 - c) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);
 - d) la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 12.

Art. 7
(Piano annuale di installazione)

1. I soggetti gestori di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre a concessione di installazione o di modifica o assoggettati a comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, predispongono un "Piano annuale di installazione c/o modifica degli impianti" da presentare alla Regione - Assessorato all'ambiente - entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente "Piani stralcio comunali" da presentare ai Comuni interessati e alle Province.

2. Contestualmente alla presentazione dei

piani di cui al comma 1, i soggetti gestori provvedono a pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso dell'inoltro alla Regione e agli enti locali del "Piano annuale di installazione- e dei relativi "Piani stralcio comunali".

3. La Giunta regionale, a seguito di apposite conferenze di servizi su base provinciale, alle quali partecipano i Comuni, le Province, i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, i concessionari del servizio pubblico di telecomunicazione e di radiotelevisione e i settori tecnici dell'Agenda regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 o, in assenza, del Presidio multizonale di prevenzione (PMP) territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione dei "Piani annuali di installazione", si esprime su detti piani o ne suggerisce modifiche, finalizzate a minimizzare l'eventuale esposizione della popolazione, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti già esistenti oltretutto all'insieme degli impianti da installare, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema.

Art. 8 (Autorizzazioni)

1. Il gestore che intende installare o modificare, in ambito regionale, impianti di cui all'articolo 2 con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 watt deve chiedere apposita autorizzazione al Comune competente per territorio. Qualora il sito e la configurazione strutturale e architettonica dell'impianto risultano già previsti nel piano c/o regolamento comunale di cui all'articolo 6 ovvero nel piano d'installazione di cui all'articolo 7, approvati, il gestore può procedere, in luogo dell'autorizzazione, con la

presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività (DIA).

2. Nel caso in cui l'impianto presenta, a giudizio del Sindaco, notevole impatto paesistico e/o ambientale, il Comune può sottoporre l'installazione dell'impianto a concessione edilizia. In tale eventualità viene dato avviso al gestore entro cinque giorni dalla richiesta di autorizzazione o dalla data di presentazione della DIA.
3. L'autorizzazione comunale o la concessione edilizia ovvero la DIA sono subordinate al parere preventivo favorevole dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente.
4. L'istanza o la DIA al Comune è corredata, oltre che del parere preventivo di cui al comma 3, della seguente documentazione:
 - a) progetti elaborati ai sensi delle seguenti disposizioni specifiche: legge 5 marzo 1990, n. 46 e decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.447, decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.314, normativa CEI in materia (24-1, 64, 81), d.m. 381/1998;
 - b) dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità ai sensi della l. 46/1990 e del d.m. poste e telecomunicazioni 314/1992;
 - c) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, ai sensi delle leggi 27 aprile 1955, n. 547, 19 settembre 1994, n.626 e 7 dicembre 1984, n. 818;
 - d) certificazione per il rispetto della legge quadro sul l'inquinamento acustico rilasciata da tecnico competente ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. Nel caso in cui la richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati ai sensi del comma 1, l'istanza va corredata soltanto di una relazione tecnica illustrativa delle modifiche da apportare all'impianto.

6. Per impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt. è sufficiente da parte dei soggetti gestori la richiesta di autorizzazione al Comune con allegata una relazione tecnica che è sottoposta al parere dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente. L'ARPA o il PMP provvedono a eseguire gli opportuni controlli.
7. Qualora l'istanza riguarda impianti localizzati nelle aree protette, l'installazione dell'impianto è subordinata all'assenso degli enti gestori delle stesse aree.
8. Il trasferimento della titolarità dell'impianto comporta una comunicazione alle competenti autorità.
9. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determina una modificazione d'uso del sito ospitante, l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato di idoneità all'uso.
10. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione edilizia da parte del Comune ha durata massima di sessanta giorni.

Art. 9
(Parere preventivo)

1. I soggetti gestori degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1. per l'installazione o per la modifica sostanziale degli impianti, presentano richiesta di parere preventivo all'ARPA o, in assenza, al PMP territorialmente competente. corredando ogni singola richiesta con la seguente documentazione prodotta anche su supporto informatico:
 - a) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:
 - 1) i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto;
 - 2) l'inquadramento territoriale dell'area interessata con riferimento alle aree vincolate (carta dei vincoli);
 - 3) l'inquadramento dell'intervento rispetto al piano annuale di installazione approvato dalla Regione;
 - 4) le cartografie della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;
 - 5) gli elaborati grafici del sito previsto ante operam e post operam con la struttura dell'impianto, in prospetto e pianta, e l'indicazione della sua recinzione;
 - 6) la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di vista dell'installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne;
 - 7) le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;
 - 8) le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto al non addetti;
 - 9) la mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna e con l'indicazione dei vincoli esistenti sull'area e/o sugli edifici;
 - 10) le indicazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati o sono comunque programmati nella zona interessata per un raggio di 500 metri dall'impianto da installare, con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dall'impianto in questione;
 - 11) le indicazioni per il rispetto dell'articolo 10;
 - b) costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le seguenti caratteristiche tecniche:
 - 1) la banda di frequenza o la banda operativa di frequenza nella quale opererà l'impianto,
 - 2) il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;

- 3) la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;
 - 4) la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;
 - 5) la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP);
 - 6) la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;
 - 7) i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;
 - 8) la dimensione degli elementi radianti;
 - 9) il guadagno;
 - 10) il tilt elettrico o meccanico;
 - 11) l'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE);
- c) studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti (raggio 500 metri) per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico con indicati:
- 1) i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistenti) relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;
 - 2) relazione, a firma di un tecnico competente, contenente le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti) e le valutazioni del l'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente). Le suddette valutazioni devono essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B del d.m. 381/1998 e specificatamente:
 - le misure di campo elettromagnetico in banda larga devono essere effettuate nei punti significativi. Questi devono essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio negli edifici antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali;
 - le misure devono essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dell'antenna;
 - le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50 per cento del valore limite o misura di cautela;
 - le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal concessionario.
2. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo all'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto è presente nel piano e/o regolamento comunale di cui all'articolo 6 o nel piano annuale di installazione di cui all'articolo 7.
3. Il procedimento per il rilascio del parere da parte dell'ARPA o del PNIP deve avere durata massima di sessanta giorni dalla richiesta.
4. L'ARPA o, in assenza, il PMP ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sugli elementi progettuali presentati attraverso richiesta ufficiale ai soggetti gestori. I soggetti gestori hanno trenta giorni di tempo per produrre le integrazioni richieste. La richiesta di integrazione determina la sospensione del procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.

Art. 10
(Divieti)

1. E' vietata l'installazione di sistemi radianti

relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido.

2. Le localizzazioni degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono altresì vietate in:
 - a) aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
 - b) aree classificate di interesse storico-architettonico;
 - c) aree di pregio storico, culturale e testimoniale;
 - d) fasce di rispetto degli immobili di cui al comma 1, perimetrale nel rispetto dei parametri regionali fissati dalla delibera regionale di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Per gli interventi in aree soggette a vincoli diversi da quelli di cui al comma 2, l'installazione degli impianti e apparecchiature è comunque subordinata alla presentazione dei relativi provvedimenti autorizzativi richiesti.

Art. 11

(Catasto regionale degli impianti)

1. La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l'ARPA al fine di:
 - a) rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
 - b) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;
 - c) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;
 - d) disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree sensibili.

2. Del catasto regionale si avvale altresì il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti dalla l.r. 3/2000.

3. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la gestione del catasto così come previsto all'articolo 4, comma 2, lettera d).

4. Ai fini della formazione e della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione regionale di cui all'articolo 4, comma 2, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in conformità delle modalità dettate al sensi dello stesso comma 2, lettera d), unitamente a un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione deve contenere, tra l'altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura e deve essere aggiornata e n'presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

5. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e la Regione collaborano alla formazione e all'aggiornamento del catasto provvedendo reciprocamente allo scambio delle informazioni

Art. 12

(Vigilanza e controllo)

1. I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA o, in assenza, del

PMP territorialmente competente nonché dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i gestori degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge presentano al Comune e all'ARPA o, in assenza, al PMP territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla medesima data, una perizia giurata con le indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1.
3. L'ARPA o, in assenza, il PMP, entro i successivi trenta giorni, rilascia al Comune il proprio parere sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.m. 381/1998, verificato nel contesto di tutti gli altri impianti esistenti nella zona.
4. Nelle zone abitate o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione, ove siano superati i limiti di cui al citato d.m. 381/1998, l'ente che effettua i controlli individua le fonti di emissione e ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, al Comune e ai soggetti gestori per i conseguenti interventi di risanamento a carico dei titolari degli impianti, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato C del d.m. 381/1998.
5. I controlli di cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale.
6. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale e vengono commisurati sulla base di un tariffario adottato dalla Giunta regionale.
7. Per il personale che svolge le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo valgono le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge quadro.

Art. 13

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo maggiore sanzione prevista dall'articolo 15 della legge quadro, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta le sanzioni di cui al successivi commi.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione o della concessione edilizia ovvero della DIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 10 mila Euro e l'amministrazione comunale competente ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 15 della legge quadro.
3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale competente è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila euro, unitamente alla sanzione di sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata da parte dell'autorità competente, che ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività.
4. La mancata presentazione da parte dei soggetti obbligati della dichiarazione prevista all'articolo 11, comma 4, è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro per ogni impianto a cui si riferisce la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a 100 mila euro, essa è ricondotta

e comminata in tale ultima misura. In tali casi, l'amministrazione comunale competente, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dell'attività dell'impianto.

5. Il superamento dei limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del d.m. 381/1998, ovvero dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila Euro. In tal caso l'amministrazione comunale competente diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di immediata cessazione dell'attività, nonché la revoca del provvedimento comunale di assenso all'installazione.
6. I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 14 che non effettuano le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila euro.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale".
8. Le somme sanzionatorie sono riscosse dal Comune e sono destinate alla gestione delle attività di vigilanza e controllo nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da violazione di legge.
9. Nel caso di inerzia del Comune nell'esercitare i compiti di vigilanza e controllo a esso affidati nel presente articolo, l'Assessore

regionale all'ambiente, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede in via sostitutiva, stabilendo con proprio decreto tempi e modalità.

Art. 14
(Piani di risanamento)

1. In fase di prima applicazione, al fini dell'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono a redigere e presentare alla Regione e agli enti locali interessati, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento degli impianti che per effetto della procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, non risultano adeguati.
2. Entro novanta giorni dalla data dell'intervenuta approvazione del piano di risanamento da parte della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono ad adeguare gli impianti stessi secondo le indicazioni di cui al piano di risanamento approvato.
3. Il piano può provvedere anche alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con oneri a carico dei titolari degli impianti.
4. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti che risultano già adeguati, sono fatti salvi i pareri regionali e le autorizzazioni comunali relativi alla installazione degli impianti e apparecchiature rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1 e 2, in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte dei gestori, l'Assessore

regionale all'ambiente, previa diffida agli stessi ad adempiere entro trenta giorni, provvede in danno, stabilendo con proprio decreto forme e modalità dell'adeguamento dell'impianto.

Art. 15
(Primo piano di installazione)

1. In fase di prima applicazione, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre ad autorizzazione di installazione o di modifica ovvero assoggettati a comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, presentano, con le procedure di cui all'articolo 7, il primo piano di installazione, entro e non

oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Le procedure e i regolamenti e/o piani regionali provinciali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in contrasto con la stessa sono abrogati.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della legge quadro, le norme della presente legge continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le prescrizioni dei predetti decreti.

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2002, N. 6**Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli, attribuisce all'UNMS, all'AMNIL, all' ANMIC, all'ENS e all'VIC il ruolo di rappresentanza e tutela, nella Regione e negli Enti locali, degli interessi economici e morali dei disabili totali e parziali e riconosce il diritto di rappresentanza anche ad altri organismi in possesso del riconoscimento effettuato con DPR (art. 1) autorizza gli Enti, strumentali della Regione a stipulare convenzioni con associazione o cooperative emanazione delle associazioni di cui all'art. 1 per delegare ad esse compiti e funzioni non attribuite esclusivamente dalla legge alla P.A.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Enti locali
- Associazioni legalmente riconosciute di tutela dei portatori di handicap

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2002, N. 6**“Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette”.**

(Pubblicata nel BURP Il marzo 2002, n. 32)

**Art. 1
(Finalità)**

1. In applicazione della normativa nazionale vigente, in base alla quale è stabilito che:
 - a) l'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS);
 - b) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
 - c) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC);
 - d) l'Ente nazionale sordomuti (ENS);
 - e) l'Unione italiana ciechi (UIC)

sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene a esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali e economici delle rispettive associazioni di mutilati e invalidi, la Regione Puglia con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e per l'elevazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

2. L'esercizio di tutela e rappresentanza è riconosciuto, altresì, agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalità e siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

**Art. 2
(Nomine)**

1. Tutti gli enti strumentali della Regione nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere, per le tematiche e le problematiche di competenza, alle rappresentanze regionali delle associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un membro rappresentante.

**Art. 3
(Convenzioni)**

1. Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni o con cooperative sociali, emanazioni delle stesse associazioni di cui all'articolo 1 che abbiano espresso il 50 per cento dei soci con invalidità dal 46 per cento al 100 per cento, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla Pubblica amministrazione.

LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2002, N. 7**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 2004****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 52 articoli, detta le norme di bilancio e prevede norme settoriali di rilievo finanziario in materia di sanità, servizi sociali, personale, riforma fondiaria, trasporti, attività produttive, foreste e caccia, lavoro, consiglieri regionali, fiere e mercati, ambiente, tributi, edilizia residenziale pubblica, demanio e patrimonio, opere e lavori pubblici. Sopprime il comma 5 dell' art. 7 (procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'VE) della Lr. 28/2001.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati . Enti strumentali della Regione**

- Società di forniture di beni e servizi
- Aziende sanitarie
- Aziende ospedaliere
- Associazioni delle imprese di trasporto e loro organizzazioni sindacali
- Associazioni Ambientaliste
- Enti fieristici di Foggia e Francavilla Fontana
- Enti locali
- Centri di riabilitazione per disabili

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni al l'Amministrazione Regionale****Scadenze**

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Adempimenti

Inviare in regione copia della comunicazione di cui al d.lvo 460/1997

Soggetti

Beneficiari esenzione IRAP

Testo aggiornato della l. r. 7/02, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalle l. r. 18/02 - 20/02.

LEGGE REGIONALE 21MAGGIO 2002, N. 7

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004” ⁽¹⁾

(Pubblicata nel BURP 21 maggio 2002, n. 61)

⁽¹⁾ Con la l. r. 20/02, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002.

TITOLO I NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, di riforma della contabilità regionale, è approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di competenza e in euro 21.919.638.172,86 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2002.

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di competenza e in euro 21.919.638.172,86 in termini di cassa.

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.

Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

Art. 5

(Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco contrassegnato come alle-

gato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

Art. 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2002 in euro 5 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 49 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

Art. 7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2002 in euro 260 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

Art. 8
(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse)

1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 6.176.835,41 ed è gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50, comma 2, della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

Art. 9
(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio 2002 in euro 3.828.095,12 ed è gestito a termini dell'articolo 51 della l.r.

28/2001 di riforma della contabilità regionale.

Art. 10
(Fondi intersettoriali)

1. Il fondo per il finanziamento dei programmi e dei progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è determinato per l'esercizio finanziario 2002 in euro 31 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 54 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. Il fondo per la gestione dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio 2002 in euro 670 mila ed è gestito a termini dell'articolo 54 della l.r. n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

Art. 11
(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili)

1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi viene determinato per l'esercizio finanziario 2002 in euro 203.493.056,28 ed è gestito a termini dell'articolo 95 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. Viene ancora iscritto, con uno stanziamento di euro 51.621.304,33, l'apposito previsto fondo destinato, secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n.14, alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.
3. L'Assessorato alla sanità provvede, in rela-

zione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamento.

Art. 12

(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione europea (UE), nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito della stessa funzione-obiettivo o di un stesso programma o progetto.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.

Art. 13

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2002 - 2004, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26 della citata l.r. 28/2001.

Art. 14

(Prestito Banca europea di investimenti per il cofinanziamento dei programmi comunitari 2000-2006)

1. Al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno finanziario della Regione per la quota a proprio carico occorrente per sostenere gli interventi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 di cui al Programma operativo regionale (POR), la Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea di investimenti (BEI).
2. Il mutuo per spese di investimento a carico del bilancio regionale sarà contratto, secondo quanto prescritto dall'articolo 71 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, per un importo massimo di euro 300 milioni, in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dalla Banca ai fini del suo intervento.
3. Le risorse provenienti dall'accensione dei prestiti di cui ai commi 1 e 2 saranno utilizzate esclusivamente per il finanziamento degli interventi strutturali e assegnate all'apposito fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per interessi e rate di ammortamento

si provvederà mediante iscrizione nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, delle somme occorrenti.

Art. 15
(Patto di stabilità interno)

1. E' approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, il prospetto dimostrativo del patto di stabilità per l'anno 2002 di cui all'allegato 9 alla presente legge.
2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali deve essere osservato con la massima diligenza e perizia quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 16
(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)

1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno di cui all'articolo 1 della l. 405/2001, il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto degli interessi passivi e delle spese finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni allo stesso titolo assunti nell'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento.
2. I dati relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2002 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2002.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa corrente di cui al comma 1.
4. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osser-

vanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile.

TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Art. 17
(Norme di ripianamento
dei disavanzi sanitari)

1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale per gli esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla gestione liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 16 della l.r. 14/2001 così come integrate dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32.
2. Restano altresì integralmente confermate le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 32/2001 relative alla copertura dei disavanzi sanitari per l'esercizio 2001.

Art. 18
(Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione) (1)

1. La Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai mercati finanziari mediante forme di indebitamento al fine di reperire fondi da destinare alla ricapitalizzazione mediante

aumento del fondo di dotazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per un importo massimo pari a euro 650 milioni, salvo riduzioni in funzione delle erogazioni da parte dello Stato ai sensi del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129.

2. Le operazioni per l'acquisizione dei fondi finalizzati alla spesa di investimento di cui al comma 1 possono realizzarsi tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, determina le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione, a scadenza, del capitale oggetto del prestito obbligazionario, come previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si farà fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base.
4. In relazione alle emissioni obbligazionarie di cui al comma 2 sarà istituito apposito fondo di ammortamento in cui accantonare alle scadenze previste, secondo il piano di ammortamento finanziario, le quote necessarie a garantire il versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore

dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio.

- 4 bis. Ad avvenuta definizione e conseguente conclusione delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e precedenti per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione obbligazionaria di cui al presente articolo che risultassero residuali e aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno destinate alle operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede della Regione Puglia di Bari. (2) (3)

(1) *Vedi anche l'art. 11 della l. r. 20/02 con la quale "per le finalità previste dall'art. 18 della l. r. 7/02 ..." sono emanate disposizioni per i Commissari incaricati delle gestioni liquidatorie delle soppresses UU. SS. LL.*

(2) *Comma aggiunto dalla l. r. 20/02, art. 3.*

(3) *Ai sensi dell'art. 4 della l. r. 22/02 le disposizioni del presente articolo restano confermate anche per l'esercizio 2003.*

Art. 19

(Aziende ospedaliere - universitarie)

1. La percentuale del 3 per cento e del 6 per cento prevista dall'articolo 7, comma 2, lett. d), della l. r. 32/2001 per le Aziende ospedaliere - universitarie "Ospedali riuniti" di Foggia e "Policlinico consorziale" di Bari è elevata rispettivamente al 5 per cento e 8 per cento.

Art. 20

(Norme integrative dell'articolo 11 della l.r. 32/2001)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 della l.r. 32/2001 è inserito il seguente:

"8bis. Sino alla data di cui al comma 8 è

consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della l. 724/1994. Le strutture e i professionisti ai quali sia stato revocato il transitorio accreditamento ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non determina variazioni in aumento del tetto regionale di remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le strutture e i professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in esecuzione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i procedimenti ex articolo 8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dell'accredimento istituzionale.”.

**Art. 21
(Endoprotesi)**

1. La deliberazione di Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998, in relazione alla prescrizione della presentazione della fat-

tura contenuta nella deliberazione di Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione di endoprotesi è regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle seguenti modalità:

- a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;
 - b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda USL, al momento del riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di natura fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi dell'articolo 8 octies del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, ad adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le suddette modalità sono applicate con riferimento alle tariffe di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n.28.

**Art. 22
(Modifiche alla legge regionale
21 novembre 1996, n. 25)**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio

1998, n. 14 e dall'articolo 29 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:

“2. Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo stanziamento in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le quali le Aziende sanitarie locali attestano l'ammontare delle richieste di rimborso pervenute.”.

2. _____ (1)

(1) *Comma abrogato dalla l. r. 20/02, art. 16.*

Art. 23
(Anticipazioni agli IRCCS
privati e agli enti ecclesiastici)

1. Le anticipazioni mensili riconosciute agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e agli enti ecclesiastici per le prestazioni sanitarie sono erogate dalle Aziende unità sanitarie locali di competenza entro trenta giorni dall'avvenuto accredito da parte della Regione.

Art. 24
(Norme in materia di personale
del Servizio sanitario regionale)

1. Le Aziende sanitarie, per inderogabili esigenze, possono procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di unità di personale appartenenti alla dirigenza medica delle discipline di anestesia e rianimazione, con esclusione dei direttori di struttura complessa, neurochirurgia, radioterapia, radiodiagnostica, neuroradiologia, nonché di unità di personale appartenenti al profilo professionale (categoria D) di collaboratore tecnico sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
2. I Direttori generali procederanno alle assunzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti

e dei vincoli numerici e finanziari imposti dall'articolo 8 della l.r. 32/2001 e previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.

3. Per la realizzazione sull'intero territorio regionale del sistema di urgenza - emergenza sanitaria (118) le Aziende sanitarie sono, altresì, autorizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale a tal fine necessario, previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.
4. Dal 1° gennaio 2002 e fino alla realizzazione della programmazione regionale, attuativa della l. 405/2001, la durata dei contratti a tempo determinato disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 per la copertura temporanea dei posti di personale del ruolo sanitario, di operatore tecnico autista di ambulanza e di ausiliario socio-sanitario addetto ai servizi sanitari non può essere superiore ai dodici mesi.
5. In caso di esito positivo della verifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, da parte del Collegio tecnico dei Direttori di struttura complessa, alla scadenza dell'incarico loro conferito, l'Azienda è autorizzata a prorogare il contratto in atto per un periodo di dodici mesi e comunque fino alla realizzazione della programmazione regionale attuativa della l. 405/2001.
6. Entro il 31 dicembre 2002 i Direttori generali devono portare a termine la verifica dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 15 quinquies, comma 7, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni. In caso di mancato adempimento da parte dei Direttori generali la Regione provvede, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta. La verifica positiva comporta la conferma del dirigente per ulteriori sette anni a far data dal 1° gennaio 2001.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge le Aziende sanitarie devono adottare gli atti riguardanti la ridefinizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 23 della l.r. 28/2000, come modificato dall'articolo 8 della l.r. 32/2001. In caso di mancato adempimento della presente disposizione la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Art. 25 (Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave)

1. Lo stanziamento di cui al Cap. 784019 di n.i. "Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave - articolo 39, comma 2, lett. l) bis e l) ter, legge 104/1992" è destinato ad assicurare la continuità degli interventi realizzati con risorse statali vincolate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.

Art. 26 (Centri di accoglienza)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26, è inserito il seguente:

"5 bis. Nelle more dell'istituzione dell'Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, si applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei Centri di accoglienza riconosciuti con

decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliera su base annua con riferimento all'anno precedente."

CAPO III DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 27 (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli Organi politici)

1. Al personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le Segreterie particolari del Presidente della Regione, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidente e Segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti e al personale distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e fino ad un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, incluso il rimborso dei pasti eventualmente spettanti, assumendo a base del calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il Comune di residenza e quello della sede di lavoro.
2. Al personale di cui al comma 1 è, inoltre, riconosciuto l'utilizzo di un buono pasto contrattuale per ogni giornata di effettiva presenza. Nel caso di prestazione lavorativa superiore alle otto ore è riconosciuto un ulteriore buono pasto.

3. Gli economi cassieri competenti provvederanno a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso uffici regionali diversi da quelli propri di rispettivo servizio e ubicati al di fuori del luogo di residenza e, comunque, nel territorio regionale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo per distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il luogo di residenza e la sede di servizio del personale. Al suddetto personale spetta, comunque, il buono pasto contrattuale.
6. Le disposizioni, contenute in norme regionali, in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui ai commi precedenti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 30 aprile 2003. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Comma così modificato dalla l. r. 20/02, art. 26.*

Art. 28

(Incentivazione all'esodo del personale)

1. Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all'Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può essere posteriore al 1° gennaio 2003.
3. L'indennità supplementare, così come determinata al comma 1, sarà corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003.
4. Ai dirigenti che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all'accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio previsto dal citato articolo 17 del CCNL/1999, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 12 aprile 2001 "Criteri generali per la risoluzione consensuale", intendendosi sostituita l'età di 65 anni con la data in cui tale diritto sarà maturato sulla base della normativa vigente. Il beneficio sarà erogato alle scadenze previste dal comma 3.
5. Ai fini del calcolo delle predette indennità, nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali, si applica, ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la disciplina prevista dalla

citata deliberazione di Giunta regionale n. 458/2001.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a tutti i dipendenti della Regione che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.
7. La Giunta regionale è autorizzata a emanare, qualora si rendessero necessarie, apposite direttive per l'applicazione della presente norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1° gennaio 2004. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro novanta giorni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.
8. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione della dotazione organica in misura non inferiore al 50 per cento.
9. Il personale dello Stato già comandato o distaccato ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n.14, tuttora in servizio presso le strutture della Regione, è inquadrato, su istanza, nei ruoli regionali.

Art. 29
**(Limiti di età per il mantenimento
in servizio)**

1. Fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli appartenenti all'area della dirigenza, non si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 503 e i medesimi sono collocati a riposo d'ufficio.

2. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di contribuzione comunque maturati.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIFORMA FONDIARIA.
UFFICIO STRALCIO EX ERSAP

Art. 30
(Integrazione dell'articolo 45
della l.r. 14/2001)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 della l.r.14/2001 è inserito il seguente:

“4 bis. La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.”.

2. Dopo l'articolo 45 della l.r. 14/2001 è inserito il seguente:

“Art. 45 bis

1. La Regione procede alla alienazione degli immobili non destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d'ora, per gli immobili indicati dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, non alienati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili stessi, previa diffida al perfezionamento, entro novanta giorni dalla notifica delle procedure di alienazione in favore

degli Enti destinatari, indicati nel citato articolo 20, comma 1, della l.r. 20/1999, possono essere alienati con le procedure dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; le attività dei Ministeri ivi descritte vengono svolte dalla Giunta regionale.”.

**CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTI**

**Art. 31
(Autorizzazione di spesa
per la ricostituzione del capitale sociale
della partecipata Società esercizio
aeroporti Puglia - SEAP s.p.a.)**

1. E' autorizzata la spesa di euro 6.051.781,00 per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - SEAP s.p.a..
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di euro 6.051.781,00.
3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'istituzione, con la presente legge, di specifico stanziamento di pari importo sull'apposita unità previsionale di base.

Art. 32 - Art. 34 - Art.35 (1)

⁽¹⁾ *Articoli abrogati dall'art. 38 della l. r. 18/02.*

**CAPO VI
DISPOSIZIONE IN MATERIA
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Art. 36
(Attuazione della legge regionale
4 gennaio 2001, n. 3)**

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n.23, è finanziata con le entrate rivenienti dal fondo unico regionale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 e ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propria deliberazione all'attuazione di quanto disciplinato dal comma 1.

**CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FORESTE E CACCIA**

**Art. 37
(Sanzioni amministrative
per la mancata osservanza dell'articolo
29 della l.r. 14/2001)**

1. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 29 della l.r.14/2001 e del relativo regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 1.500 euro a 3.000 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'articolo 2 del regolamento 1/2002;
 - b) da 70 euro a 210 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
 - c) da 150 euro a 450 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o

- filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- d) da 300 euro a 900 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- e) da 400 euro a 1.200 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- f) da 500 euro a 1.500 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista.

Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui all'articolo 31 della l.r. 14/2001.
3. L'articolo 12 del regolamento 1/2002, pubblicato sul BURP n. 10/2002, è abrogato. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per il testo aggiornato vedi il regolamento regionale n. 1/02.

Art. 38
(Modifica articolo 31 legge regionale
13 agosto 1998, n.27)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 è sostituita dalla seguente:

“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
- fagiano (*phasianus colchicus*); ger-

mano reale (*anas platyrhynchos*); folaga (*fulica atra*); gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*); canapiglia (*anas strepera*); porciglione (*rallus aquaticus*); moretta (*aythia fuligula*); frullino (*lymnocryptese rusticola*); combattente (*philomachus pugnax*); cornacchia nera (*corvus corone*); cornacchia grigia (*corvus corone comix*); ghiandaia (*garrulus glanda rulis*); gazza (*pica pica*); volpe (*vulpes vulpes*).”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 27/1998 è aggiunta la seguente:

“d bis) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:

- pavoncella (*vanellus vanellus*); marzaiola (*anas querquedula*); alzavola (*anas crecca*); codone (*anas acuta*); mestolone (*anas clipeata*); fischione (*anas Penelope*); moriglione (*aythya ferina*); colombaccio (*colomba palumbus*); beccaccia (*scolopax rusticola*); beccaccino (*gallinago gallinago*); tordo bottaccio (*turdus philomelos*); tordo sassello (*turdus iliacus*); cesena (*turdus pilaris*).

Art.39
(Modifica articoli 6 e 9 l.r. 27/1998)

1. Il comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

“12. Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per seduta pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

“6. Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai

Consiglieri delle singole Province per la partecipazione a sedute di Consiglio.”.

**CAPO VIII
DISPOSIZIONE
IN MATERIA DI LAVORO**

**Art. 40
(Comitato regionale per il monitoraggio
del sistema economico produttivo
e le aree di crisi)**

1. Per il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale e per la elaborazione delle iniziative e delle misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato per il sistema economico produttivo e le aree di crisi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce la composizione del Comitato di cui al comma 1 e procede alla nomina del Presidente e dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con cadenza semestrale, invia ai Consiglieri regionali una relazione contenente i risultati dell'attività del Comitato di cui al comma 1.

**CAPO IX
CONSIGLIERI REGIONALI**

**Art. 41
(Modificazioni alla legge regionale
28 gennaio 1998, n. 5,
in attuazione della legge costituzionale
22 novembre 1999, n.1)**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, sono inseriti i seguenti:

“Art. 2 bis

1. Agli Assessori regionali non Consiglieri è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Ai predetti Assessori sono estesi, per tutto il tempo che svolgono la loro attività, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, nonché, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di trattamento di collocamento in aspettativa, assicurazione e pubblicità della situazione patrimoniale.

Art. 2 ter

1. I componenti della Giunta regionale non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio regionale e sue articolazioni e rispondono alle interrogazioni, senza diritto di voto.”.

**Art. 42
(Modifica articolo 6 l.r. 5/1998)**

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l. r. 5/1998 è sostituito dal seguente:

“3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andata/ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base della tariffa piena applicata dalla compagnia

di bandiera. Tale rimborso viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per l'anno in corso il rimborso, decurtato da eventuali somme corrisposte per lo stesso titolo entro la data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato nel mese successivo all'entrata in vigore della presente legge".

Art. 43

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14)

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 si conclude con il punto dopo i termini "cessazione della carica" contenuti al quarto rigo.

CAPO X DISPOSIZIONE IN MATERIA DI FIERE E MERCATI

Art. 44

(Contributo straordinario enti fieristici)

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale di Foggia e di Francavilla Fontana, di cui all'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2002, al capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:
 - a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52 ;
 - b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.

CAPO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 45

(Utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. I proventi di cui all'aliquota destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, così come aggiunto dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all'insediamento industriale e agli interventi di miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in strumenti di programmazione negoziata.
2. La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, dando preferibilmente priorità, nell'ordine, alla realizzazione o completamento di aree comunali di insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti a rete, a opere infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi di miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere infrastrutturali connesse.
3. Completati gli impegni già assunti in forza dell'articolo 53 della l.r. 14/1998 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000", i proventi di cui all'aliquota già destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1 bis, del d. l.vo 625/1996 sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 46**(Modifica all'articolo 5 e alla scheda D5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)**

1. Dopo il punto D4 dell'articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è inserito il seguente:

“D5 - Gravine dell'arco jonico.”.

2. Nell'elenco delle schede tecniche della provincia di Brindisi allegato alla l.r. 19/1997, dopo la scheda D4 è inserita la “Scheda D5” così formulata:

“SCHEDA D5

Denominazione dell'area

Gravine dell'arco jonico

Ubicazione:

Provincia di Brindisi

Comune: Villa Castelli

Estensione Ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

La Gravina di Villa Castelli deriva, come le altre dell'arco jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte.

Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della *Campanula versicolor*, *Pistacia lentiscus*, *Mirthus communis*, *Arbutus unedo*, *Ceratonia siliqua*, *Quercus ilex*, *Quercus pubescens*, *Quercus suber*, *Medicago arboorea*.

Antropiche

Nella gravina è presente un frantoio ipogeo, tipico esempio di civiltà rupestre con finalità produttive.

Forme di protezione e gestione esistenti

Richiesta di adesione al parco delle gravine dell'arco jonico da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21

dicembre 2001.

Problemi di salvaguardia

La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina prima degli interventi di recupero ambientale.

Proposta di tutela

Parco naturale regionale.

Iniziative possibili

Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione), museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi didattici.

Bibliografia

Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro Medagli del Dipartimento di “Scienze e tecnologie biologiche e ambientali” dell'Università di Lecce commissionato dal comune di Villa Castelli.”.

Art. 47**(Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)**

1. Fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, recante norme sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall'articolo 25, comma 4, della l. 448/2001, alla l.r. 28/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: “dello stesso” sono aggiunte le seguenti: “anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141”;
 - b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province appar-

tenenti all'ATO istituiscono un organo comune per l'organizzazione del SII denominato 'Autorità d'ambito'.

2. Sono organi dell'Autorità d'ambito: a) l'Assemblea; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente.

3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5 stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché l'organizzazione degli uffici dell'Autorità d'ambito. Nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15. Per quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dell'Autorità d'ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea."

c) Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi dell'Acquedotto pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1. All'adozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà la Giunta regionale.";

d) All'articolo 16 le parole da "un unico" fino alle parole "primo affidamento della gestione del SII" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.".

CAPO XII DISPOSIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 48 (Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.
2. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d. l.vo 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.

CAPO XIII DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 49 (Edilizia residenziale pubblica)

1. I requisiti soggettivi di chi occupa da almeno dieci anni alloggi realizzati con contributi pubblici di edilizia agevolata si inten-

dono sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

**CAPO XIV
DISPOSIZIONE IN MATERIA
DI DEMANIO E PATRIMONIO**

**Art. 50
(Modifica alle leggi regionali
12 aprile 2000, n. 9 e 28/2000)**

1. L'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, come modificato dall'articolo 18 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 28

1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali già nella disponibilità o nell'uso degli stessi alla data del 12 aprile 2000. L'istanza deve essere idoneamente documentata in ordine alle finalità.
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2002.
3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.
4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale:
 - a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando

alla Regione nelle situazioni attive e passive;

- b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni;
- c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.

5. La consegna degli immobili è effettuata con appositi verbali che, sottoscritti dai rappresentanti delegati dagli enti locali e dalla Regione, costituiscono titolo per la conseguente trascrizione e per la voltura catastale, da eseguirsi a cura dell'ente destinatario.

6. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione.

7. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.”.

**CAPO XV
DISPOSIZIONE IN MATERIA
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI**

**Art. 51
(Modifiche e integrazioni all'articolo
27 della legge regionale
11 maggio 2001, n. 13)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è inserito il seguente:

“2 bis. Restano altresì attribuite ai dirigenti delle strutture tecniche regionali periferiche le funzioni tecnico-amministrative di cui ai Testi Unici approvati con regi decreti 25 luglio

1909, n. 523 e 11 dicembre 1933, n. 1775 limitatamente alle materie di opere idrauliche e acque pubbliche.”.

CAPO XVI
DISPOSIZIONE
IN MATERIA COMUNITARIA

Art. 52
(Modifiche all’articolo
17 della l.r. 28/2001)

1. Il comma 5 dell’articolo 17 (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell’UE) della l.r. 28/2001 è soppresso.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2002, N. 8**Contributo straordinario in occasione della canonizzazione di Pio da Pietrelcina****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli, prevede la concessione di un contributo straordinario al Comune di S. Giovanni Rotondo per migliorare strutture, infrastrutture e sistema viario di accesso, e alla Curia provinciale dei Frati Minori Cappuccini - Provincia di S. Angelo Foggia, per l'organizzazione di manifestazioni di culto in occasione della santificazione di Pio da Pietrelcina.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati**• Comune di S. Giovanni Rotondo**

- Curia provinciale dei Frati Minori Cappuccini - Provincia di S. Angelo Foggia

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 8**“Contributo straordinario in occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina”.**
Bollettino Regionale n°82 Pubblicato il 01 / 07 / 2002

(Pubblicata nel BURP 1 luglio 2002, n. 82)

Art. 1

1. In occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, per migliorare le strutture e infrastrutture atte a garantire l'ordinata affluenza dei pellegrini a S. Giovanni Rotondo nonché a potenziare il sistema viario di accesso, la Regione Puglia concede al comune di S. Giovanni Rotondo un contributo straordinario una-tantum di euro 1 milione per l'anno 2002.
2. A tale fine la Giunta regionale, sulla base di apposito programma di interventi predisposto dal comune di S. Giovanni Rotondo, ammette a contributo le iniziative di cui al comma 1 e demanda l'erogazione, con vincolo di destinazione, delle relative somme al Dirigente del Settore lavori pubblici.

Art. 2

1. Viene, altresì, corrisposto un contributo

straordinario una-tantum nella misura di euro 570 mila per l'anno 2002 alla Curia provinciale Frati Minori Cappuccini - Provincia di S. Angelo Foggia, titolare della gestione dei luoghi in cui ha vissuto San Pio da Pietrelcina e interessati a organizzare manifestazioni di culto in occasione della sua santificazione, sulla base di apposita richiesta illustrativa delle diverse iniziative che si intendono realizzare. Tale richiesta presentata dai predetti Frati Minori è approvata e finanziata con provvedimento della Giunta regionale. L'erogazione delle somme ammesse a contributo è demandata al Dirigente del Settore turismo previa rendicontazione.

Art. 3

Norma finanziaria - *Omissis*

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2002, N. 9

Modifica alla L.r. 10.8.2001, n. 21 “Istituzione di una commissione consiliare di indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell’ Azienda sanitaria TA/1 e dell’Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto”

NOTE:**• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, fissa la data di conclusione dei lavori della commissione al 31 dicembre 2002.

• Principali soggetti esterni all’ Amministrazione Regionale direttamente interessati**• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione Regionale**

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 9

“Modifica alla L.R. 10.8.2001, n. 21 ‘Istituzione di una commissione consiliare di indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell’Azienda sanitaria TA/1 e dell’Azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto’ “.

(Pubblicata nel BURP 1 luglio 2002, n. 82)

Art. 1

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2002” ⁽¹⁾

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁽¹⁾ Con la l. r. 21/02 la scadenza prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2003.

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2002, N. 10**Disciplina dei controlli - Adeguamento alla Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 5 articoli, sopprime il Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali e i controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti locali e degli Enti regionali. Rinvia ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di vigilanza della Regione sugli enti regionali e sugli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale. Abroga la L.r. 22 giugno 1994, n. 22.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati

- *Enti locali*
- *Enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla competenza regionale*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni al l'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2002, N. 10**“Disciplina dei controlli - Adeguamento alla Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3”.**

(Pubblicata nel BURP 1 luglio 2002, n. 82)

Art. 1**(Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali)**

1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali”, è soppresso.

Art. 2**(Controlli preventivi di legittimità)**

1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, degli enti regionali nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, già attribuiti da leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, cessano di essere esercitati.
2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Art. 3**(Attività di vigilanza)**

1. La Giunta regionale assicura lo svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti degli enti regionali e degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla compe-

tenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, disciplinandone le modalità di esercizio con apposito regolamento.

Art. 4**(Personale)**

1. Entro trenta giorni il Settore personale e organizzazione, su apposita direttiva della Giunta regionale, procederà all’assegnazione alle strutture regionali del personale attualmente in servizio presso le Sezioni di controllo, garantendo la conservazione e la tenuta degli atti e documenti in possesso dei soppressi organi di controllo.

Art. 5**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate la legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 e tutte le disposizioni normative regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di controllo e verifica, restando in capo alle strutture regionali competenti per materia tutte le altre funzioni correlate al ramo di amministrazione corrispondente ai compiti attribuiti ai diversi enti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2002, N. 11**Concorso regionale ai maggiori oneri del CCNL 27.11.200, degli autoferrotranvieri
relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli di viaggio****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli, prevede il concorso della Regione ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dall'applicazione del CCNL degli autoferrotranvieri, commisurandolo al maggior onere unitario medio per addetto quantificato dalle associazioni nazionali datoriali nella quota parte a carico delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo d'intesa del 27 novembre 2000 (art. 1). Dispone l'arrotondamento dei prezzi dei titoli di viaggio (art. 2).

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- *Imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea*
- *Enti Locali*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

Testo aggiornato della l. r. 11/02, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l. r. 18/2002.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 11

“Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli di viaggio”.

(Pubblicata nel BURP 1 luglio 2002, n. 82)

Art. 1

(Concorso regionale maggiori oneri)

1. La Regione concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotramvieri di cui all'accordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti della disponibilità di euro 1.291.142 riveniente dall'impegno di pari importo assunto sul capitolo n. 552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.
2. Il concorso regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto quantificato dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27 novembre 2000. Il concorso regionale è attribuito per l'intera quota, sulla base delle unità lavorative

dipendenti risultanti dai contratti di servizio, alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale riconosciuti “minimi” ai sensi della vigente legislazione, con esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 422. La residua disponibilità finanziaria è attribuita agli enti locali, in proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la successiva erogazione ai soggetti gestori.

3. Resta a carico degli enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative agli autoservizi pubblici di linee di loro competenza.

Art.2 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 38 della l. r. 18/02.

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2002, N. 12**Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "S. Pio V"****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli, riconosce l'Istituto, e ne indica le iniziative, incaricandolo di predisporre il relativo programma.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- *Istituto di studi politici "S. Pio V"*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

Annualmente

Adempimenti

Trasmissione alla Giunta Regionale di dettagliata relazione sulla attività svolta

Soggetti

Istituto S. Pio V

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2002, N. 12**Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "S. Pio V". ⁽¹⁾**

(Pubblicata nel BURP Il luglio 2002, n. 87)

**Art. 1
(Riconoscimento,
finalità e contributo annuo)**

1. Con la presente legge l'Istituto di studi politici "S. Pio V", per la sua rilevanza sociale e formativa, è riconosciuto come ente di interesse regionale.
2. L'Istituto si propone di sviluppare nella coscienza dei giovani i grandi problemi sociali e dello sviluppo tecnologico.
3. In particolare l'Istituto, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove in Puglia o su temi relativi alla Puglia le seguenti iniziative:
 - a) conferenze, congressi e seminari di studi, per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;
 - b) pubblicazione di studi e ricerche;
 - c) ricerche a livello scientifico;
 - d) corsi di perfezionamento, ai sensi della normativa vigente;
 - e) concessione di borse di studio;
 - f) concessione di assegni a dottori di

ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

**Art. 2
(Programma di attività)**

1. L'Istituto, in linea con le finalità proprie, predispone il programma delle iniziative da prendere.
2. L'Istituto trasmette ogni anno, alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

**Art. 3
(Norma finanziaria)**

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

⁽¹⁾ *L'istituto di studi politici "S. Pio V" ha sede in*

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 13

Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali

NOTE:

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 9 articoli, stabilisce che gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti sanitari, rinviando la piano regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali la definizione dei comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata dei servizi. Conferisce in via definitiva al Comune di Gallipoli il patrimonio mobiliare e immobiliare della struttura rinveniente clall' ex Ente "Gioventù italiana". Determina i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie e fissa i criteri di finanziamento. Conferma alla Province la competenza in materia di assistenza scolastica e di istruzione.

- **Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- Comuni
- Province
- Amministrazione comunale di Gallipoli
- Strutture che esercitano attività socio-assistenziali
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociali

- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

Testo aggiornato della l. r. 13/2002, coordinato con le modifiche recate dalla l. r. 20/02.

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 13 ⁽¹⁾

“Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali”.

(Pubblicata nel BURP 19 luglio 2002, n. 92)

⁽¹⁾ L'art. 13 della l. r. 20/02 stabilisce che: “Gli interventi assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici previsti dalla l.r. 7.9.1997, n. 26, sono considerati interventi di natura assistenziale da assicurare nell'ambito del piano regionale degli interventi e dei Servizi sociali di cui alla l. r. 12.07.2002, n. 13, con copertura finanziaria attribuita all'anno di riferimento”.

TITOLO I AMBITI E GESTIONE

Art. 1 (Ambiti territoriali)

1. Al fine della realizzazione dei servizi e della gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari della Puglia come determinati in attuazione dell'articolo 3 quarter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 2 (Gestione associativa)

1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è esercitata dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2. I comuni di minore dimensione demografici, definiti ai sensi dell'articolo 3, appartenenti allo stesso ambito distrettuale determinano la forma di gestione attribuendo l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 avente sede legale nel territorio

circoscrizionale o, in mancanza, a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I comuni non rientranti nella previsione dell'articolo 3 determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto prioritariamente delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.lgs 267/2000 aventi sede legale nel territorio di competenza.

Art. 3 (Comuni di minore dimensione demografica)

1. Il piano regionale, previsto dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 2000, determina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni socio-assistenziali, definisce i comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentita la Conferenza Regioni locali, la Giunta regionale individua, ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 del d.lgs. 267/2000, per gli ambiti distrettuali inadempienti la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento.

3. Il regolamento di cui al comma 2 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei comuni.

Art.4

(Incentivazione delle forme associate)

1. Il Piano regionale socio-assistenziale determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai comuni con minore dimensione demografica e individua le forme d'incentivazione per la gestione associata da parte degli altri comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, lettera b), della legge n. 328 del 2000.

TITOLO II DISCIPLINA FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5

(Conferimento patrimonio e personale)

1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dall'ex Ente "Gioventù italiana" e attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per l'esercizio delle attività assistenziali.
2. Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22.

Art. 6

(Norma di raccordo)

1. Sino all'emanazione della legge regionale di riordino dei servizi sociali o di riforma delle

norme settoriali, gli enti locali esercitano le competenze in base alla vigente normativa intendendosi sostituiti gli organi regionali dagli organi comunali e provinciali.

2. La Giunta regionale regola l'attività di verifica per il controllo dell'efficacia ed efficienza dei servizi sul territorio, disciplinando termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti.
3. Le strutture che esercitano le attività socio-assistenziali sono obbligate a indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali cui sono tenute a essere iscritte e in particolare:
- a) albo delle strutture regionali per anziani di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49;
 - b) albo delle strutture per minori previsto dal regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1;
 - c) registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
 - d) registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Le strutture che non osservano la prescrizione del presente comma sono soggette alla sospensione e, in caso di reiterata inosservanza, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assistenziale secondo la disciplina fissata dal regolamento di cui al comma 2.

4.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 31 comma 1, della l. r. 20/02.

Art. 7
(Utilizzo risorse
e criterio di finanziamento ⁽¹⁾)

1. Per la gestione delle strutture conferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, la Regione assegna ai comuni le necessarie risorse finanziarie, garantendo gli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale 2002, area d'intervento dei servizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - Servizi sociali.
2. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito annualmente nel bilancio regionale, è ripartito tra i comuni secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.
3. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla regione, fatte salve le specifiche finalizzazioni, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano regionale socio-assistenziale.
4. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla legge n. 328 del 2000, ivi comprese le attività di informazione, è posta a disposizione del settore servizi sociali della Regione una quota non superiore al due per cento delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per le politiche sociali per essere utilizzate secondo le direttive della Giunta regionale.
5. Il Settore servizi sociali, per gli adempimenti connessi all'attuazione della riforma e per la predisposizione del piano regionale socio-assistenziale, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e privati particolarmente qualificati in materia di politiche sociali in conformità delle direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale.

6. I comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 4 una percentuale non superiore all'uno per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Per le competenze già esercitate dalle province le medesime provvedono, con le modalità definite nell'ambito della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie impegnate nei rispettivi bilanci con riferimento all'ultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze.

⁽¹⁾ Vedi anche gli artt. 13 e 31 della l. r. 20/02.

Art. 8

1. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza minorile, sino all'esercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la data del 30 novembre 2002.
2. I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di finanziamento.
3. In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del provvedimento di concessione.

- | | |
|--|--|
| 4. Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28. | cui al comma 1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. |
| 5. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 é differito al 31 dicembre 2002. | Art. 9
(Norma finanziaria) |
| 6. Restano salve le restituzioni dei contributi di | <i>Omissis</i> |

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 14**Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 10 articoli, riconosce alle Università popolari e della terza età un ruolo di ampia rilevanza. Ne da la definizione e le sostiene concedendo in comodato gratuito sedi e attrezzature e contribuendo finanziariamente secondo le modalità dell'art. 7. Istituisce l'albo delle Università popolari e della terza età e fissa i titoli di studio dei quali devono essere in possesso i docenti. Dispone la gratuità dei corsi e il libero accesso a tutti, indipendentemente dal titolo di studio.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Università popolari e della terza età*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

30 giugno di ogni anno

Adempimenti

Domanda di contributo

Soggetti

Università popolari e della terza età

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 14**Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età .**

(Pubblicata nel BURP 29 luglio 2002, n. 96)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono favorendo l'interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.
2. Si definiscono Università popolari e della terza età gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e che non perseguono scopi di lucro, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

**Art. 2
(Forme di sostegno)**

1. Per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età di cui all'articolo 1 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti forniti dalla Regione, dagli enti locali e dalle Comunità Montane. Tali supporti consistono:
 - a) nella concessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature;
 - b) nella concessione di contributi finanziari.

**Art. 3
(Soggetti beneficiari)**

1. La regione può erogare contributi a favore delle Università popolari e della terza età di cui all'articolo 1.
2. Per accedere ai contributi regionali previsti dalla presente legge i soggetti interessati devono:
 - a) avere la sede associativa nel territorio regionale;
 - b) essere regolarmente costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui all'articolo 1, ovvero siano strutture operative di enti culturali, giuridicamente riconosciuti, che operano nel settore con caratteristiche di universitariet  per iniziative e metodi;
 - c) operare senza fini di lucro e perseguire finalit  esclusivamente culturali nell'interesse della generalit  dei cittadini;
 - d) svolgere gi  da almeno due anni una regolare attivit , costituita da cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi e attivit  parallele della durata complessiva annua di almeno centocinquanta ore;
 - e) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attivit .
3. La Regione istituisce apposito Albo delle Universit  popolari e della terza et , comunque denominate, e verifica periodicamente il permanere dei requisiti di cui al comma 1 validi per l'iscrizione all'Albo.

Art. 4**(Attività didattica e culturale)**

1. I corsi promossi dalle Università popolari e della terza età devono prevedere cicli di lezioni, seminari e laboratori nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. I suddetti corsi possono prevedere anche la realizzazione di altre attività culturali collegate o collaterali con le seguenti finalità:
 - a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
 - b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;
 - c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico-monumentale della Puglia;
 - d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale.
3. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi. I docenti di materie tecniche devono essere professionisti laureati del settore e/o aver maturato esperienze specifiche nel settore stesso. Per le materie concernenti le attività a carattere ricreativo e associativo può essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attività promosse.

Art. 5**(Accesso e partecipazione ai corsi)**

1. L'iscrizione e la frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono libere e senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e sociale.
2. L'accesso e la partecipazione ai corsi e alle varie attività collegate e collaterali sono

liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle Università possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota di iscrizione.

3. Per l'accesso e la partecipazione ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.
4. Al termine dell'anno accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.

Art. 6**(Ammissione ai contributi regionali)**

1. I contributi previsti dalla presente legge sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno e corredate di:
 - a) programma dettagliato delle iniziative previste con la corrispondente relazione di spesa;
 - b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di ciascun corso;
 - c) consuntivo finanziario;
 - d) indicazione delle rette individuali dei frequentanti;
 - e) indicazione delle strutture organizzative, ivi compreso l'elenco delle cariche sociali;
 - f) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative.

Art. 7**(Natura dei contributi)**

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi a parziale copertura dei costi nelle seguenti misure:
 - a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
 - b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
 - c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

Art. 8**(Destinazione dei contributi)**

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione il piano di riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari e l'erogazione degli stessi, che sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 9**(Norma transitoria)**

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all'articolo 6 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10**(Norma finanziaria)**

Omissis

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 15**Riforma della formazione professionale****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 37 articoli, ridisciplina il sistema formativo in Puglia. Dopo aver individuato le finalità, i destinatari e i servizi, disciplina i Servizi di orientamento e l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Conferisce funzioni alle Province (gestione dei finanziamenti, stipula e revoca delle convenzioni per l'affidamento delle attività di formazione, vigilanza, nomina delle Commissioni esaminatrici, verifica contabile, autorizzazione alle attività autonomamente finanziate), autorizzandole a promuovere e costituire l' "Agenzia per la formazione e l'orientamento professionale" e la Mediateca provinciale. Assegna alle Province beni immobili e mobili e personale per l'esercizio delle funzioni conferite. Istituisce la Conferenza permanente tra Regione e Province per la monitorizzazione e valutazione della legge. Riserva alla Regione i rapporti con l'U.E., con lo Stato, la programmazione delle risorse pubbliche destinate alla formazione, la programmazione dell' offerta formativa, il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati, la definizione degli standards formativi. Definisce le modalità degli interventi, i requisiti dei soggetti attuatori e le procedure per l'accreditamento delle strutture formative. Istituisce presso il Settore Formazione Professionale l'elenco regionale delle sedi accreditate. Al fine di qualificare il sistema sono istituiti la carta dei servizi, il libretto formativo del cittadino, la certificazione delle competenze, i crediti formativi e sistemi di monitoraggio e valutazione. Abroga la L.r. 17 ottobre 1978 e altre leggi in materia di formazione professionale.

• **Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- Province
- Soggetti attuatori di attività formative
- Imprese
- Università

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale****Scadenze**

Annualmente

Adempimenti

Trasmissione alla Regione
della relazione annuale sul-
l'attività svolta

Soggetti

Province

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 15**Riforma della formazione professionale**

(Pubblicata nel BURP 9 agosto 2002, n. 104)

**TITOLO I
FINALITA', SOGGETTI E SERVIZI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Offerta di formazione
- Art. 4 - Servizi di orientamento
- Art. 5 - Osservatorio regionale del mercato del lavoro
- Art. 6 - Azioni di supporto

**TITOLO II
CONFERIMENTO
DI FUNZIONI
ALLE PROVINCE**

- Art. 7 - Principi per il conferimento delle funzioni
- Art. 8 - Funzioni delle Province
- Art. 9 - Agenzie per la formazione professionale e l'orientamento professionale
- Art. 10 - Mediateca provinciale
- Art. 11 - Modalità per l'attivazione del processo di conferimento delle funzioni
- Art. 12 - Beni mobili e immobili per l'esercizio delle funzioni
- Art. 13 - Assegnazione di personale per l'esercizio delle funzioni
- Art. 14 - Coordinamento con le Province nell'esercizio delle funzioni
- Art. 15 - Potere sostitutivo

**TITOLO III
RUOLO E FUNZIONI
DELLA REGIONE**

- Art. 16 - Funzioni
- Art. 17 - Rapporti con le imprese
- Art. 18 - Rapporti con la scuola
- Art. 19 - Rapporti con le Università

- Art. 20 - Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione

**TITOLO IV
ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI**

- Art. 21 - Programmazione
- Art. 22 - Affidamento delle attività
- Art. 23 - Organismi attuatori
- Art. 24 - Accreditamento delle strutture formative
- Art. 25 - Elenco regionale delle strutture accreditate

**TITOLO V
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA**

- Art. 26 - Ammodernamento qualitativo e innovazione del sistema formativo
- Art. 27 - Carta dei servizi
- Art. 28 - Libretto formativo del cittadino
- Art. 29 - Accertamento delle competenze
- Art. 30 - Certificazione delle competenze
- Art. 31 - Crediti formativi
- Art. 32 - Monitoraggio e valutazione

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE**

- Art. 33 - POR Puglia 2000 2006
- Art. 34 - Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27
- Art. 35 - Regolamenti di attuazione
- Art. 36 - Abrogazioni
- Art. 37 - Norma finanziaria

TITOLO I
FINALITA', SOGGETTI E SERVIZI

Art.1
(Finalità)

1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all'orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per sviluppare, in un quadro di formazione continua e permanente, competenze e culture professionali e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà regionale.

Art. 2
(Destinatari)

1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di condizioni sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e servizi e sono riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo, sia individuale che associato, imprenditoriale o libero-professionale.
2. Alle attività di orientamento e di formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, o nell'ambito di specifici programmi.
3. La Regione garantisce la partecipazione alle iniziative di orientamento e formazione professionale di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo.

Art. 3
(Offerta di formazione)

1. La Regione, sentite le Province, al fine di

orientare l'organizzazione del sistema formativo e dell'orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle Province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l'organizzazione dell'offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d'area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.

2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi:
 - a) all'attuazione di efficaci politiche attive del lavoro, attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, destinate a quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di riqualificazione e di riconversione, destinate a quanti abbiano bisogno di conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;
 - b) alla promozione di nuove occasioni di impiego, ivi compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi alla occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;
 - c) alle politiche sociali, nel quadro delle norme che le regolano, con particolare riferimento alla formazione relativa a soggetti svantaggiati, alla promozione dell'integrazione sociale e delle pari opportunità, ai fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica, all'inseri-

- mento dei lavoratori in mobilità, dei cas-sintegrati e dei disoccupati di lunga durata;
- d) al miglioramento dell'occupabilità e dell'adattabilità delle aziende e dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione continua e permanente, all'apprendistato, ai contratti di formazione-lavoro;
- e) alla promozione territoriale, in raccordo con la programmazione negoziata, con particolare riferimento:
- 1) ai progetti integrati di sviluppo territoriale o settoriale;
 - 2) alla promozione di iniziative locali e di patti territoriali per l'occupazione, ai contratti d'area e ai programmi di distretto;
 - 3) ai programmi comunitari per lo sviluppo dell'occupazione, nell'ambito di nuovi servizi e di nuovi bacini di impiego;
- f) all'integrazione con i diversi sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione integrata superiore e l'assolvimento dell'obbligo di frequenza in attività formative;
- g) alla promozione e sviluppo del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità, con attenzione particolare anche allo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale;
- h) a nuove filiere formative tra cui quelle riconducibili:
- 1) ai bisogni di formazione nella pubblica amministrazione, alla formazione avanzata e superiore, a specifici bisogni formativi collegati al conseguimento di particolari patenti di mestieri o di autorizzazione all'esercizio di specifiche attività;
 - 2) a modalità particolari di formazione professionale, anche individualizzate o a distanza e non legate a una struttura corsuale, realizzate sul territorio regionale, nazionale ed estero, tra cui borse di formazione e di lavoro, tirocini di formazione e di orientamento,

stages formativi, piani di inserimento professionale;

- 3) ad azioni di partenariato transregionale, per la valorizzazione e l'arricchimento delle esperienze regionali e per sperimentare forme di collaborazione e di iniziative comuni;
 - 4) ad attività di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all'integrazione nell'Unione europea, o di aiuto ai paesi in via di sviluppo.
3. La Regione attiva programmi o progetti di rilevanza regionale qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, ivi compresi gli interventi nell'ambito della formazione tecnico-professionale superiore.

Art. 4

(Servizi di orientamento)

1. La Regione, di concerto con le Province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l'altra della vita, favorendo le scelte individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, gli interessi e le prospettive occupazionali.
2. La Regione a tal fine promuove l'attuazione sul territorio di servizi di orientamento professionale, finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte autonome e consapevoli, per l'inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative.

Art. 5

(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. La Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e

delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. All'Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;
 - b) la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche;
 - c) la predisposizione e la diffusione di note periodiche che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;
 - d) la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative emergenti dal territorio.

3. Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di università, di istituti di ricerche, delle Camere di commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e di esperti particolarmente qualificati.

Art. 6
(Azioni di supporto)

1. La Regione, per riqualificare, ammodernare e innovare il sistema regionale di formazione e con la finalità di rendere all'utenza un servizio sempre più fruibile ed efficace,

promuove iniziative di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica e di garanzia del diritto alla formazione.

TITOLO II
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
ALLE PROVINCE

Art. 7
(Principi per il conferimento
delle funzioni)

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di formazione e orientamento professionale, come definite con la presente legge e con esclusione delle competenze attribuite espressamente alla Regione, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali, quanto al governo e alla gestione responsabile delle risorse e all'introduzione di innovazioni nel sistema formativo.

2. La Regione, nell'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'economia pugliese, anche al fine di valorizzare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l'occupazione, a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

3. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione annuale sull'attività compiuta.

Art. 8
(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono, con le modalità di cui all'articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell'attività formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.
2. Sono attribuite alle Province in particolare le funzioni relative:
 - a) alla gestione dei finanziamenti per la realizzazione di tutti gli interventi formativi e di orientamento da realizzare nell'ambito del territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o a finanziamento statale, con esclusione di quelli di particolari rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lett. a), alla diretta responsabilità regionale;
 - b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni per l'affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti;
 - c) all'attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo svolgimento delle attività, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti assegnati;
 - d) alla vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, ivi compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione;
 - e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici, per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative, e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le modalità che verranno fissate con apposite direttive dall'Assessorato regionale alla formazione professionale;

- f) alla verifica amministrativo-contabile e al riscontro dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori delle attività formative svolte sul territorio;
- g) all'autorizzazione delle attività di formazione professionale, autonomamente finanziate, nell'ambito delle direttive emanate dall'Assessorato regionale alla formazione professionale, e alle relative attività di gestione e vigilanza.

Art. 9
(Agenzie per la formazione e l'orientamento professionale)

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una Agenzia per la formazione e l'orientamento professionale, ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10
(Mediateca provinciale)

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita mediateca operante in ambito provinciale, quale strumento per i servizi formativi a studenti, docenti, aziende, enti e istituzioni.
2. Le Province possono attivare quanto previsto al comma 1 solo con risorse proprie.

Art. 11
(Modalità per l'attivazione del processo di conferimento delle funzioni)

1. La Regione garantisce, con le procedure e modalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province e individua i beni e le risorse da ripartire tra di esse.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, può essere graduale, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2002. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Vedi anche l'art. 21 della l. r. 20/02 "Centro di formazione professionale CNOS riconoscimento costi sostenuti dalla Provincia di Lecce".

Art. 12
(Beni mobili e immobili
per l'esercizio delle funzioni)

1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all'esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 22/2000.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Settore demanio e patrimonio, d'intesa con il Settore formazione professionale, procede alla ricognizione dei beni mobili e immobili da trasferire e redige appositi elenchi distinti per provincia.
3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili e immobili saranno definite in un regolamento di attuazione che sarà approvato, sentite le Province, dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2002.
4. Il trasferimento dei beni mobili e immobili si conclude con l'accettazione formale da parte delle Amministrazioni provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese per la relativa manutenzione.

Art. 13
(Assegnazione di personale
per l'esercizio delle funzioni)

1. Il conferimento alle Province di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta l'assegnazione di personale del ruolo regionale, con le modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 22/2000.
2. Restano salvi gli effetti determinati dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n.32; conseguentemente il personale ex CNOS di Lecce, già transitato alla Provincia di Lecce nel ruolo unico ad esaurimento in virtù di appositi atti deliberativi della Giunta regionale e della Giunta provinciale di Lecce, rimane assegnato alla Provincia di Lecce e verrà utilizzato per le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 14
(Coordinamento con le Province
nell'esercizio delle funzioni)

1. E' istituita la Conferenza permanente fra Regione e Province per l'attuazione della presente legge.
2. Fanno parte della Conferenza permanente l'Assessore regionale alla formazione professionale e gli Assessori alla formazione professionale delle Province.
3. La Conferenza monitora e valuta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento a procedure, modalità e tempi.
4. La Conferenza è convocata dall'Assessore regionale alla formazione professionale, che la presiede, o su richiesta di almeno due Province.

Art. 15
(Potere sostitutivo)

1. Qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e procedure previste all'articolo 14 della l.r. 22/2000.

TITOLO III
RUOLO E FUNZIONI
DELLA REGIONE

Art. 16
(Funzioni)

1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell'orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e in raccordo con i servizi dell'impiego.
2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.
3. Sono riservati a tal fine alla Regione:
 - a) i rapporti e le intese con l'Unione europea;
 - b) il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;
 - c) i rapporti e le intese con le strutture centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università;
 - d) la programmazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di formazione professionale comunque svolte nel

proprio territorio, attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le Province;

- e) la programmazione, sentite le Province, dell'offerta formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi nazionali e in sintonia con le scelte prioritarie operate con l'Unione europea per quelle da essa cofinanziate;
 - f) la programmazione, sentite le Province e il sistema scolastico e universitario, dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la valutazione dei risultati degli interventi a essa collegati;
 - g) la definizione di criteri, modalità, tempi e procedure per le attività di vigilanza e di rendicontazione;
 - h) il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati;
 - i) la definizione degli standards formativi.
4. La Regione svolge ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello regionale, e in particolare:
 - a) l'attuazione di interventi di particolare rilevanza, innovatività e sperimentali, individuati con specifici atti di programma, che vengono riservati alla competenza regionale, e le relative funzioni di vigilanza e controllo;
 - b) la definizione delle modalità per la certificazione e per l'accreditamento delle strutture formative e la gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate.

Art. 17
(Rapporti con le imprese)

1. Per l'attuazione delle attività di orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stages e tirocinio, la Regione e le Province promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, intese, accordi e convenzioni con le associazioni

imprenditoriali, organizzazioni sindacali e società di lavoro interinale e temporaneo.

2. A integrazione delle attività di formazione, nelle strutture del sistema di formazione professionale, la Regione e le Province favoriscono le esperienze aziendali di stages e di tirocinio svolte durante o a conclusione dei percorsi formativi degli allievi dei corsi di formazione professionale.

Art. 18

(Rapporti con la scuola)

1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per:
 - a) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - b) la realizzazione di interventi integrati rivolti a soggetti adulti con speciale riferimento a quelli a bassa scolarità;
 - c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell'istruzione e della formazione;
 - d) la realizzazione di corsi post-qualifica e post-diploma;
 - e) l'integrazione tra orientamento professionale e orientamento scolastico, a beneficio anche delle persone svantaggiate;
 - f) lo sviluppo di tirocini di formazione e di orientamento in impresa;
 - g) i corsi di orientamento al lavoro e di formazione per l'apprendistato;
 - h) la definizione, la progettazione e la realizzazione di moduli formativi per alunni delle scuole, all'interno delle modalità e dei percorsi previsti nel quadro dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Art. 19

(Rapporti con le università e con le accademie delle belle arti)

1. La Regione, sentite le Province, nel quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le Province e l'Università con l'obiettivo di:
 - a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione professionale, con particolare riferimento alle attività di formazione tecnico-professionale superiore, rivolte a diplomati;
 - b) favorire l'equilibrato sviluppo sul territorio regionale delle iniziative delle università maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti nei diversi ambiti territoriali, con riferimento anche agli standard formativi dell'Unione europea;
 - c) promuovere lo sviluppo della formazione d'eccellenza sotto forma di corsi di specializzazione, master ad alta formazione, destinati a laureati.
2. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia e all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti o specializzazioni, la Regione può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.
3. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio, per la durata del corso da frequentare, per la copertura delle spese di ammissione, frequenza, eventuale copertura assicurativa e di viaggio per raggiungere la sede di realizzazione del corso.
4. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

5. La Regione stipula altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera b/bis, della legge 18 luglio 1993, n. 236, apposite convenzioni con le università, ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento dei diplomi universitari, per gli utenti che frequentano corsi post-diploma di perfezionamento e di specializzazione.

Art. 20

(Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione)

1. Al fine di concorrere a realizzare l'integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell'istruzione, l'Assessorato regionale alla formazione indice, annualmente, una Conferenza regionale, alla quale partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nel campo dell'istruzione e della formazione.
2. Alla Conferenza regionale parteciperanno, congiuntamente, la Commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19.

TITOLO IV ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 21

(Programmazione)

1. La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo il metodo della programmazione, con le procedure d'attuazione e di meccanismi previsti dalle fonti finanziarie di approvvigionamento nazionali e comunitarie.

Art. 22

(Affidamento delle attività)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale è determinato attraverso periodici avvisi pubblici da emanarsi e pubblicarsi, a cura della Regione, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sentite le Province, che, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, concorrono alla valutazione dei progetti attraverso opportuni meccanismi valutativi da inserirsi all'interno dei bandi, garantendo i principi di trasparenza e di imparzialità ai sensi della legge 241/1990 e verificando la rispondenza delle proposte alla programmazione dei rispettivi territori provinciali.
2. Per interventi fortemente innovativi a carattere sperimentale o per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza sociale, qualora le specifiche norme di gestione lo consentano, la Regione può procedere all'affidamento diretto alle università o a istituti di ricerca e/o sperimentazione pubblici, in considerazione delle caratteristiche possedute dai soggetti attuatori rispetto alle attività da effettuare.
3. L'affidamento delle attività di formazione e orientamento professionale può avere a riferimento anche una durata pluriennale.

Art. 23

(Organismi attuatori)

1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:
 - a) enti pubblici ed enti privati senza fine di

- lucro, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
- b) consorzi o società consortili di formazione con partecipazione pubblica;
 - c) imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso le stesse;
 - d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;
 - e) agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 9.
2. Le convenzioni sono stipulate a condizione che i soggetti attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in materia di accreditamento e di certificazione delle strutture:
 - a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;
 - b) acconsentano al controllo della Regione e delle Province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della convenzione e sull'utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;
 - c) applichino per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
 3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell'attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate.
 4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risolu-

zione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati. L'organismo attuatore che incorra nella inosservanza di tali disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere attività formative per tre anni consecutivi successivi a quelli in cui è stata commessa l'inosservanza.

Art. 24
(Accreditamento
delle strutture formative)

1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accREDITAMENTO delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall'obbligo dell'accREDITAMENTO i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.
2. L'accREDITAMENTO costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
3. Alla concessione, sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.

Art. 25
(Elenco regionale
delle strutture accreditate)

1. E' istituito, presso il Settore formazione professionale, l'elenco regionale delle sedi operative accreditate per lo svolgimento delle attività formative.
2. L'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.

TITOLO V
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

Art. 26
(Ammodernamento qualitativo
e innovazione del sistema formativo)

1. La Regione persegue il miglioramento e l'ammodernamento qualitativo del sistema di orientamento e di formazione professionale, al fine soprattutto di promuovere la qualificazione, l'occupabilità e la formazione continua delle risorse umane presenti sul territorio, nonché di sostenere l'iniziativa imprenditoriale in chiave di sviluppo della competitività delle imprese e delle opportunità occupazionali.

Art. 27
(Carta dei servizi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Carta della qualità dei servizi e dei diritti/doveri degli utenti dei servizi di orientamento e formazione professionale, cui devono conformarsi, a pena di decadenza, gli enti e altri organismi convenzio-

nati e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività.

Art. 28
(Libretto formativo del cittadino)

1. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite, all'atto della prima iscrizione a un corso di formazione professionale ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, anche su supporto magnetico o elettronico, sul quale viene registrato l'itinerario formativo.
2. Il modello del libretto è definito con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 29
(Accertamento delle competenze)

1. Al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, innanzi a Commissioni d'esame costituite con provvedimento dell'Assessorato provinciale alla formazione professionale, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale, e composte da:
 - a) un funzionario di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo di idoneità da conseguire;
 - b) tre docenti del corso, designati dalla direzione dell'ente gestore;
 - c) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro;

- d) due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Al termine dei corsi di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di valutazione delle competenze acquisite, con le modalità che saranno stabilite dall'Assessorato regionale alla formazione professionale, comunque garantendo condizioni di terzietà nella valutazione.
3. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.
4. Ai componenti delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive che la Giunta regionale emanerà per la realizzazione delle attività formative.

Art. 30
(Certificazione delle competenze)

1. Le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante lo svolgimento di una attività lavorativa o la frequenza a moduli di formazione continua o mediante attività di tirocinio, sono certificate, anche su richiesta degli interessati, dalla Regione o dalle Province, secondo le rispettive competenze, nei modi previsti da apposite direttive da assumere nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia.
2. La Regione o le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che consentano l'acquisizione di competenze relative a una professionalità non compiuta,

rilasciano certificazioni a valere quale credito formativo, secondo le norme che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della normativa nazionale.

Art. 31
(Crediti formativi)

1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.
2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione del valore provvede l'istituzione educativa e formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con l'istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.

Art. 32
(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione assume l'efficacia occupazionale, l'efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della formazione professionale. A tal fine individua, quale indirizzo generale per la realizzazione delle attività, l'ottimale impiego delle risorse per poter garantire l'economicità dei servizi erogati e la soddisfazione dei destinatari diretti e indiretti delle azioni attuate.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione provvede a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un insieme di metodologie e strumenti per la valutazione del sistema regio-

nale di formazione professionale, a tal fine determinando parametri di valutazione della efficacia e della efficienza degli interventi formativi realizzati, provvedendo altresì alla individuazione di adeguati meccanismi di rilevamento e monitoraggio dei processi e dei risultati.

3. La Regione provvede, entro il 30 marzo di ogni anno, con la collaborazione delle Province, alla realizzazione di un rapporto annuale sullo stato del sistema formativo, provvedendo, in particolare, alla valutazione, articolata a livello regionale e provinciale, dei risultati fisici e finanziari e di impatto e di risultato conseguiti, indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi e, ove non fossero raggiunti, le motivazioni e i rimedi proposti.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

Art. 33 (POR Puglia 2000 2006)

1. Per l'attuazione delle iniziative previste nel POR Puglia 2000 2006 si applicano le norme contenute negli articoli da 42 a 51 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.
2. Per tali attività, una volta effettuate dall'Assessorato regionale alla formazione professionale le procedure di selezione dei progetti presentati sulla base delle chiamate per avviso pubblico disposte, la fase di gestione delle iniziative viene affidata alle Province, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 22 della presente legge.

Art. 34 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27)

1. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo

1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale scadenza decorrono, conseguentemente, i termini per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001.

2. L'espressione pensione di vecchiaia contenuta nei commi 3 e 5 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001 è sostituita con l'espressione compimento del sessantacinquesimo anno di età .
3. La modifica di cui al comma precedente opera anche per il calcolo della indennità una tantum da corrispondere agli operatori di sesso femminile, già iscritti nei soppressi albo ed elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio ai sensi della l.r. 27/2001. A tal fine, gli enti gestori da cui i predetti operatori dipendevano ritrasmetteranno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tabulati di cui al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001, rettificati.

Art. 35 (Regolamenti di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione della Giunta regionale, provvede a emanare appositi regolamenti di attuazione, di applicazione delle materie oggetto della presente legge.

Art. 36 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

- legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25;
- legge regionale 17 giugno 1983, n. 9;
- legge regionale 10 dicembre 1983, n. 21;
- legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8;
- legge regionale 26 marzo 1985, n. 12;
- legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5;
- legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8;
- legge regionale 8 settembre 1988, n. 26;
- legge regionale 23 agosto 1993, n. 18;
- legge regionale 11 gennaio 1994, n.1 - articolo 5, commi 1 e 2;
- legge regionale 19 luglio 1994, n. 26;
- legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 - articolo 4;
- legge regionale 3 novembre 1994, n. 33;
- legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 - articolo 14, commi 1 e 2;
- legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - articolo 3;
- legge regionale 28 aprile 1995, n. 28;
- legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 - articolo 20;
- legge regionale 18 dicembre 1996, n.27 - articolo 14, commi 4 e 5;
- legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29;
- legge regionale 28 marzo 1997, n. 11;
- legge regionale 28 marzo 1997, n. 12;
- legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 - articolo 19;
- legge regionale 12 dicembre 1997, n. 20;
- legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - articolo 3, commi 2, 3 e articolo 7;
- legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - articolo 21;
- legge regionale 31 luglio 1998, n. 21;
- legge regionale 14 gennaio 1999, n. 1 - articolo 3;

- legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 - articolo 24;
- legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 - articolo 3, comma 3;
- legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - articolo 60;
- legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 - articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Art. 37

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di assegnazioni di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.
2. Alla determinazione delle quote regionali di cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.
3. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 34 della presente legge si farà fronte entro i limiti delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici stanziamenti disposti con l'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2001.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 16**Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 9 articoli, prevede la individuazione di aree riservate ai fumatori, vieta il fumo nelle strutture sanitarie, attribuisce al datore di lavoro la responsabilità dell'osservanza del divieto. Istituisce il certificato di qualità dell'aria, attribuito agli esercizi pubblici in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria. Indica le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della legge.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere
- Enti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi di trasporto
- Imprese
- Enti pubblici

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 16**Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico .**

(Pubblicata nel BURP 9 agosto 2002, n. 104)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge ha la finalità di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei locali pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro.
2. La presente legge ha altresì la finalità di tutelare dai danni alla salute derivanti dal fumo passivo i pazienti delle strutture sanitarie e i minori.

**Art. 2
(Divieto di fumare)**

1. E' vietato fumare nei locali pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico. E' altresì vietato fumare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone.

**Art. 3
(Aree riservate ai fumatori)**

1. Nei locali e nei luoghi di cui all'articolo 2 possono essere riservate ai fumatori apposite aree nelle quali non vige il divieto di fumare.
2. Le aree nelle quali non vige il divieto di fumare devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire il ricambio di aria secondo modalità definite con apposita determinazione, emanata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dall'Assessorato regionale alla sanità.

**Art. 4
(Strutture sanitarie)**

1. Il direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i titolari delle strutture sanitarie private sono responsabili dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle strutture sanitarie e dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3.
2. Con apposito regolamento aziendale sono definite le modalità per:
 - a) individuare i responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza del divieto di fumare;
 - b) definire le aree, diverse da quelle destinate alla degenza o alle attività sanitarie, dove non vige il divieto di fumare;
 - c) definire le strutture organizzative destinate a raccogliere e a dare seguito alle denunce degli utenti relative al divieto di fumare.
3. Al dipendente della struttura sanitaria che viola il divieto di fumare previsto dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 1032,91. In caso di recidiva può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione del rapporto di lavoro fino a trenta giorni.
4. Il mancato esercizio da parte del direttore generale della responsabilità prevista al comma 1, comunque accertato, costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le violazioni.

5. Il rispetto dei divieti stabiliti dalla presente legge costituisce uno dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5
(Luoghi di lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro disciplinano le modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge nei luoghi di lavoro.
2. Il datore di lavoro è responsabile dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro può nominare uno o più incaricati per il controllo del rispetto dei divieti previsti dalla presente legge.

Art. 6
(Mezzi di trasporto)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per dare attuazione ai divieti previsti dalla presente legge nei mezzi di trasporto di proprietà di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico.

Art. 7
(Certificazione della qualità dell'aria)

1. Con decreto del Presidente della Giunta, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello regionale, è istituito il certificato di qualità dell'aria.

2. Il certificato di cui al comma 1 è attribuito agli esercizi pubblici i quali risultino in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria dei locali pubblici o aperti al pubblico stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2, cui è stato attribuito il certificato di qualità, possono utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

1. All'adeguamento dei luoghi e dei locali alle prescrizioni previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 1 non si sia provveduto all'adeguamento prescritto dalla presente legge per la predisposizione di apposite aree per fumatori, resta fermo il divieto assoluto di fumare nei luoghi e nei locali di cui all'articolo 2.

Art. 9
(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, chiunque violi il divieto di fumare previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00.
2. E' istituito il capitolo in entrata epigrafato Sanzioni relative al mancato rispetto della legge ; è istituito, altresì, il capitolo in uscita epigrafato Somme rivenienti da sanzioni della legge e da riversare alla ricerca contro il cancro.

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2002, N. 17**Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2001****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 11 articoli, approva il rendiconto dell'anno finanziario 2001. Ad essa è allegato il conto consuntivo.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2002, N.17**“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2001”.**

(Pubblicata nel BURP 28/08/2002, n.106)

**TITOLO I
NORME DI RENDICONTO****Art. 1****(Approvazione del rendiconto 2001)**

1. E' approvato l'allegato rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001 della Regione Puglia, secondo le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2**(Entrate e Spese di competenza)***Omissis***Art. 3****(Riepilogo entrate e spese di competenza)***Omissis***Art. 4****(Risultato finanziario della competenza 2001)***Omissis***Art. 5****(Situazione residui attivi)***Omissis***Art. 6****(Situazione residui di stanziamento al 31.12.2001)***Omissis***Art. 7****(Situazione residui passivi propri al 31.12.2001)***Omissis***Art. 8****(Fondo di cassa)***Omissis***Art. 9****(Situazione finanziaria complessiva)***Omissis***Art. 10****(Residui passivi perenti)***Omissis***Art. 11****(Conto patrimoniale)***Omissis*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2002, N. 18**Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 38 articoli, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale in attuazione delle disposizioni della Legge Cost. 3/2001. Dopo avere dato le definizioni, ripartisce le competenze tra Comuni, Province (e ove istituita la Città Metropolitana) e la Regione in relazione ai rispettivi ambiti territoriali. Istituisce il fondo regionale trasporti (FRT). Determina i servizi minimi. Detta le norme per l'attuazione del piano regionale trasporti (PRT), aggiornato ogni cinque anni e per il piano triennale dei servizi (PTS). Definisce i piani provinciali di bacino (PPB), validi cinque anni, e i piani urbani del traffico (PUT). Individua le forme di gestione dei servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie, le procedure per l'affidamento dei servizi, quelle per il subaffidamento e l'affidamento dei servizi speciali. Detta norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza prevede la individuazione di aree riservate ai fumatori, vieta il fumo nelle strutture sanitarie, attribuisce al datore di lavoro la responsabilità dell'osservanza del divieto. Istituisce il certificato di qualità dell'aria, attribuito agli esercizi pubblici in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria. Indica le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della legge.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere
- Enti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi di trasporto
- Imprese
- Enti pubblici

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2002, N. 18**“Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”**

(Pubblicata nel BURP 4 novembre 2002, n. 189)

**TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI****Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico d’interesse regionale e locale con le seguenti finalità:
 - a) applicare le norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato e integrato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;
 - b) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intero territorio regionale;
 - c) perseguire la razionalizzazione e l’efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91;
 - d) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi

energetici e dei fattori d’inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Nella presente legge si indica con d. lgs. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs. 158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, la legge 15 maggio 1997, n. 127, con d.lgs. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e con d.lgs. 400/1999 il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, con la legge 3/2001 la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” e con la legge 166/2002 la legge 1° agosto 2002, n. 166. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.
2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni, con offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a particolari categorie. I servizi di TPRL sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dell’articolo 18. Non sono servizi di TPRL i servizi di trasporto

collettivo riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Si definisce "linea" l'unità elementare di TPRL individuata:
 - a) dai centri serviti;
 - b) dal percorso;
 - c) dal programma di esercizio;
 - d) dalla finalità della domanda di trasporto prevalentemente soddisfatta.
 4. Si definisce "rete" l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.
 5. Si definisce "bacino" l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.
 6. I servizi di TPRL si distinguono:
 - 1) in relazione al modo del trasporto, in:
 - a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
 - b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
 - c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
 - d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità e con elevata frequenza di servizio;
 - e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 422/1997;
 - f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di terminali ferroviari;
 - g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;
 - h) aerei ed elicotteristici, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
 - i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai punti precedenti;
 - 2) in relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto, in:
 - a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche appartenenti a particolari categorie, per esigenze di mobilità a carattere continuativo;
 - b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;
 - c) turistici, per trasporto di viaggiatori per prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;
 - d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo connesse a eventi particolari, di durata non superiore a un mese.
7. I servizi automobilistici si distinguono:
 - 1) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità, in:
 - a) urbani, se si svolgono nell'ambito di centri urbani senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;
 - b) suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti fermate;
 - c) interurbani, se collegano più centri con percorsi senza frequenti fermate;
 - 2) in relazione all'ambito amministrativo in cui si svolgono, in:
 - a) comunali, se collegano centri appartenenti allo stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni limitrofi;

- b) provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di province o regioni finitime;
- c) interprovinciali, se collegano centri appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di regioni finitime;
- d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche ad una regione finitima, con prevalenza di percorso nella regione Puglia.

TITOLO II COMPETENZE E RISORSE

Art. 3 (Ripartizione delle competenze)

1. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari e filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.
2. Le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.
3. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 422/1997, nonché le

seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

- a) individuazione degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto mediante la redazione del piano regionale trasporti;
- b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui all'articolo 4;
- c) programmazione degli investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 9 e i programmi regionali degli investimenti di cui all'articolo 10;
- d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del Titolo VI della presente legge;
- e) definizione del bando di gara, dei criteri di aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da sottoscrivere fra la Regione Puglia, gli enti locali di cui ai commi 1 e 2 e gli aggiudicatari delle medesime gare di TPRL;
- f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 23;
- g) definizione dei criteri per la quantificazione degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione annuale;
- h) definizione dei criteri per la quantificazione degli organici del personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi;
- i) definizione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 422/1997, e dal Piano regionale dei trasporti;
- l) concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e monitoraggio della domanda servita e degli indicatori di

- efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
- n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 24.
4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di propria competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.
5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente locale individuato con i criteri di cui all'articolo 16, comma 6.
6. Nel caso di reti di servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi e aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5.
2. Il FRT è articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'articolo 5 della presente legge;
- b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
- c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997;
- d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie;
- e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.
3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e incrementate delle proprie.

Art. 4

(Ripartizione delle risorse)

1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT), destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e da risorse proprie.

Art. 5
(Servizi minimi)

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del d.lgs. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto, monitorata con continuità a cura dell'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 25. I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1.
3. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore regionale ai trasporti, verificati anche i piani provinciali di bacino esistenti, elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di venti giorni tramite lettera raccomandata:
 - a) le Province, i Comuni capoluogo, le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCCEM, ai fini dell'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 422/1997;
 - b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;
 - c) le organizzazioni sindacali confederali e del settore del trasporto;
 - d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;
 - e) la società Trenitalia s.p.a..

I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di

trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di determinazione dei servizi minimi di TPRL.

4. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.

Art. 6
(Servizi aggiuntivi)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l. 97/1994, possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. L'intesa di cui al comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

Art. 7

(Piano regionale trasporti)

1. Il Piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano generale trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 25.
2. Il PRT è redatto in accordo alle linee guida indicate dal Piano generale dei trasporti ed è articolato per modalità del trasporto, tra loro integrate, e definisce in particolare:
 - a) la dimensione, le caratteristiche e le necessità della domanda di trasporto regionale e interregionale, passeggeri e merci, alla data di riferimento del piano e agli orizzonti futuri di 5 e 10 anni;
 - b) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto all'orizzonte temporale attuale e di previsione;
 - c) la struttura, le prestazioni e le funzioni delle singole reti infrastrutturali e la loro integrazione fisica e funzionale;
 - d) la struttura, le prestazioni e le funzioni dei nodi di interscambio passeggeri e merci deputati all'integrazione modale e all'efficienza di ciascun modo di trasporto;
 - e) gli obiettivi, le procedure e i vincoli per il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale;
 - f) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
 - g) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;

- h) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;
- i) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
- l) il sistema di monitoraggio della domanda e dei servizi di trasporto.

3. L'Assessorato regionale ai trasporti, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'art. 25 e di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT, tenendo conto della programmazione degli enti locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 11.
4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è approvata dalla Giunta regionale. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT. La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani di settore.

Art. 8

(Piano triennale dei servizi)

1. Il Piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e nell'ambito degli obiettivi del PRT, definisce:
 - a) l'insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 6;
 - b) l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 16, comma 6;
 - c) i servizi speciali ai sensi dell'articolo 18;
 - d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;

- e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10;
 - f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI della presente legge.
2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, che si esprimono entro quindici giorni, e previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'articolo 5, comma 3, anche con separati provvedimenti riguardanti parti del sistema complessivo. Per l'elaborazione del PTS la Giunta regionale può incaricare consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore.

Art. 9
(Accordi di programma
per gli investimenti)

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in particolare:
 - a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
 - c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
 - d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;
 - e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei soggetti privati coinvolti.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi dall'Assessore ai trasporti, che indice apposita conferenza dei servizi. Gli accordi di programma sono approvati dalla Giunta regionale.
3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le

imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Programmi regionali di investimenti
con risorse vincolate)

1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.
2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura massima dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.
3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:

- a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;
- b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta. L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita V_x viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore V_0 , al momento della alienazione, del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:
- $$V_0 (1 - 0,18x + 0,009x^2)$$
- per x minore di 10 anni ;
- c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).
4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.

Art. 11

(Piani provinciali di bacino)

1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in dettaglio:
- a) i programmi di esercizio dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 18;
- b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);
- c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI della presente legge;
- d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n.10;
- e) i piani della viabilità e della modalità provinciale.
2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3 e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.
3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2. Ove i competenti Consigli provinciali non approvassero le modifiche resesi necessarie in ottemperanza all'aggiornamento del PRT, la Giunta Regionale, previa diffida, dispone con propri provvedimenti, entro i successivi 45 giorni, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi.
4. I piani di bacino sono aggiornati di norma ogni cinque anni e comunque con un anticipo di sei mesi sull'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, preventivamente comunicato formalmente dalla Giunta regionale, con almeno 12 mesi di anticipo.

Art. 12
(Piani urbani del traffico)

1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I PUT studiano la mobilità urbana nell'ambito comunale e intercomunale (previa intesa con i relativi enti), sia passeggeri sia merci, e individuano misure di carattere normativo e organizzativo della mobilità ai fini della sicurezza della circolazione, della fluidificazione del traffico, del risparmio energetico, della minimizzazione dell'impatto ambientale, della integrazione modale con i servizi di trasporto collettivo e del miglioramento della qualità dell'offerta complessiva di trasporto nel breve periodo.
3. I PUT possono essere integrati dai Piani urbani della mobilità, così come definiti nel Piano generale dei trasporti, al fine di determinare l'assetto efficiente dell'offerta di trasporto in relazione alle caratteristiche della domanda di medio periodo.
4. I Comuni di cui al comma 1 trasmettono preventivamente il PUT e gli eventuali Piani della mobilità alla Regione e alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
5. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L. 104/1992 e dell'articolo 13 della l.r. 10/1997.

TITOLO IV
GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 13
(Obiettivi generali)

1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:
 - a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità regionale;
 - b) ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche attribuite al comparto, massimizzando il ruolo dei privati nella gestione delle infrastrutture e dei servizi, in una visione di efficienza ed efficacia dei risultati;
 - c) introdurre elementi di periodico raffronto concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti monopolistici;
 - d) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91;
 - e) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione e gestione dei servizi;
 - f) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione, le Province e i Comuni possono partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali controllate/partecipate, solo con quote/azioni minoritarie a società o consorzi per la gestione di TPRL. La partecipazione complessiva degli enti pubblici, come sopra richiamati, è da considerarsi quale sommatoria degli enti partecipanti e non può superare, entro la fine del periodo transitorio disposto dall'articolo 34, la percentuale massima del cinquantuno per cento del capitale sociale delle aziende che gestiscono servizi di TPRL. In ogni caso, gli statuti societari dovranno contenere

espressamente la previsione di cui al precedente comma 1, lettera e).

3. La cessione delle quote azioni sarà effettuata esclusivamente mediante procedure a evidenza pubblica.

Art. 14
(Forme di gestione)

1. I servizi di TPRL, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997, sono gestiti attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica, di cui all'articolo 16 della presente legge, o mediante autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 15
(Gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie)

1. I servizi di trasporto sono affidati dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 16, comma 7, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo 16, regolando il rapporto con contratto di servizio, il cui schema deve essere allegato al capitolato di gara.
2. I servizi di TPRL sono affidati in via:
 - a) provvisoria, quando sussistono necessità di verifica dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse all'individuazione delle reti di cui all'articolo 16, comma 8, della durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più di tre volte;
 - b) definitiva, della durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi

metropolitani, ferroviari, marittimi ed elicotteristici di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).

3. L'affidamento per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è rilasciato dalla Regione ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del d.lgs. 112/1998 ed è provvisorio o definitivo, con durate pari a quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 16
(Procedure per l'affidamento dei servizi)

1. L'affidamento per la gestione di servizi di TPRL o di infrastrutture ferroviarie è rilasciato dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del d.lgs. 158/1995, previa definizione degli standard qualitativi, ambientali e di sicurezza. Per gli affidamenti provvisori è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 158/1995. Alle gare pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 23 del d.lgs. 158/95.
2. L'Ente affidante istituisce un proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 158/1995, sulla base del valore annuale dell'entità della produzione dei servizi, comprensivo del corrispettivo per l'esercizio o per l'infrastruttura, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in assenza di quest'ultimo, non inferiore al costo delle retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione dei servizi di trasporto in gara. Il valore annuale dell'entità della produzione dei servizi è riferito, a scelta del concorrente, all'ultimo anno o alla media dell'ultimo triennio antecedenti l'indizione del bando di gara. In prima applicazione la presente norma non si applica alle procedure concorsuali che prevedono l'affi-

damento della gestione dei servizi ferroviari di TPRL o di infrastrutture ferroviarie.

3. Sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non opera per le prime gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi forniti dalle società partecipanti alle gare.
4. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b), del d.lgs.158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) economico (max 35 punti) per la valutazione, con punteggio nell'ordine:
 - 1) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico (max punti 5);
 - 2) del programma di esercizio offerto e della relativa ottimizzazione dei servizi posti a base di gara e degli eventuali servizi di trasporto aggiuntivi conseguentemente offerti oltre a quelli minimi a base della gara (max punti 25);
 - 3) dell'impegno a sub affidare, ai sensi dell'art. 17, quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in gara (max punti 5);
 - b) qualitativo (max punti 65), per la valutazione, con punteggio nell'ordine:
 - 1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico già esercitati e rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 10);
 - 2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi

di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli o velivoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per il confort del viaggio e per il trasporto di disabili, nonché di capitali propri finalizzati, senza vincoli di compensazione, per investimenti in rinnovo del parco rotabile dei servizi posti in gara e per interventi in qualità e confort del trasporto e per il miglioramento delle caratteristiche qualitative del servizio, nell'ambito della salvaguardia ambientale dando, per i servizi urbani, preferenza a quelli previsti al comma 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194; della disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, di cui all'articolo 30 (max punti 25);

- 3) della eventuale dotazione propria di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara (max punti 10);
- 4) del sistema di informazione e bigliettazione al pubblico dei servizi offerti (max punti 20).

Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi di trentacinque punti per l'economico e sessantacinque punti per quello qualitativo. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale il concorrente che ha ricevuto il miglior punteggio dalla somma dei punti a.2) e b.2) precedenti. Nell'ipotesi di ulteriore parità si procede alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite del dieci per cento, se riferiti a nuovi servizi posti in gara, nonché, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti e con trasferimento del personale addetto, il limite del cinque per cento dell'importo a base di gara.

6. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione di servizi di TPRL è quantificato nella misura dei costi medi di rete definiti dal Piano triennale dei servizi e confermati dalla Giunta regionale in fase di bando di gara.

7. Gli affidamenti definitivi dei servizi di TPRL sono rilasciati per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma 4, della presente legge, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3 della presente legge. Nel caso di reti di servizi ferroviari, automobilistici, tranviari o filovari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale affidante viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati e l'Osservatorio della mobilità, sulla base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di interesse, l'affidamento della rete viene attribuito dalla Giunta regionale.

8. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del PTS di cui all'articolo 8 e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e dell'organizzazione ottimale dell'offerta per l'erogazione dei servizi. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e integrativi nonché quelli aventi esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie, così come definiti dal Piano triennale dei servizi.

9. Nell'ambito dell'affidamento rilasciato per una rete di servizi automobilistici e ferroviari, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre, con onere a carico del proprio bilancio, previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:

- a) trasformazioni dei servizi affidati in servizi speciali ai sensi dell'articolo 18;
- b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;
- c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti.

Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, con oneri a totale carico dei propri bilanci, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

10. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.

Art. 17 **(Sub affidamenti)**

1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL può dare in sub affidamento, previa autorizzazione dell'ente affidante, nei cui confronti rimane comunque unico responsabile, quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub affidatari sono individuati dal soggetto sub affidante tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a Euro 400.000,00, al netto di IVA.
2. L'eventuale compensazione è determinata con i criteri di cui all'articolo 16, comma 4.

Il sub affidante stipula con il sub affidatario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all'articolo 19, per quanto applicabili.

3. Il sub affidante ha facoltà di cedere al sub affidatario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n.13 e dell'articolo 10 della presente legge.
4. Il sub affidamento cessa al cessare per qualsiasi causa dell'affidamento, nonché per inadempienze del sub affidatario ai sensi dell'articolo 20, comma 2, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Art. 18

(Autorizzazioni di servizi speciali)

1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al Titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:
 - a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);
 - b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea;
 - c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in aree a domanda debole;
 - d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
 - e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati a utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.
2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico e ferroviario dei quali sia accertata un'utilizzazione media non coerente con le finalità del servizio pubblico, su esplicita valutazione dell'Osservatorio della mobilità, è fatto obbligo all'ente competente di disporre la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per il sub affidamento dall'articolo 17.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti dell'articolo 19, per quanto applicabili. I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali previste per i sub affidamenti con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.
5. I servizi speciali occasionali di cui al comma

1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi nè di stipula del contratto di servizio.

6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
PER L'ESERCIZIO
DEI SERVIZI**

**Art. 19
(Contratti di servizio)**

1. L'esercizio dei servizi di TPRL e la gestione di infrastrutture ferroviarie per l'affidamento o per l'autorizzazione, fatta eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola i rapporti tra il soggetto affidante e il soggetto gestore e che prevede, tra l'altro, i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica per il rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio possono essere revocati secondo le procedure dell'articolo 20. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.
2. I contratti di servizio devono prevedere un

rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi, di un valore non inferiore a 0,35.

3. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti, in misura non superiore al tasso reale di inflazione. L'incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti.
4. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare:
- a) il periodo di validità, comunque non superiore a nove anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
 - b) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio;
 - c) le caratteristiche qualitative minime dei mezzi offerti, in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli, nonché di rispetto della carta dei servizi;
 - d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del Titolo VI e il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli articoli 17 e 18, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 3 del presente articolo;
 - f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lettera e), in caso di sub affida-

- mento, trasformazioni in servizi speciali, modifiche in incremento o riduzione dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 16, comma 9;
- g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonché le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione.
- h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;
- i) le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;
- l) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, fermo restando che nessun indennizzo compete all'affidatario alla scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 20;
- m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- n) il foro competente per eventuali controversie.
5. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare, separatamente, le compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.
6. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle

imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a).

7. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.
8. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Art. 20

(Revoca, decadenza, cessione)

1. Ogni affidamento o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già erogate.
2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico incorre:
- a) nella decadenza di tutti gli affidamenti o autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non

- coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi;
- b) nella decadenza dell'affidamento o dell'autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente affidante; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;
- c) nella decadenza dell'affidamento o dell'autorizzazione quanto ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente. Nel caso di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al soggetto gestore dell'ente affidante ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto;
- d) nella decadenza dell'affidamento quando non ottemperi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto disposto all'articolo 13, comma 2. La Giunta regionale, in caso di mancata osservanza esclude dall'erogazione dei contributi corrispettivi le aziende o consorzi partecipate dalle Province o Comuni. Se l'inosservante fosse la Regione, un "Commissario ad acta" di nomina prefettizia, con proprio decreto, esclude dall'erogazione dei contributi correnti le aziende o consorzi partecipate dalla Regione. A partire dall'anno successivo a quello di uscita dei suddetti enti dalla proprietà come previsto al comma 2 dell'articolo 13 della presente legge è ripristinata la quota di risorsa finanziaria originariamente assegnata.
3. I soggetti titolari di affidamenti o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere ad altro soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A tal fine il soggetto cedente e il soggetto cessionario richiedono la preventiva autorizzazione alla cessione all'ente competente, che verifica il possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente legislazione.
4. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, di più soggetti titolari di affidamenti o autorizzazioni si applicano le disposizioni del comma 3.
5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in affidamento l'ente affidante, previa nuova verifica della pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo strettamente necessario a espletare le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di servizio con altri affidatari di servizi limitrofi o precedenti gestori. La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dell'affidamento. Nel caso di gara deserta o non aggiudicata l'affidamento permane, per una sola volta, in capo al precedente gestore fino all'espletamento della nuova gara.
6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.

Art. 21**(Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza)**

1. I provvedimenti di affidamento o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o a ulteriori servizi, anche limitrofi.
2. Nell'esercizio dei servizi di TPRL le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico locale.
3. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, le commissioni giudicatrici delle gare per il rilascio di affidamenti o autorizzazioni di servizi di TPRL sono composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. La Regione e gli enti locali che detengono quote o azioni partecipative in società o consorzi di gestione di servizi di TPRL, fermo restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 20, comma 2, lettera d), non possono designare propri funzionari quali componenti delle commissioni giudicatrici nelle gare a cui concorrono le predette aziende, società o consorzi. In questo ultimo caso le Giunte dei rispettivi enti affidanti nominano esperti del settore e docenti universitari di ruolo di Ingegneria dei trasporti o di Economia dei trasporti.
4. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale. A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari

regionali e locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.277.

5. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori, su loro richiesta, ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi.
6. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL, con qualsiasi modalità, devono adottare, previa approvazione della Giunta dell'ente affidante, la propria carta dei servizi sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei servizi offerti.

Art. 22**(Subentro nella gestione dei servizi)**

1. Quando la gestione di servizi di TPRL o delle infrastrutture ferroviarie è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento o autorizzazione o per qualsiasi altra causa, a un soggetto denominato "entrante" diverso dal precedente gestore, denominato "uscente", tutto il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n.148.
2. È fatto obbligo al soggetto "uscente" di trasferire al soggetto "entrante" il fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro maturato

fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui all'articolo 19, comma 4, lettera g).

3. Nel caso che il soggetto "entrante" subentri nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto "uscente", fatte salve diverse pattuizioni, le quote di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto "uscente".
4. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali all'esercizio dei servizi e utilizzati dal gestore "uscente" di proprietà degli enti "affidanti" o di società sono assegnati al gestore entrante a fronte di un canone stabilito dagli enti affidanti o dalle società, previo parere dell'UTE territorialmente competente, e indicato nel bando di gara.
5. Il soggetto "uscente" ha l'obbligo di alienare al soggetto "entrante", che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto "uscente". Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto "uscente" intenda alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto "entrante" ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

Art. 23

(Compiti degli enti affidanti)

1. L'ente competente all'affidamento o autorizzazione di servizi di TPRL:
 - a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo e la rispondenza alla carta dei servizi;
 - b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;
 - c) provvede, anche avvalendosi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 e dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997. Per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione all'ente affidante;
 - d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento, dandone comunicazione all'Assessorato regionale ai trasporti;
 - e) trasmette all'Assessorato regionale ai trasporti i dati richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dall'Assessorato medesimo;
 - f) riscuote le tasse di concessione e i contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;
 - g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi

- servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
- h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in particolare:
- l) determina, su richiesta e proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento allegato A) al r.d. 148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale dipendente di importo superiore a Euro 1.000,00, attivabile previo accertamento della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti.
2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), sono esercitate dall'ente competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Compete alla Regione:
- a) provvedere, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 753/1980;
- b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A) del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il Presidente e i componenti del Consiglio di disciplina.
4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i

servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di TPRL.

5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consentono la libera circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva competenza.
6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.

Art. 24 (Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.

Art. 25 (Osservatorio e Agenzia per la mobilità)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione del sistema integrato dei trasporti regionali e di vigilanza dei servizi di TPRL, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, l'Osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti:

- a) rilevare e valutare i dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della valutazione della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
 - b) individuare e monitorare i parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto ambientale, al consumo energetico e alla sicurezza;
 - c) rilevare e analizzare i livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione;
 - d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di servizi di cui all'articolo 2, comma 4;
 - e) verificare il grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proporre interventi migliorativi;
 - f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;
 - g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
 - h) relazionare annualmente alla Giunta regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema dei trasporti;
 - i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.
2. L'Osservatorio per la mobilità si compone di 29 membri:
- a) l'Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di presidente;
 - b) gli Assessori ai trasporti o loro delegati delle Province;
 - c) un rappresentante dell'UPI;
 - d) un rappresentante dell'ANCI;
 - e) il Dirigente del Settore trasporti
 - f) il Presidente dell'ASSTRA;
 - g) il Presidente dell'ANAV;
 - h) il Dirigente del trasporto locale regionale di Trenitalia spa;
 - i) il Presidente della Commissione trasporti della Federazione regionale degli industriali della Puglia;
 - j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
 - k) sei rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
 - l) cinque rappresentanti delle associazioni sindacali confederali firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
 - m) un rappresentante delle organizzazioni del trasporto merci in conto terzi;
 - n) un rappresentante del Politecnico di Bari, indicato dal Rettore tra gli esperti del settore trasporti;
 - o) un rappresentante delle altre università pugliesi, indicato dal Comitato universitario regionale.
- La partecipazione dei componenti alle sedute dell'Osservatorio avviene senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
3. L'Osservatorio della mobilità è convocato dal Presidente di norma una volta l'anno, allo scopo di approvare gli obiettivi delle attività da svolgere e valutare, a consuntivo, i risultati raggiunti nel corso dell'anno, svolti in particolare dall'Agenzia per la mobilità di cui al comma 5.
4. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31, fermo restando l'obbligo di ottemperare.
5. Per le finalità dell'Osservatorio della mobi-

lità è costituita l'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia denominata AREM, con i seguenti compiti e struttura organizzativa:

- a) all'AREM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:
- 1) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti;
 - 2) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
 - 3) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli enti locali;
 - 4) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
 - 5) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
 - 6) gestione della politica tariffaria;
 - 7) elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica;
 - 8) attuazione degli indirizzi del Piano regionale dei trasporti per il sostegno della razionalizzazione logistica;
 - 9) definizione e attuazione di azioni di marketing territoriale per favorire l'installazione nella regione di piattaforme logistiche a valore aggiunto per la distribuzione nei Paesi del Mediterraneo e dell'area balcanica;
 - 10) promozione in Italia e all'estero delle risorse di imprenditorialità, tecnologie e infrastrutture regionali al servizio della logistica;
 - 11) promozione e gestione di progetti innovativi che richiedono una forte concertazione di soggetti pubblici e privati.
- b) l'AREM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di informazione alla clientela e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Osservatorio della mobilità e alla Giunta regionale;
- c) per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto, nell'ambito dell'Osservatorio della mobilità, tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti;
- d) sono organi dell'AREM il Direttore generale, il Collegio dei revisori;
- e) il Direttore generale dell'AREM è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti;
- f) il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai tra-

- sporti, previa deliberazione della Giunta regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale;
- g) il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale;
- h) il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:
- 1) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta regionale, che disciplina il funzionamento dell'Agenzia e ne specifica le funzioni;
 - 2) direzione della struttura;
 - 3) predisposizione del programma annuale delle attività;
 - 4) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - 5) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
 - 6) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
 - 7) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
 - 8) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
 - 9) cura delle relazioni sindacali;
- i) al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;
- l) presso l'AREM è istituito il Collegio dei revisori;
- m) il Collegio dei revisori è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo collegio;
- n) il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'AREM e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia;
- o) la Giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi, all'atto della nomina del collegio stesso;
- p) ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;
- q) la nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso;
- r) le funzioni di controllo sull'AREM sono esercitate dalla Giunta regionale; Sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
1. il bilancio di previsione annuale e poliennale;
 2. gli impegni di spesa poliennale;
 3. il conto consuntivo;
 4. il programma annuale di attività;
 5. il regolamento;
 6. la dotazione organica;
 7. la relazione annuale sull'attività svolta;
- s) gli atti di cui alla lettera r) devono essere inviati, per il tramite dell'Assessorato regionale ai trasporti, alla Giunta regionale corredati del parere del collegio dei revisori;
- t) gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'AREM;

- u) nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali;
- v) il Direttore generale, entro sessanta giorni dalla sua nomina, redige e propone il regolamento dell'AREM;
- z) il regolamento è approvato dalla Giunta regionale e disciplina il funzionamento dell'AREM e in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale regionale, di enti locali o di aziende di trasporto. La struttura dell'AREM deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza e funzionalità;
- w) per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'AREM può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione;
- x) per il funzionamento e la gestione dell'AREM la Regione destina annualmente risorse pari al 3,5 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 26

(Principi generali in materia tariffaria)

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e

federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale.
3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 28. I prezzi minimi dei titoli di viaggio, nonché gli abbonamenti mensili o settimanali dei servizi urbani e suburbani, sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 e con i criteri stabiliti dagli enti competenti.
4. La Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria competenza.
5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

Art. 27

(Titoli di viaggio)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.

2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
 - a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una sola corsa;
 - b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di convalida;
 - c) abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;
 - d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida,
 - e) per eventuali servizi utilizzabili per non più di cinque giorni alla settimana.
3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento limitare la validità degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o il mese di convalida, a un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e quarantadue corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei Comuni, secondo le competenze di cui all'articolo 26, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti.

Art. 28

(Prezzi minimi dei titoli di viaggio)

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lun-

ghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso e per difetto, ai dieci centesimi di Euro fino all'importo di venticinque Euro e all'Euro per importi superiori ai venticinque Euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.

2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 26, comma 1, per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:
 - a) fino a 10 km : 20%
 - b) da 11 a 20 km : 25%
 - c) da 21 a 30 km : 35%
 - d) da 31 a 40 km : 50%
 - e) da 41 a 50 km : 65%
 - f) oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

- a) Fino a 10 km : 30%
 - b) da 11 a 20 km : 40%
 - c) da 21 a 30 km : 50%
 - d) da 31 a 40 km : 60%
 - e) da 41 a 50 km : 75%
 - f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
 6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovrapprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.
 7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 31.
 8. La base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 26, comma 1, è espressa in Euro con almeno quattro cifre decimali.

Art. 29
(Sistema tariffario integrato)

1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con carte multiservizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati. L'eventuale quota partecipativa regionale non può superare il trenta per cento.
3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la Giunta regionale ha facoltà di imporre integrazioni tariffarie tra più imprese di trasporto pubblico con modalità dalla stessa stabilite e sentite le imprese interessate.
4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 27 e 28 riferiti a parametri temporali e zonali.

Art. 30
(Agevolazioni tariffarie)

1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.
2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli

autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:

- a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.

4. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).
5. Le clausole dei contratti "ponte" di servizio relative alle gratuità di viaggi alle categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento alle presenti disposizioni.

TITOLO VII SANZIONI

Art. 31 (Sanzioni agli enti e imprese di trasporto)

1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 a carico dell'ente o impresa inadempiente.
2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitare l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.
3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.
4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio rivenenti dai contratti di servizio e dalle carte dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 32 (Sanzioni agli utenti dei servizi)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se l'utente estingue l'illecito

entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.

2. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.
3. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 55,00 a Euro 250,00, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.
4. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 3 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 3, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, a emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.

TITOLO VIII NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 33 (Contratti Ponte)

1. I contratti ponte di TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore sino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 16 della presente legge. I programmi di esercizio riportati nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo

per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità.

Art. 34

(Avvio delle procedure concorsuali)

1. La Regione e gli enti locali competenti, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di attivare le procedure concorsuali di cui all'articolo 16 della presente legge affinché, a far data dal 1° gennaio 2004, i servizi di TPRL - esclusi i servizi ferroviari - vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui all'articolo 19 della presente legge.
2. I servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno affidati a far data dal 1° gennaio 2004 come previsto dal d.lgs. 422/1997 e d.lgs 400/1999.

Art. 35

(Costituzione A.RE.F.)

1. La Regione Puglia promuove, entro il 31 dicembre 2003, la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Azienda regionale ferroviaria (A.RE.F.) S.p.A.
2. L'A.RE.F. ha le finalità di realizzare un sistema ferroviario regionale coordinato e integrato nel sistema del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci e che promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale.
3. Principi e oggetto sociale della società saranno quelli di partecipare alle gare a evidenza pubblica e gestire l'intera rete dei servizi ferroviari della Regione Puglia. Così costituita, l'A.RE.F. potrà gestire i servizi

ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi strettamente legati all'esercizio ferroviario locale di competenza territoriale della Regione Puglia.

4. Soci dell'A.RE.F. possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.
5. Lo Statuto dell'A.RE.F. è approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13.
6. L'A.RE.F., per meglio integrare e consolidare le proprie finalità intermodali, parteciperà anche a gare del settore automobilistico da esercitarsi nella Regione Puglia e che siano di proprietà degli enti comunali capoluoghi di provincia.
7. Il capitale sociale dell'A.RE.F. in fase di costituzione viene quantificato in Euro 5.200.000,00. La Regione e gli enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2 dell'articolo 13. Sia per la determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che per il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.
8. La composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto dell'A.RE.F. La rappresentanza della Regione è designata dalla Giunta regionale.
9. La rappresentanza della Regione negli organi statuari dell'A.RE.F. relaziona annualmente alla stessa sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull'andamento di gestione economico-finanziaria.
10. La Regione è rappresentata nell'Assemblea dell'A.RE.F. dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo

aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.

Art. 36
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede:
 1. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera a), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552012/2002;
 2. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera b), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552013/2002;
 3. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera c), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552018/2002;
 4. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera d), con gli stanziamenti che saranno iscritti ai capitoli di spesa 551041 e 551042, a seguito di assunzione di mutuo con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi della legge 194/98;
 5. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera e), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552016/2002;
 6. quanto alla spesa prevista all'articolo 33, comma 2, con lo stanziamento iscritto al capitolo 552023/2002;
 7. quanto alla spesa prevista all'articolo 25, con uno stanziamento di Euro 110.000,00 da iscriversi al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la mobilità" mediante contestuale riduzione, di pari importo, dell'autorizzazione di spesa del bilancio di previsione 2002 iscritta al capitolo 3185.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di predisposizione dei bilanci di previsione annuali.

Art. 37
(Obbligo di notifica UE)

1. L'efficacia della presente legge, limitata-mente agli articoli 9 e 10, che prevedono la concessione di aiuti di Stato a finalità regio-nale, è sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia dell'esito dell'esame da parte della Com-missione Europea, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato UE.

TITOLO IX
ABROGAZIONI

Art. 38
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate: la legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e le sue successive modifiche e integrazioni per quanto incompatibili con la presente e, precisamente, il comma 2 del-l'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, l'articolo 15 della legge regio-

nale 13 dicembre 1999, n. 32, l'articolo 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, i comma 1-3-4-5-8-10-11 dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 10, l'ar-ticolo 37 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, la legge regionale 3 aprile 1995, n. 9, l'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2001 n. 32, gli articoli 32, 33 e 35 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e l'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 11.

2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.
3. Norme in contrasto con la presente legge sono, in ogni caso, abrogate.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pub-blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 19**Istituzione dell' Autorità di bacino in Puglia****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 20 articoli, istituisce un'unica autorità di bacino, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali che sul bacino idrografico interregionale Ofanto. L'Autorità di bacino è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa, tecnica, giuridica e contabile. Individua gli Organi dell' Autorità (Comitato istituzionale, Comitato tecnico, Segretario generale, Segreteria tecnica operativa), stabilendone la composizione e i compiti. Fissa i criteri per la predisposizione dei piani di bacino che sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Istituisce la Conferenza intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque e fissa le norme finanziarie per il funzionamento dell' Autorità, anche sotto il profilo degli studi e delle ricerche, stabilendo le percentuali di spesa a carico delle Regioni Puglia (93%), Basilicata (5%) e Campania (2%).

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comuni
- Province
- Comunità montane
- Enti pubblici
- Regione Basilicata
- Regione Campania
- Agenzia protezione ambientale e territorio (APAT)
- Dipartimento per la protezione civile
- Registro italiano dighe (RID)
- Consorzi di bonifica

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all' Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 19**Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia**

(Pubblicata nel BURP 9 dicembre 2002, n. 156)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Delimitazione dei bacini idrografici

**TITOLO II
AUTORITA' DI BACINO**

- Art. 3 - Organi dell'Autorità di bacino
Art. 4 - Comitato istituzionale
Art. 5 - Compiti del Comitato istituzionale
Art. 6 - Comitato tecnico
Art. 7 - Segretario generale
Art. 8 - Segreteria tecnica operativa

**TITOLO III
PIANO DI BACINO
E PROGRAMMA**

- Art. 9 - Piani di bacino
Art. 10 - Programmi triennali
Art. 11 - Schemi previsionali e programmatici
Art. 12 - Conferenza intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque

**TITOLO IV
NORME FINANZIARIE**

- Art. 13 - Spese di funzionamento
Art. 14 - Attività di studio e di ricerca
Art. 15 - Disposizioni finanziarie

**TITOLO V
NORME TRANSITORIE**

- Art. 16 - Sede e Segreteria tecnica operativa

- Art. 17 - Segreteria tecnica e Segretario generale

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 18 - Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 19 - Misure di salvaguardia
Art. 20 - Abrogazione di norme di legge

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Finalità della legge)**

1. La Regione Puglia istituisce, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e secondo la previsione dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, un'unica Autorità di bacino, in seguito denominata "Autorità di bacino della Puglia", con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991, che, per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio regionale con provvedimento n. 110 del 18 dicembre 1991.
2. L'Autorità di bacino, anche per le finalità di cui alle intese interregionali, ispira la pro-

pria azione ai principi della leale cooperazione con le regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 183/1989 e in particolare persegue il governo unitario e integrato dei bacini idrografici e delle risorse a essi collegate, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione per i singoli bacini idrografici regionali e per quello interregionale del fiume Ofanto.

3. L'Autorità di bacino è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e dispone di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, giuridica e contabile.
4. All'Autorità di bacino, per il suo funzionamento e per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme della Regione Puglia.

Art. 2

(Delimitazioni dei bacini idrografici)

1. Le delimitazioni del bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto, nonché dei bacini idrografici regionali pugliesi, indicate nelle planimetrie allegare alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 109 e n. 110 del 18 dicembre 1991, verranno definitivamente elaborate nel rispetto dei criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 1° luglio 1994 e approvate dall'Autorità di bacino e successivamente dalle Giunte regionali delle regioni interessate.

TITOLO II AUTORITA' DI BACINO

Art. 3

(Organi dell'Autorità di bacino)

1. Sono organi dell'Autorità di Bacino:
 - a) il Comitato istituzionale;
 - b) il Comitato tecnico;
 - c) il Segretario generale;
 - d) la Segreteria tecnica operativa.

Art. 4

(Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale è composto:
 - a) dal Presidente della Regione Puglia, che lo presiede, o suo delegato;
 - b) dal Presidente della Regione Basilicata, o suo delegato;
 - c) dal Presidente della Regione Campania, o suo delegato;
 - d) dai Presidenti delle province interessate (Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Avellino, Potenza), ovvero da loro delegati;
 - e) dagli Assessorati regionali all'ambiente, urbanistica e agricoltura e foreste delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'eventuale delega deve essere comunicata all'atto del primo insediamento del Comitato. I Presidenti delle Regioni Basilicata e Campania e delle province di Avellino e Potenza non partecipano alle adunanze con ordini del giorno aventi argomenti attinenti solo ai bacini regionali pugliesi, per cui della loro assenza non si tiene conto nel conteggio delle presenze per la validità delle relative adunanze e deliberazioni di cui al comma 3.
3. Le adunanze e le deliberazioni del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il

voto favorevole del rappresentante della regione che ha competenza territoriale prevalente con riferimento all'oggetto del deliberato. I punti all'ordine del giorno riguardanti il bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto non possono essere portati a delibera qualora sia assente il rappresentante della regione interessata per competenza territoriale all'argomento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Comitato istituzionale approva nella prima adunanza il Regolamento per il suo funzionamento.
5. In caso di inattività o inadempienza del Comitato istituzionale, il rappresentante del Comitato dei ministri promuove la procedura di cui all'articolo 4 della legge 183/1989 ovvero promuove la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di Segretario, il Segretario generale dell'Autorità di bacino.
7. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può invitare alle adunanze del Comitato istituzionale, a titolo consultivo, i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle comunità montane interessate, nonché i Presidenti di enti parchi regionali e nazionali e i Presidenti di consorzi di bonifica interessati..

Art. 5

(Compiti del Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:
 - a) adozione dei progetti dei piani stralcio e di bacino di ciascun sistema idrografico assegnato alla competenza dell'Autorità di bacino in un unico e generale piano di bacino;
 - b) definizione dei criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle componenti che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;
 - c) adozione delle misure di salvaguardia;
 - d) adozione e approvazione dei piani di bacino relativi ai singoli bacini idrografici e dei singoli piani stralcio;
 - e) definizione degli obiettivi su scala di bacino cui deve attenersi il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 183/1989, e di ogni altro programma di intervento demandato all'Autorità di bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali;
 - g) controllo dell'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;
 - h) adozione e approvazione di normative omogenee relative a permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;
 - i) organizzazione delle funzioni attribuite alle province e ai comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo dagli articoli. 25 e 26 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17;
 - j) nomina del Vice Presidente del Comitato istituzionale;
 - k) nomina del Segretario generale;
 - l) nomina del Comitato tecnico;
 - m) approvazione del regolamento di amministrazione e di contabilità;
 - n) approvazione della pianta organica;
 - o) approvazione del programma finanziario annuale dell'attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento della struttura tecnico-amministrativa;
 - p) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione e il contenimento degli effetti sull'ambiente del pro-

gramma triennale di intervento di cui all'articolo 10 seguente e delle attività presenti sul territorio dell'Autorità di bacino, con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche e industriali e ai sensi del d.lgs 152/1999 e successive modificazioni;

- q) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- r) approvazione delle intese e accordi di programma con enti territoriali e locali, enti pubblici e associazioni riconosciute, previo parere del Comitato tecnico sulla congruenza con le attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e programmate;
- s) delega delle attività di autorizzazioni, di nulla-osta e di pareri al Segretario generale nei casi e nei limiti espressamente previsti.

Art. 6 (Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario generale dell'Autorità di bacino, che lo presiede, ed è composto da:
 - a) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle regioni interessate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di attuazione, da emanarsi con successivo atto dello stesso Comitato istituzionale;
 - b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province interessate;
 - c) un funzionario per ciascuna delle amministrazioni indicate all'articolo 10, comma 2, della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) il dirigente dell'ARPA pugliese;
 - e) un rappresentante dell'Unione regionale bonifiche;
 - f) il Presidente dell'Ordine regionale dei geologi;
 - g) gli esperti incaricati di consulenze dall'Autorità di bacino per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto.
2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni devono far pervenire entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine e acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il Comitato istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti e alla costituzione del Comitato tecnico.
 3. Il Comitato istituzionale, contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il regolamento di funzionamento.
 4. Il Comitato tecnico è organismo di consulenza del Comitato istituzionale e del Segretario generale; fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico all'elaborazione dei piani di bacino e alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell'Autorità di bacino quando gli venga richiesto dal Presidente del Comitato istituzionale o dal Segretario generale.
 5. Ai componenti del Comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, determinato dal Comitato istituzionale. Ai componenti spettano, altresì, il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli stessi si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Puglia.
 6. Al pagamento del trattamento di missione spettante ai componenti del Comitato tecnico designati dalle regioni e dalle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per quelli designati dalle amministrazioni statali provvede il

Ministero infrastrutture, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

Art 7
(Segretario generale)

1. Il Segretario generale, con l'ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto:
 - a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
 - b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;
 - c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
 - d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto di tale organo nei limiti delle funzioni attribuitegli dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;
 - e) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio, per l'esercizio del potere di vigilanza e in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo;
 - f) dirige la Segreteria tecnica operativa;
 - g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, di regolamento o per delega del Comitato istituzionale.

2. Il Segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra professionisti esterni. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della

legislatura nella quale l'incarico è stato conferito. Rimane in carica, fino alla nomina del Segretario generale, per non più di sei mesi, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dal Comitato Istituzionale, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 253/1990. L'atto di nomina del Segretario generale è trasmesso, a cura del Comitato istituzionale, alle Giunte regionali interessate.

4. Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico, cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.

Art. 8
(Segreteria tecnica operativa)

1. La Segreteria tecnica operativa è diretta dal Segretario generale e svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora i piani di bacino e i piani stralcio;
 - b) elabora e sviluppa l'attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità di bacino e di quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli articoli 3 e 17 della legge 183/1989;
 - c) predispose la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo svi-

- luppo e la sicurezza delle società regionali;
- d) fornisce supporto tecnico-operativo al Comitato istituzionale, al Comitato tecnico e a qualunque altra attività compatibile con i fini istituzionali dell'Autorità di bacino;
- e) utilizza e partecipa a coordinare per le sole finalità dell'Autorità di bacino, se non altrimenti ed esplicitamente richiesto dalle regioni territorialmente competenti, i sistemi di monitoraggio ambientale delle regioni stesse e degli enti territoriali interessati, ne partecipa alla gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario;
- f) si avvale della documentazione e delle informazioni in possesso dei servizi, uffici e settori regionali, in particolare quello cartografico, ritenute comunque indispensabili per sviluppare le attività ed assolvere ai compiti dell'Autorità di bacino, mentre gli stessi uffici e settori sono obbligati a fornire quanto richiesto ed in loro possesso;
- g) si collega e collabora strettamente nelle materie di interesse e per le finalità dell'Autorità di bacino, con alcuni servizi nazionali, quali quelli in essere presso l'Agenzia protezione ambientale e territorio (APAT), il Dipartimento per la Protezione civile e il Registro italiano dighe (RID), e regionali, quali, l'Arpa, e i centri funzionali di Protezione civile in essere presso gli enti territoriali, intervenendo secondo il principio di sussidiarietà in loro vece qualora non ancora istituiti, né adeguatamente organizzati;
- h) provvede all'attività di catalogazione, conservazione, aggiornamento, diffusione ed elaborazione della cartografia regionale in relazione agli usi e alle utilizzazioni di pertinenza dell'Autorità di bacino;
- i) fornisce, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999 dalla Regione Puglia, dalla Regione Basilicata e dal Ministero dei lavori pubblici, supporto tecnico-operativo all'Autorità di Governo di cui al comma 1 dello stesso articolo 5;
- j) coordina lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, utilizzando a tal fine anche il Corpo forestale dello Stato;
- k) cura ogni adempimento amministrativo e contabile previsto dal regolamento di amministrazione, provvedendo in particolare sia alla programmazione finanziaria e gestione dei fondi assegnati e del bilancio, sia alla predisposizione, se necessario, degli atti di gara;
- l) provvede all'istruttoria e al rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dell'Autorità di bacino;
- m) fornisce supporto tecnico-operativo e si avvale dei settori regionali a sostegno delle attività della Conferenza Intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque di cui all'articolo 12.
2. La Segreteria tecnica operativa è preposta alla gestione, per quanto previsto dalla legge 183/1989, delle seguenti materie e attività:
- a) cartografia, identificazione dei sistemi territoriali e ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e delle acque;
- b) studi e ricerche;
- c) difesa del suolo e uso del territorio;
- d) difesa e uso razionale delle coste e dei litorali;
- e) bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa idrica;
- f) applicazione delle leggi in materia di amministrazione del patrimonio.
3. La Segreteria tecnica operativa è organizzata dal Segretario generale, adottando apposito provvedimento, in base ai principi stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n.29 e 80/98 successive modificazioni e a quanto richiamato dall'articolo 12, comma 9, della legge 183/1989, dotandola di capacità tecniche e amministrative in

grado di assolvere efficacemente ai compiti e alle funzioni sia stabilite dal presente articolo, sia attribuite dalle leggi e dalle statuzioni di accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali interessati. Il Comitato istituzionale prende atto e approva il provvedimento adottato entro trenta giorni.

4. Alla copertura dei posti in organico si provvede con personale trasferito, a domanda, dalle amministrazioni interessate, scelto dal Segretario generale con le procedure di legge. In mancanza, si provvede con concorso pubblico.
5. Al personale dell'Autorità di bacino si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale del comparto regioni ed enti locali.

TITOLO III PIANO DI BACINO E PROGRAMMA

Art. 9 (Piani di bacino)

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.
2. I piani di bacino inerenti i singoli bacini idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e concertarsi con i pro-

grammi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 183/1989 e il carattere vincolante e prescrittivo di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 della legge 183/89.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 2.
4. Il piano di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani stralcio.
5. Al fine di pervenire a una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei piani stralcio, l'Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti e attività di concertazione con gli enti territoriali. I contenuti di tale attività, indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di approvazione del piano, fanno parte integrante del progetto di piano e del piano.
6. Il progetto di piano, sia esso generale, relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale, è adottato dal Comitato istituzionale e dell'adozione del progetto di piano è data notizia alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle regioni e province per l'eventuale consultazione per trenta giorni. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
7. Le osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate all'Autorità di bacino,

oltre che alla regione territorialmente competente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annodate sul registro di cui al comma 6. Entro i successivi trenta giorni l'Autorità di bacino, sulla base delle osservazioni pervenute, formula un parere e propone al Comitato istituzionale l'approvazione del progetto di piano, sentito il Comitato tecnico.

8. Il Comitato istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle regioni territorialmente competenti sulle osservazioni pervenute, approva il piano, che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sui Bollettini regionali.
9. Le regioni o gli enti da esse delegati, entro dodici mesi dalla data di approvazione dei piani di bacino, provvedono ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge 183/1989.
10. Di conseguenza, le regioni adeguano anche le direttive e i piani generali di bonifica, il piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, i piani di tutela delle acque e i progetti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo 152/1999, la convenzione tipo e il relativo disciplinare per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 e i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
11. I piani regionali pluriennali comunque finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, in assenza dei piani di bacino, hanno valore di progetti di piano stralcio, adottati e approvati da parte del Comitato istituzionale.
12. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, l'Autorità di bacino, tramite il

Comitato istituzionale, adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis, dell'articolo 17 della legge 183/1989 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 **(Programmi triennali)**

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche.
2. I programmi triennali di intervento sono predisposti e approvati dall'Autorità di bacino e sono trasmessi per l'attuazione alle regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge 183/1989 e successive modifiche.
3. Le province, le comunità montane e i comuni interessati, secondo le rispettive competenze, sentiti i consorzi di bonifica, concorrono, tra l'altro, alla predisposizione dei programmi triennali di intervento ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 11 della legge 183/1989 e successive modifiche. A tal fine, l'Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti e attività di concertazione, anche promuovendo accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I programmi triennali di intervento sono coordinati con i programmi annuali e pluriennali di intervento in attuazione dei piani regionali e sub-regionali finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Di conseguenza, le regioni e gli enti locali interessati, secondo le rispettive competenze, provvedono ad adeguare i pro-

grammi e i piani di cui al comma 10 dell'articolo 9 della presente legge.

5. Nell'ambito dei territori delle regioni interessate, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata ai soggetti attuatori di cui alle leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.
6. Nell'ambito del territorio dei bacini idrografici regionali e interregionali, la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi triennali di intervento, sono affidate in via prioritaria ai consorzi di bonifica.
7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati ai sensi dell'articolo 23 della legge 183/1989 e successive modifiche, nonché affidati e realizzati secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità adeguatamente stabiliti e predisposti dall'Autorità di bacino. Il non perseguimento di tali criteri da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi è ragione di revoca dell'affidamento stesso da parte del Comitato istituzionale, previa diffida.
8. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere e degli impianti dichiarati di interesse regionale dai piani di bacino di cui all'articolo 9 della presente legge si provvede a totale carico della regione proprietaria o affidataria delle opere e degli impianti.
9. Le province, le comunità montane, i comuni e gli altri enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad esse delegate dalle regioni o previa autorizzazione del Comitato istituzionale, possono concorrere con propri stanziamenti, sentiti i consorzi di bonifica, alla progettazione e realizzazione di interventi, non-

ché alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere e impianti previsti nel programma triennale di intervento.

10. All'attuazione del piano triennale di intervento si provvede anche attraverso i proventi ricavati dalle regioni per la concessione e l'uso del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del d. lgs. 112/1998, del demanio fluviale e della concessione di estrazione di materiale litoidi in alveo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 e con i finanziamenti recepiti dalle regioni nel quadro di azioni comunitarie e nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle regioni per la progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di proprietà regionale, dichiarate di interesse nazionale con legge dello Stato.
11. I piani triennali devono garantire le risorse per la gestione di attività, di opere e di impianti di interesse regionale e interregionale.

Art. 11

(Schemi previsionali e programmatici)

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 183/1989, sono predisposti dall'Autorità di bacino.
2. Fino all'approvazione dei piani di bacino o dei piani stralcio, le risorse finanziarie provenienti dallo Stato vengono destinate con gli aggiornamenti di tali schemi previsionali programmatici.
3. L'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici contengono: il programma di interventi, le attività di studi, le attività di monitoraggio e controllo.

Art. 12
(Conferenza intersettoriale per l'uso
e la difesa del suolo e delle acque)

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino convoca almeno una volta nell'anno la Conferenza intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque, presieduta dal Segretario stesso e partecipata dai dirigenti dei settori regionali interessati o coinvolti nelle materie e nelle attività di interesse e competenza dell'Autorità di bacino; ai lavori della Conferenza devono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e dei soggetti pubblici e delle associazioni ambientaliste.
2. La Conferenza deve garantire un'adeguata informativa relativamente alle scelte dell'Autorità di bacino, una verifica della loro compatibilità con la pianificazione e programmazione regionale e degli enti locali, un coordinamento tra i diversi settori, uffici, servizi e la Segreteria tecnica operativa.
3. Allo scopo di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi di interesse alla scelte dell'Autorità di bacino, l'Autorità di bacino deve promuovere periodiche e tematiche consultazioni con i rappresentanti delle CC.IAA, delle associazioni ambientali e culturali, dei consorzi di bonifica, dei consorzi delle aree di sviluppo industriale (o diversamente denominati) e delle rappresentanze sindacali, dell'imprenditoria e del commercio le cui attività siano direttamente coinvolte dalle scelte dell'Autorità di bacino.

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE

Art. 13
(Spese di funzionamento)

1. A tutte le spese di funzionamento, compreso

il trattamento economico complessivo spettante al Segretario generale, provvedono le regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie totale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici. Le spese relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione Puglia.

2. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del Comitato Istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al comma 1.
3. Qualora una regione territorialmente competente non versi all'Autorità di bacino le quote o le risorse finanziarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e perentoria diffida da parte del rappresentante nel Comitato istituzionale del Comitato dei ministri, di cui all'articolo 4 della legge 183/1989, trascorsi sei mesi, l'autorità di bacino è autorizzata a sospendere ogni attività che possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori dei bacini idrografici ricadenti nei confini amministrativi della regione inadempiente, che risulterà responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, dalla sospensione delle attività.

Art. 14
(Attività di studio e di ricerca)

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino ovvero dei suoi stralci sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di difesa del suolo, con fondi eventualmente stanziati direttamente dalle singole regioni anche in relazione al supporto tecnico richiesto dall'Autorità di governo di cui

all'accordo di programma ex articolo 17 della legge 36/1994 tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e il Ministero infrastrutture e possono essere completate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da altre leggi di spesa.

Art.15
(Norma finanziaria)

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 13, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono le seguenti:

Regione: Puglia	93%
Regione: Basilicata	5%
Regione: Campania	2%

2. Gli oneri a carico della Regione Puglia per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino regionale sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2002 in euro 50 mila e trovano copertura nello stanziamento già previsto con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 alla U.P.B. 7.2, capitolo 621126.
3. Le quote di partecipazione delle Regioni Basilicata e Campania, per le spese di funzionamento di cui al precedente articolo 13 e i fondi per le attività di studio e ricerca di cui all'articolo 14 sono iscritti su due distinti capitoli di nuova istituzione, epigrafati "Quote di partecipazione delle Regioni Basilicata e Campania per spese di funzionamento dell'Autorità di bacino della Puglia, l.r. n. " e "Trasferimenti dallo Stato per le attività di studio e ricerca per la realizzazione del piano triennale dell'Autorità di bacino per la Puglia, l.r. n. ", dello stato di

previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione Puglia a partire dall'esercizio finanziario 2002.

4. I fondi per la realizzazione del piano triennale degli interventi, di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10, sono iscritti sul capitolo 621110, U.P.B. 7.2 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.
5. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

Titolo V
NORME TRANSITORIE

Art. 16
(Sede e Segreteria tecnica operativa)

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Comitato istituzionale, la Regione Puglia provvederà a dotare l'Autorità di bacino di un'idonea sede, di automezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per un adeguato funzionamento della stessa Autorità di bacino.

Art. 17
(Segreteria tecnica e Segretario generale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Segreteria tecnica operativa è articolata negli Uffici:
 - Ufficio segreteria
 - A) - Servizio segreteria, promozione, archivio e protocollo
 - B) - Servizio economato, ragioneria e contratti
 - Ufficio studi e documentazione
 - A) - Sezione studi specifici
 - B) - Sezione sistema informativo

Ufficio piani e programmi

A) - Sezione piani

B) - Sezione programmi

2. La Segreteria tecnica operativa è costituita in via transitoria dal Segretario generale con il ricorso al temporaneo utilizzo, mediante l'istituto del comando, di parte del personale attualmente in servizio presso l'Ufficio difesa del suolo, e di altro personale regionale, che ne faccia richiesta.
3. Sino alla nomina del Segretario generale svolge le sue funzioni il dirigente regionale nominato con provvedimento di Giunta regionale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 (Regolamento di amministrazione e contabilità)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dovrà conformarsi ai principi e alle norme che regolano la contabilità delle regioni.
2. Entro sei mesi dalla data d'insediamento, il

Comitato istituzionale approva, su proposta del Segretario generale, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino e lo trasmette alle regioni interessate per la successiva presa d'atto.

Art. 19 (Misure di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 183/1989, come integrata dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 20 (Abrogazione di norme di legge)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni altra disposizione di legge regionale che contrasta con la presente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 20

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

NOTE:

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 46 articoli, introduce nello stato di previsione del bilancio 2002 (L.r. 7/2002), le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale 2001, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa. Detta disposizioni settoriali di rilievo finanziario in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria e in materia di formazione professionale. Detta, poi, disposizioni varie (acquisizione immobile quale sede della delegazione regionale romana, avvio delle procedure per realizzare la nuova sede del Consiglio, concorso nelle spese consortili, demanio e patrimonio, edilizia residenziale agevolata, trasferimento delle funzioni in materia di servizi sociali, POR, zone terremotate, Enti fieristici regionali, interventi regionali per l'istituzione del corso di laurea in Scienze motorie con sede in Foggia, regolarizzazione dei vigneti per uve da tavola). Modifica numerose disposizioni regionali.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 20**“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002”**

(Pubblicata nel BURP 9 dicembre 2002, n. 156)

**TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO
E VARIAZIONE AL BILANCIO 2002****Art. 1
(Finalità)**

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2002, approvato con legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2001, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 289.215.863,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2002 viene rideterminato in euro 332.858.714,69 e destinato per la quota incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.

**Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione
dell'entrata e della spesa)**

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 risulta modificato in euro 14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per l'entrata e in euro 14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per la spesa.

**TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO****CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RAZIONALIZZAZIONE,
CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE
DELLA SPESA SANITARIA****Art. 3
(Integrazione dell'articolo 18
della l.r. 7/2002)**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Ad avvenuta definizione e conseguente conclusione delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e precedenti

per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione obbligatoria di cui al presente articolo che risultassero residuali e aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno destinate alle operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede della Regione in Bari.”.

Art. 4
(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, sono confermate per l'anno 2003.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, di quelle contenute nei provvedimenti regionali di esecuzione delle norme statali di individuazione dei livelli essenziali di assistenza e negli altri provvedimenti esecutivi della legge 16 novembre 2001, n. 405, costituisce ulteriore elemento di valutazione dei Direttori generali delle aziende sanitarie.

Art. 5
(Proroga di termini)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 32/2001, aventi scadenza 31 dicembre 2002, sono prorogate al 31 dicembre 2003.
2. Le scadenze delle disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. 32/2001 sono prorogate di un anno.
3. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 11, comma 8, della l.r. 32/2001 è prorogato fino alla realizzazione delle procedure per l'accreditamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

Art. 6
(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio 2003 e tetti di spesa)

1. Ai fini della predisposizione, nei termini, del bilancio preventivo per l'esercizio 2003, le aziende sanitarie, nelle more dell'approvazione del riparto del fondo sanitario regionale (FSR), iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno 2002 con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2002, n. 1073.
2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti ecclesiastici previsti per l'anno 2002.
3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per l'erogazione diretta dei farmaci.
4. Per le stesse aziende sanitarie, enti ecclesiastici e IRCCS, con il documento di programmazione economico-funzionale e di riparto del FSR 2003, potranno essere riadeguati i limiti di remunerazione, anche in diminuzione, in relazione sia all'attuazione della rete ospedaliera sia al livello e appropriatezza delle prestazioni erogate nell'anno 2002.
5. Il valore economico delle prestazioni riconosciute, costituente tetto di spesa per la Regione nei confronti delle aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS ed enti ecclesiastici, deve intendersi remunerativo di ogni elemento di costo, ivi comprese le variazioni degli accordi di lavoro dei dipendenti e gli oneri per l'esclusività.
6. Eventuali riparti del fondo sanitario nazionale alle regioni per i titoli di cui sopra devono intendersi come mere modalità di riparto alle regioni stesse.

7. L'Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di 2 milioni di euro come da l.r. 7/2002.

Art. 7
(Dotazioni organiche)

1. La dotazione di personale del ruolo sanitario adibito alle centrali operative del sistema di emergenza - urgenza sanitaria deve intendersi aggiuntiva rispetto alla dotazione organica delle rispettive aziende sanitarie, nei limiti autorizzati dalla Giunta regionale.
2. La prima assegnazione del personale, di cui al comma 1, deve essere notificata all'Assessorato alla sanità della Regione Puglia. Ogni successiva variazione nominativa dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale.
3. I Direttori generali delle aziende sanitarie provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n.1087, 30 settembre 2002, n.1429, 8 agosto 2002, n.1161 e degli altri atti di programmazione regionale, entro novanta giorni dalla data di emanazione da parte della Giunta regionale dei criteri per la definizione dei relativi modelli organizzativi, da adottarsi entro il 31 marzo 2003.
4. Dalla data di avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche cessano di avere efficacia i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di cui alle leggi regionali 21 dicembre 2000, n. 28 e 32/2001.
5. Ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, di cui ai commi precedenti, le aziende sanitarie procederanno prioritariamente alla mobilità del personale in esubero, a norma dell'articolo 3 della

legge 405/2001 e con le modalità previste negli accordi regionali con le organizzazioni sindacali recepiti dalla Giunta regionale.

6. Le procedure di cui al comma 5 potranno essere avviate previa adozione di piani attuativi nel rispetto dei criteri previsti dai punti 4, 5 e 6 della deliberazione della Giunta regionale 1087/2002.

Art. 8
(Disposizioni in materia di ricavi e spesa)

1. In continuità con le disposizioni per il contenimento della spesa recate dalla l.r. 28/2000 e dalla l.r. 32/2001, l'Assessore regionale alla sanità detta tempestive istruzioni alle aziende ed enti del servizio sanitario per la predisposizione di allegati al bilancio economico preventivo atti a dimostrare che tutti i costi da sostenere, nel rispetto del vincolo di bilancio, sono indispensabili ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.
2. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario pubblico procedono al riesame di tutti i rapporti contrattuali e convenzionali comunque originati e in qualsiasi forma instaurati o stipulati e revocano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in violazione di norme o di disposizioni amministrative. L'inadempienza delle disposizioni di cui al presente comma è causa di decadenza del Direttore generale
3. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 verificano l'eventuale sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1467 del codice civile anche in dipendenza dell'attuazione del piano di riordino ospedaliero adottato con deliberazione della Giunta regionale 1087/2002 come integrata con deliberazione 1429/2002.
4. Al bilancio economico preventivo per l'esercizio 2003 è allegato uno specifico pro-

spetto contenente l'elenco e la composizione dei costi concretamente governabili dall'azienda, atta a far conseguire nell'arco di un triennio un risparmio di spesa non inferiore all'ammontare della perdita accertata nell'esercizio 2001. A tal fine si sommano le perdite delle aziende accorpate.

5. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria o nazionale, a seconda dell'importo dell'appalto o della fornitura, i contratti scaduti o rescissi possono essere rinnovati o aggiudicati con procedura ad evidenza pubblica a condizione che tutti gli atti presupposti o conseguenti contengano chiaramente l'indicazione del tetto massimo annuale fatturabile per tutte le forniture o prestazioni, anche straordinarie, nel rigoroso rispetto degli obiettivi di risparmio indicati nel prospetto di cui al comma 4.
6. Nel caso che un servizio, a seguito delle differenti vicende dei rapporti originari, risulti affidato a più ditte con contratti, alcuni già scaduti e altri scadenti nel biennio in corso alla data del bando o della licitazione, deve essere indetta un'unica gara con decorrenza contrattuale frazionata e scadenza triennale unificata. L'eventuale divisione in lotti deve essere giustificata da concrete esigenze funzionali.
7. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'azienda deve riservarsi espressamente il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373, commi 1 e 2, c.c. con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
8. I costi per l'acquisizione di beni e servizi non possono superare nel 2003 il 98 per cento di quelli sostenuti nell'anno 2001.
9. Il comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 32/2001 è abrogato.

Art. 9

(Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie)

1. I Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali adeguano i tetti di spesa per l'anno 2003 per prestazioni erogate dalle strutture transitoriamente accreditate in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 11 della l.r. 32/2001, con le riduzioni connesse alle esclusioni e limitazioni contenute negli atti di definizione dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto delle intese intervenute a livello regionale e approvate dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Nuclei di valutazione)

1. L'articolo 14 della l.r. 32/2001 deve essere interpretato nel senso che la definitiva attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deve considerarsi realizzata con l'adozione dell'atto aziendale e la ricostituzione degli organismi deputati alle tipologie di controllo previste nel decreto legislativo stesso.
2. Le incompatibilità di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2001 sono estese ai componenti degli organismi che nell'ambito della nuova organizzazione dei controlli sostituiscono i nuclei di valutazione, ovvero, ai componenti degli stessi nuclei o servizi di controllo interno, se confermati. In ogni caso, nell'atto aziendale vanno specificatamente individuate le funzioni dei suddetti organismi collegiali.
3. La funzione di Direttore generale, amministrativo e sanitario, o equiparati, delle aziende sanitarie, ARES, ARPA e IRCCS pubblici è incompatibile con quella di componente dei nuclei di valutazione.

Art. 11
(Gestioni liquidatorie delle sopresse
Unità sanitarie locali)

1. Per le finalità previste dall'articolo 18 della l.r. 7/2002, i commissari incaricati delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità sanitarie locali (USL) ex articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1994, n.38, relativamente alle predette gestioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accertamento alla data del 31 dicembre 2002, provvedono ai seguenti adempimenti:
 - a) ricognizione dei debiti, elencati in apposito prospetto contenente, per ciascuna delle sopresse USL, per creditore, il titolo giustificativo del debito, l'oggetto della prestazione, l'importo originario e l'importo dovuto alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo del debito, della natura, dell'ammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato dell'eventuale contenzioso e/o dell'azione di recupero in atto da parte del terzo;
 - b) ricognizione dei crediti in apposito elenco, per debitore, contenente per ciascun titolo di credito l'importo originario, la data di maturazione, la causale e il motivo della mancata riscossione, alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo di credito, della natura, dell'ammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato del contenzioso e/o dell'azione di recupero in atto;
 - c) situazione patrimoniale delle partite reciproche in dare e in avere tra le sopresse USL e aziende USL ed esposizione delle somme disponibili in Tesoreria alla suddetta data del 31 dicembre 2002 per ciascuna gestione stralcio.
2. Relativamente alle reciproche partite credi-

torie e debitorie tra le sopresse USL provenienti dalle diverse gestioni liquidatorie, i commissari procederanno alla integrale estinzione delle stesse.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia - ARES - entro i successivi dieci giorni dalla data della ricognizione.

Art. 12
(Disposizioni sul controllo
degli atti delle aziende sanitarie)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2002 i compiti affidati dalle norme regionali in materia di controllo degli atti delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico e, in particolare, dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, dalla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 1988, n. 3286, sono così ripartiti:

Settore sanità:

- a) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa del personale.

ARES:

- a) bilancio pluriennale, bilancio economico preventivo e bilancio d'esercizio.
- b) programmi di spesa pluriennale.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'ARES può integrare il proprio organico di n. 3 unità, di cui una di posizione dirigenziale, e/o utilizzare la consulenza di professionisti o società o altro organismo, dotati di specifica competenza nel settore o abilitati alla certificazione dei bilanci.

Art. 13
(Disposizioni transitorie)

1. Gli interventi assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici previsti dalla legge regionale 7 settembre 1987, n.

26, sono considerati interventi di natura assistenziale da assicurare nell'ambito del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13, con copertura finanziaria attribuita all'anno di riferimento.

2. Nelle more dell'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, le aziende USL anticipano gli oneri relativi agli interventi assistenziali sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 14

(Integrazioni e modifiche legge regionale 13 agosto 2001, n. 24)

1. Alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
 - a) l'art. 6, è così sostituito:

“Art. 6 (Il Collegio sindacale)

 1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
 2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell'agenzia.
 3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.
 4. I Sindaci durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle aziende sanitarie.
 5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARES provvedendo, inol-

tre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.

6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.”.

- b) dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il Direttore generale in relazione alle modalità organizzative, nell'atto aziendale, può diversamente modulare le aree e servizi di supporto anche eventualmente prevedendo modalità organizzative flessibili di tipo dipartimentale, unità di staff o strutture di progetto, fermo restando il numero complessivo delle strutture e funzioni dirigenziali.”.
- c) Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per specifici progetti e ricerche il Direttore generale può, altresì, conferire borse di studio per la durata di un anno rinnovabili una sola volta.”.
- d) il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Al Direttore generale si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6, per il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).”.

Art. 15

(Modifiche legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 “Sistema regionale della prevenzione - Istituzione

dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)" sono soppresse le seguenti parole "e di nota istruttoria del Settore ragioneria".

Art. 16
(Modifiche legge regionale
21 novembre 1996, n. 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 "Modifiche alla l.r. 25/1996" della l.r. 7/2002 è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/1996, modificato dall'articolo 70 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:
"2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui."

Art.17
(Acconti su rimborso ex l.r. 25/1996)

1. Le aziende USL possono concedere acconti sul rimborso spettante al cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto o al donatore o all'accompagnatore (ai sensi della l.r. 25/1996), per le prestazioni effettuate in Italia o all'estero.
2. Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare il 90 per cento del prevedibile rimborso.

Art. 18
(Livelli di assistenza)

1. La Regione Puglia garantisce i livelli di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le cui prestazioni sono indicate nell'allegato 1 al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni di cui agli allegati 2A, 2B e 2C e con le indicazioni e linee guida di cui agli allegati successivi.

2. Il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro è garantito attraverso i Dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.
3. Il livello di assistenza territoriale è garantito dai distretti così come articolati con deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2002, n. 1161, nonché dalle strutture territoriali sovradistrettuali di cui al piano sanitario regionale 2002/2004.
4. Le prestazioni di cui all'allegato 2A al d.p.c.m. 29 novembre 2001 di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica e ultrasuonoterapia, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono incluse nell'allegato 2B.
5. Entro il 31 dicembre 2002 la Giunta regionale individua le specifiche indicazioni cliniche secondo le quali possono essere erogate le prestazioni incluse nell'allegato 2B, come integrato al comma 4.
6. Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, sono rilasciate con onere a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) per i minori di anni 18.
7. Il livello di assistenza ospedaliera è garantito dalle aziende ospedaliero-universitarie, dagli IRCCS pubblici e privati, dalle strutture ospedaliere private e dai presidi ospedalieri delle aziende sanitarie locali, costituiti da uno o più stabilimenti funzionalmente accorpatisi, così come individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2002, modificata con deliberazione 1429/2002, dotati delle discipline ivi previste.

Art. 19
(Modifiche l.r. 38/1994)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dai seguenti:

“4. Le aziende sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare per le stesse fissato dal documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria.

4 bis. Le aziende sanitarie possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa all'anticipazione bancaria. L'utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche richieste dell'Area per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende sanitarie.

“4 ter. Il ricorso all'utilizzo dei contributi in conto esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione bancaria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati.”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 20
(Integrazioni legge regionale
19 novembre 2001, n. 27)

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 27/2001 è aggiunta la seguente:

“c bis) dalle somme impegnate per le esigenze di cui all'articolo 1 e rimaste

inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori.”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 27, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Qualora il progetto di ristrutturazione presentato dagli enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dall'apposita prevista Commissione di valutazione, l'indennità di incentivazione all'esodo in favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della Regione. Al relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3, lettera b).”.

Art. 21
(Centro di formazione
professionale - CNOS.
Riconoscimento costi sostenuti
dalla Provincia di Lecce)

1. In relazione all'avvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32, delle funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS Polivalente di Lecce e del relativo personale, la Regione Puglia riconosce i costi sostenuti dalla predetta Provincia in ordine alle retribuzioni del personale trasferito e alle spese generali di mantenimento della struttura.

2. Tale riconoscimento decorre dalla data di cessazione del rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e il CNOS Polivalente e fino alla data di completamento del processo di trasferimento delle funzioni così come definito dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002 n. 15, e avviene a seguito di presentazione, da parte della Provincia di Lecce, di apposita rendicontazione delle spese sostenute e previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.

3. Nel bilancio di previsione 2002 è iscritto specifico capitolo, nell'apposita unità previ-

sionale di base, con uno stanziamento di 500 mila euro, che la Regione corrisponderà alla Provincia di Lecce a titolo di acconto.

4. In sede di approvazione del bilancio di previsione 2003 si provvederà a iscrivere sul capitolo di cui al comma 3 uno stanziamento commisurato alle somme riconosciute in sede di riscontro del rendiconto presentato, al netto dell'acconto già corrisposto.

CAPO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

(Acquisizione dell'immobile quale sede di delegazione regionale nella Capitale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di euro 3 milioni 750 mila per l'acquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione regionale nella Capitale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni d'acquisizione.
3. Al fine di sostenere le spese relative alle operazioni preliminari di acquisto derivanti dal pagamento delle anticipazioni da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria è stanziata in apposito capitolo del bilancio 2002 la somma di euro 990 mila.

Art. 23

(Avvio procedure realizzazione nuova sede Consiglio regionale)

1. Al fine di sostenere le spese connesse alle procedure di selezione del progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale, ivi comprese quelle

preordinate all'acquisizione delle relative aree, è stanziata, in apposito capitolo di bilancio 2002, la somma di euro 380 mila.

Art. 24

(Concorso nelle spese consortili)

1. Al fine di sostenere le operazioni di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica pugliesi la Regione, a saldo e compensazione di ogni eventuale pendenza, concorre al pagamento degli interessi derivanti dal consolidamento delle passività onerose dei predetti organismi provenienti, in particolare, dalla gestione degli impianti irrigui regionali.
2. In relazione ai mutui di consolidamento a tal fine attivati, da stipulare da ciascun consorzio a tasso fisso, mediante un piano di ammortamento fino a un massimo di venti anni per un importo pari all'ammontare dei disavanzi risultanti dai rispettivi conti consuntivi al 31 dicembre 2001, il tasso di concorso pubblico nel pagamento degli interessi è pari all'80 per cento del tasso globale fisso di riferimento applicato ai mutui stessi.
3. Al relativo onere si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e successivi, con uno stanziamento da definire in sede di attivazione delle operazioni di consolidamento di cui al presente articolo.
4. Il Settore ragioneria provvede al pagamento delle rate di concorso annuale negli interessi risultanti dai piani di ammortamento dei mutui a tasso fisso mediante iscrizione a ruolo di spesa fissa.
5. In relazione alle partite debitorie del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, rivenienti, in particolare, dalla gestione pregressa degli impianti irrigui di proprietà regionale (Enel, contributi previdenziali, etc.), per garantire il mantenimento dell'approvvigionamento

idrico alla popolazione pugliese, è istituito apposito capitolo nel bilancio per l'esercizio 2002, nella u.p.b. 04.03 epigrafato "Anticipazione per il risanamento finanziario del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia. (Legge di assestamento e variazione al bilancio 2002)" dotato di uno stanziamento di euro 13 milioni.

6. Lo stanziamento di cui al comma 5 è utilizzato in favore del Consorzio Terre d'Apulia quale anticipazione sulla somma da complessivamente consolidare con le operazioni di mutuo di cui al comma 1, da compensare ad avvenuta stipula del mutuo stesso con le somme spettanti per la gestione degli impianti irrigui regionali. Il Consorzio si impegna a presentare alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data della stipula del mutuo, un piano di ristrutturazione gestionale.
7. Su richiesta del Consorzio e nei limiti della somma di cui al comma 5, il Settore ragioneria della Regione è autorizzato a effettuare direttamente il pagamento delle partite debitorie del Consorzio, sulla base di specifici atti deliberativi adottati da parte degli organismi di amministrazione dell'ente consortile.
8. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 18 aprile 1994, n.15, con deliberazione di Giunta regionale, sulla base di istruttoria effettuata dai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA), è determinato il saldo da erogare ai Consorzi di bonifica per le attività di gestione degli impianti irrigui regionali, sulla base dei costi agli stessi addebitati e documentati sulla base di regolari fatture rilasciate dai fornitori e rese ai competenti IPA, nei limiti della ripartizione dei fondi di bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 15/1994.

Art. 25

(Modificazioni e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5)

1. All'articolo 2 bis della l.r. 5/1998, introdotto dal comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/2002, è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Per gli oneri relativi al trattamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito nella u.p.b. 01.01 'Consiglio regionale' apposito capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1022 con uno stanziamento per l'esercizio 2002 di euro 200 mila."

Art. 26

(Modifica articolo 27 l.r. 7/2002)

1. Al comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 7/2002, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2003".

Art. 27

(Modificazioni e integrazioni articolo 16 l.r. 32/2001)

1. L'articolo 16 della l.r. 32/2001 è modificato e integrato come segue:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi per il settore zootecnico";
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di insussistenza della correlata obbligazione, anche per l'attivazione del servizio per lo smaltimento delle carcasse animali di cui al successivo comma 6 bis. Pertanto, la denominazione del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente: "Interventi per il Settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo smaltimento delle carcasse animali";
 - c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse di capi bovini e ovicaprini deceduti nelle aziende zootecniche”.

Art. 28
(Abrogazione di norme)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 28/2000 è abrogato.
2. L'articolo 31 della l.r. 32/2001 è abrogato.

Art. 29
(Modificazioni e integrazioni
l.r. 28/2001)

1. Alla l.r. 28/2001 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
 - a) all'articolo 41, comma 1, le parole “e, comunque, entro e non oltre” sono sostituite dalle seguenti: “di norma entro”;
 - b) all'articolo 43, dopo le parole “dai precedenti articoli” sono aggiunte le seguenti: “e dall'articolo 59”;
 - c) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole “al Consiglio” sono aggiunte le seguenti: “di norma”;
 - d) all'articolo 48, comma 2, dopo le parole “nel medesimo capitolo” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto disposto dall'articolo 84”;
 - e) all'articolo 52, comma 6, le parole “e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 66”;

- f) all'articolo 53, comma 3, le parole “articolo 45” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 44”;
- g) all'articolo 54, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis) di passività pregresse”;
- h) il comma 2 dell'articolo 59 è abrogato;
- i) all'articolo 64, comma 2, le parole “articolo 52” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 51”;
- j) il comma 1 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate, a favore di soggetti pubblici e privati, in esecuzione di trasferimenti vincolati dalla Unione europea o dallo Stato, sono introitati in apposito capitolo di entrata e rassegnati, per la eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.”;
- k) all'articolo 82, comma 1, lettera d), dopo le parole “le ritenute” sono aggiunte le seguenti: “o accantonamenti”;
- l) all'articolo 84, comma 1, le parole “a un unico ufficio o struttura di servizio.”, sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico centro di responsabilità amministrativa.”;
- m) dopo il comma 1 dell'articolo 84 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disciplinare i criteri e le modalità di esecuzione delle spese di cui al comma 1.”;
- n) i commi 2 e 3 dell'articolo 84 sono abrogati;
- o) il comma 3 dell'articolo 86 è abrogato;
- p) all'articolo 87, comma 1, le parole “la chiusura dell'esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio dell'esercizio successivo.”;
- q) all'articolo 93, commi 1, 2 e 4, le parole “articolo 77” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 76”;

- r) all'articolo 95, comma 4, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Art. 30
(Modifiche legge regionale
9 giugno 1987, n.16)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 16/1987 è così modificato:

"1. Ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell'articolo 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, integrate per gli alunni non vedenti, dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dall'Istituto "Antonacci" di Lecce, operanti sul territorio regionale, con riferimento agli interventi di cui alle lettere c) e d).".

Art. 31
(Servizi sociali. Criteri
di trasferimento di funzioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 32/2001 e il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2002 sono abrogati.
2. In relazione al trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, l'assegnazione delle relative risorse finanziarie viene effettuata secondo il disposto di cui all'articolo 7, comma 7, della l.r. 13/2002 e con riferimento alle somme impegnate nell'ultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze.

Art. 32
(POR Puglia 2000-2006. Procedure di spesa)

1. Al fine di garantire un più efficace e tempe-

stivo utilizzo dei fondi di bilancio connessi all'attuazione del POR Puglia 2000-2006, la Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, i dirigenti dei settori cui fanno capo gli interventi del POR Puglia 2000-2006 ad adottare gli atti di impegno di spesa, di liquidazione e pagamento sui rispettivi capitoli di spesa della u.p.b. 01.03. "Programmi comunitari".

Art. 33
(Modifica articolo 48, comma 2,
legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)

1. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r.13/2000 "Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000-2006" è sostituito dal seguente:
- "2. L'istruttoria e l'erogazione degli aiuti è affidata al nucleo di valutazione, istituito presso l'Assessorato al lavoro e formazione professionale, di cui al comma 5 del successivo articolo 49.".

Art. 34
(Modifica articolo 27,
comma 1, l.r. 13/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
- "1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del periodo programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di riferimento".

Art. 35
(Disposizioni in materia
di demanio e patrimonio)

1. La Regione Puglia procede alla sottoscrizione dei contratti di trasferimento relativi ai poteri cosiddetti "Fondi M.A.F." con gli attuali assegnatari, fatta salva la successiva definizione, tra Regione Puglia e Ministero del tesoro, in ordine al soggetto titolato all'introito delle somme già versate, a titolo di riscatto, da parte degli assegnatari.
2. I verbali di consegna che trasferiscono beni immobili rivenienti dall'attuazione del conferimento di funzioni di cui al d.p.r. 616/1977 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione immobiliare.

Art. 36
(Disposizioni in materia
di edilizia residenziale agevolata)

1. Ai fini della quantificazione dei contributi da rimborsare alla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, capoverso 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, quale differenza tra i contributi percepiti dalle cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, il tasso agevolato attribuito alle cooperative a proprietà divisa nella fase di preammortamento deve essere assunto, per il conteggio, fino alla semestralità immediatamente successiva alla data dell'atto notarile di assegnazione in proprietà dell'alloggio.
2. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che hanno beneficiato del concorso regionale o statale nel pagamento degli interessi per i mutui contratti per la realizzazione di programmi costruttivi, sono assoggettate alla prescritta autorizzazione regionale, ai fini della trasformazione del regime di proprietà indiviso in quello individuale di cui all'articolo 18 della legge 179/1992, anche se i mutui contratti sono stati ammortizzati.

Art. 37
(Modifica articolo 44 legge regionale
12 aprile 2000, n. 9)

1. All'articolo 44 della l.r. 9/2000, così come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7 e dall'articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 35, le parole: "termine di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di trentasei mesi".

Art. 38
(Recupero contributi edilizia
residenziale pubblica - Rateizzazione)

1. I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata (cooperative edilizie e imprese edili) e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, dalla Regione sui mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.
2. Qualora il rimborso delle somme dovute sia effettuato, in tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta fatta dal Settore edilizia residenziale pubblica con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'interessato non è tenuto alla corresponsione di interessi legali.
3. Qualora l'interessato effettui il rimborso mediante rateizzazione, che non può comunque eccedere la durata di anni cinque con rate mensili, trimestrali o semestrali, è tenuto alla corresponsione degli interessi legali, vigenti alla data della richiesta regionale di pagamento, decorrenti dalla data medesima fino all'effettivo soddisfo.
4. La domanda per la rateizzazione, con l'indicazione della durata e della modalità di

pagamento, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta di cui al comma 2, al Settore edilizia residenziale pubblica, al quale spetta l'istruttoria delle relative pratiche.

5. Il dirigente responsabile del Settore edilizia residenziale pubblica è autorizzato a rateizzare le somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le modalità di pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata la richiesta di cui al comma 4, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 39
(Misure a favore
delle zone terremotate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'addizionale regionale all'imposta su reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determinata nella misura dell'1,4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 32/2001, per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 dei Comuni che saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale, è rideterminata nella misura dello 0.9 per cento.

Art. 40
(Contributo straordinario ai Comuni
del Sub Appennino Dauno
colpiti dagli eventi sismici
del 31 ottobre 2002)

1. Al fine di fronteggiare le spese di ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, è stanziata in apposito capitolo di nuova istituzione epigrafato "Contributo straordinario ai Comuni

del Sub Appennino Dauno, per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002", da iscrivere nella u.p.b. 08.04, la complessiva somma di euro 1 milione da assegnare con apposita deliberazione di Giunta regionale.

Art. 41
(Enti fieristici regionali
Ripianamento
passività pregresse)

1. Al fine di sostenere il parziale ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 degli Enti fieristici a carattere regionale secondo il programma di risanamento già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5215 del 1996, è stanziata la somma di euro 260 mila sull'apposito capitolo 352025, u.p.b. 04.08., del bilancio di previsione per l'esercizio 2002.
2. Gli Enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare all'Assessorato al bilancio della Regione Puglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante circa la conformità al programma di risanamento di cui al comma 1 delle risultanze contabili inerenti le passività pregresse.

Art. 42
(Definizione ordine
del giorno CRLPP)

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, determinerà le modalità per la definizione degli argomenti posti all'esame dell'organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLPP).

Art. 43**(Interpretazione autentica dell'articolo 16,
comma 2, della l.r. 9/2000)**

1. I limiti contenuti nell'articolo 16, comma 2, della l.r. 9/2000 non si applicano ai giudizi di responsabilità promossi prima della data di entrata in vigore della legge.

Art. 44**(Modifica articolo 8 legge regionale
2 agosto 1993, n. 11)**

1. L'articolo 8 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 La Giunta regionale si avvarrà di apposito ufficio Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge."

Art. 45**(Interventi regionali per l'istituzione
del corso di laurea
in Scienze motorie con sede in Foggia)**

1. A decorrere dall'anno finanziario 2002 la Regione contribuisce alle spese di funzionamento dell'istituendo corso di laurea in Scienze motorie presso la Facoltà di medicina e chirurgia con sede in Foggia, mediante la concessione di un apposito con-

tributo annuo di euro 250 mila in favore della competente Università degli studi.

Art. 46**(Regolarizzazione vigneti uve da tavola)**

1. I vigneti per uva da tavola, impiantati o reimpiantati anteriormente al 10 settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, per i quali l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460, devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
2. I suddetti vigneti possono accedere agli aiuti, alle sovvenzioni e ai contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alle domande per le quali non è stato ancora definito il procedimento amministrativo di concessione degli aiuti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 21**Modifica alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 21
e alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 9.***NOTE:***• Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, proroga i lavori della Commissione Consiliare di indagine sulla Azienda Sanitaria TA/1 e sulla Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Taranto al 31 dicembre 2003.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 21

**“Modifica alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 21
e alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 9”**

(Pubblicata nel BURP 20 dicembre 2002, n. 161)

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21, modificato con la legge regionale 25 giugno 2002, n. 9, è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione termina i suo lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2003”.

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 22**Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.***NOTE:***• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 5 articoli, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2003 e comunque non oltre il 28 febbraio 2003.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 22**“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.”.**

(Pubblicata nel BURP 20 dicembre 2002, n. 161)

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2003, e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2002, come approvati con la legge regionale 21 maggio 2002, n.7 e successive modificazioni.

Art. 2

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28 e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, dal 1° gennaio e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l’anno

2003, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla ragioneria della Regione a termini dell’articolo 69 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del Programma operativo della Regione Puglia (POR), è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 4

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 18 della l.r. 7/2002, concernenti la modalità e i criteri di emissione del prestito obbligazionario destinato alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, restano confermate ed estese a tutto l’esercizio 2003.

Art. 5

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo dell’indebitamento della Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l’utilizzo di strumenti derivati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 23**Istituzione della riserva naturale regionale orientata
"Boschi di S. Teresa e dei Lucci"****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli, istituisce la riserva naturale nel territorio del comune di Brindisi, donizzandola provvisoriamente in zona 1 (aree di maggiore valore naturalistico) e zona 2 (fascia di protezione). Impone il divieto di aprire nuove cave, esercitare attività venatoria, aprire discariche, ecc., consentendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Istituisce l'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, dotato autonomia statutaria, individuandone gli organi. Prevede l'adozione del piano territoriale dell'area naturale protetta, del piano pluriennale economico sociale dell'area e del regolamento. Fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti e individua i soggetti titolari del potere di sorveglianza. Prevede un indennizzo per i proprietari delle aree rientranti nel territorio della riserva.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- *Comune di Brindisi*
- *Amministrazione Provinciale di Brindisi*
- *Agenti di polizia locale, rurale e urbana*
- *Proprietari di aree rientranti nella riserva*

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.****Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 23**“ Istituzione della Riserva naturale regionale orientata
‘Boschi di S. Teresa e dei Lucci’ “.**

(Pubblicata nel BURP 30 dicembre 2002, n. 164)

Art.1**(Istituzione dell'area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”.
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Brindisi.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

Art. 2**(Finalità)**

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci” sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della

flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) rinaturalizzare, convertire ad alto fusto, conservare il patrimonio genetico e aumentare la superficie occupata dalle sugherete, al fine di connettere le aree boscate;
- d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
- f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3**(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci” è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore

valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi

devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5 (Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".
2. Sono organi dell'Ente di gestione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o con-

sigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è così composto:
 - a) tre rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
 - b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
 - c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Brindisi;
 - d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un Vice Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 19/1997

Art. 6 (Statuto)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della l.r. 19/1997.

Art. 7
(Pianta organica)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8
(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 9
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" deve:
 - a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12

della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;

- b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.

Art. 10
(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il piano pluriennale economico sociale della

Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Brindisi di cui all'articolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 9.

Art. 11
(Regolamento)

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del piano territoriale dell'area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti pre-

lievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12
(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13
(Bilancio)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Brindisi approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n.28 di riforma della contabilità regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale

Art. 14
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4,

- comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
 3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
 4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
 5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
 6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
 7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
 8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
 9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
 10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
 11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
 12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15
(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la

riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16
(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie

di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 18
(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Art. 19
(Norma finanziaria)

Omissis

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 24

“Istituzione della riserva naturale regionale orientate del litorale tarantino orientale”

NOTE:

- **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli, istituisce la riserva naturale nel territorio del comune di Brindisi, donizzandola provvisoriamente in zona 1 (aree di maggiore valore naturalistico) e zona 2 (fascia di protezione). Impone il divieto di aprire nuove cave, esercitare attività venatoria, aprire discariche, ecc., consentendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Istituisce l'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, dotato autonomia statutaria, individuandone gli organi. Prevede l'adozione del piano territoriale dell'area naturale protetta, del piano pluriennale economico sociale dell'area e del regolamento. Fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti e individua i soggetti titolari del potere di sorveglianza. Prevede un indennizzo per i proprietari delle aree rientranti nel territorio della riserva.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- Comune di Manduria
- Amministrazione Provinciale di Taranto
- Agenti di polizia locale, rurale e urbana
- Proprietari di aree rientranti nella riserva

- **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 24**“Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale”**

(Pubblicata nel BURP 30 dicembre 2002, n. 164)

Art.1**(Istituzione dell'area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, sono istituite le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, comprendenti le aree naturali “Foce del Chidro”, “Salina e dune di Torre Colimena”, “Palude del Conte e dune costiere”, “Bosco Cuturi e Rosa Marina”.
2. La perimetrazione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, ricadenti nel territorio del Comune di Manduria, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale di Taranto e del Comune di Manduria.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Taranto, con finanziamento della Regione.

Art. 2**(Finalità)**

1. Le finalità istitutive delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la

conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta);
- d) recuperare la funzionalità del sistema dunale;
- e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
- g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico;
- h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3**(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9, le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono

suddivise in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
 3. Fino all'approvazione del piano territoriale delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della

loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5 (Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale.
2. Sono organi dell'Ente di gestione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
4. La carica di presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.
5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto è così composto:
 - a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
 - b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
 - c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Taranto;
 - d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente: Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12,13 e 14 della l.r. 19/1997.

Art. 6
(Statuto)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della l.r. 19/1997.

Art. 7
(Pianta organica)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8
(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 9
(Piano territoriale
dell'area naturale protetta)

1. Il piano territoriale delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale deve:
 - a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
 - b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
 - c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
 - d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
 - e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
 - f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
 - g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
 - i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.

Art. 10
(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il piano pluriennale economico sociale delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Taranto di cui al comma 10 dell'articolo 5 con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 9.

Art. 11
(Regolamento)

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del piano territoriale dell'area.

2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.

3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12
(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13
(Bilancio)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Taranto approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n.28 di riforma della contabilità regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e

relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 14
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15
(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nelle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in

parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
 4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16
(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della

legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 18
(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.

Art. 19
(Norma finanziaria)

Omissis

Art. 20
(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dell'Ente di cui all'art. 5, la gestione provvisoria delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale viene affidata al Sin-

daco del Comune di Manduria che, attraverso gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo delle prescrizioni di tutela di cui all'articolo 4 e all'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela e la conservazione dell'area naturale protetta. Tali funzioni possono essere espletate anche chiedendo la collaborazione delle strutture regionali e di altre amministrazioni pubbliche. Eventuali oneri derivanti dalle collaborazioni suddette graveranno sul bilancio dell'Amministrazione comunale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione dell'Assessore regionale all'ambiente, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari a norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, alla nomina di un Commissario che sostituisce il Sindaco nella gestione provvisoria ricoprendo tale carica fino alla costituzione dell'Ente di gestione.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 25**“Istituzione del Parco naturale regionale ‘Bosco e paludi di Rauccio’ “.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 20 articoli, istituisce la riserva naturale nel territorio del comune di Lecce, donizzandola provvisoriamente in zona 1 (aree di maggiore valore naturalistico) e zona 2 (fascia di protezione). Impone il divieto di aprire nuove cave, esercitare attività venatoria, aprire discariche, ecc., consentendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Istituisce l'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, dotato autonomia statutaria, individuandone gli organi. Prevede l'adozione del piano territoriale dell'area naturale protetta, del piano pluriennale economico sociale dell'area e del regolamento. Fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti e individua i soggetti titolari del potere di sorveglianza. Prevede un indennizzo per i proprietari delle aree rientranti nel territorio della riserva.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comune di Lecce
- Amministrazione Provinciale di Lecce
- Agenti di polizia locale, rurale e urbana
- Proprietari di aree rientranti nella riserva

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25**“Istituzione del Parco naturale regionale ‘Bosco e paludi di Raucio’ “.**

(Pubblicata nel BURP 30 dicembre 2002, n. 164)

Art. 1**(Istituzione dell’area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Raucio”.
2. La perimetrazione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Raucio”, ricadente nel territorio del Comune di Lecce, è riportata nella cartografia, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Lecce.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Lecce, con finanziamento della Regione.

Art. 2**(Finalità)**

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Raucio” sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i

valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta);
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) promuovere una gestione razionale della risorsa idrica che coniughi l’esigenza di irrigazione delle produzioni agricole con la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- g) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa;
- h) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico;
- i) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3**(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9 il Parco naturale regionale “Bosco e Paludi di Raucio” è suddiviso in

zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'alleghata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative

vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5 (Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio".
2. Sono organi dell'Ente di gestione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce è così composto:

- a) quattro rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno, di cui uno in rappresentanza del Comune di Lecce;
- b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
- c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Lecce;
- d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un Vice Presidente.

7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 19/1997.

Art. 6 (Statuto)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costitu-

zione secondo le norme di cui all'articolo 9 della l.r. 19/1997

Art. 7
(Pianta organica)

1. L'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8
(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Raucio", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 9
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Raucio" deve:

- a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
- b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.

Art. 10
(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il piano pluriennale economico sociale del

Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette di Lecce di cui all'articolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 9.

Art. 11
(Regolamento)

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del piano territoriale dell'area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsa-

bilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12
(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13
(Bilancio)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Lecce approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 di riforma della contabilità regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 14
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione

- amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
 3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
 4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
 5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
 6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
 7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
 8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
 9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
 10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
 11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
 12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15
(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Raucio" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16
(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 18
(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.

Art. 19
(Norma finanziaria)

Omissis

Art. 20
(Norma transitoria)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dell'Ente di cui all'articolo 5 e comunque per un periodo di cinque anni, la gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" viene affidata al Sindaco del comune di Lecce che, attraverso gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo delle prescrizioni di tutela di cui all'articolo 4 e all'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela e la conservazione dell'area naturale protetta.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 26**“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata ‘Bosco di Cerano’ “.****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 19 articoli, istituisce la riserva naturale nel territorio del comune di Brindisi, donizzandola provvisoriamente in zona 1 (aree di maggiore valore naturalistico) e zona 2 (fascia di protezione). Impone il divieto di aprire nuove cave, esercitare attività venatoria, aprire discariche, ecc., consentendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Istituisce l'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, dotato autonomia statutaria, individuandone gli organi. Prevede l'adozione del piano territoriale dell'area naturale protetta, del piano pluriennale economico sociale dell'area e del regolamento. Fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti e individua i soggetti titolari del potere di sorveglianza. Prevede un indennizzo per i proprietari delle aree rientranti nel territorio della riserva.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comune di Brindisi
- Comune di San. Pietro Vernotico
- Amministrazione Provinciale di Brindisi
- Agenti di polizia locale, rurale e urbana
- Proprietari di aree rientranti nella riserva

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 26**“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata ‘Bosco di Cerano’”**

(Pubblicata nel BURP 30 dicembre 2002, n. 164)

Art. 1**(Istituzione dell'area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”.
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”, ricadente nei territori dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale di Brindisi e dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

Art. 2**(Finalità)**

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano” sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i

valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) bonificare i suoli inquinati;
- g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l'incremento della copertura arborea-arbustiva naturale;
- h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3**(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all'approvazione del piano territoriale di cui all'articolo 6, la Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano” è suddivisa nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione) così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utiliz-

zate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

**Art. 5
(Gestione)**

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione della Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"
2. La rappresentanza all'interno del Consiglio direttivo della comunità delle aree protette dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è integrata con il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico.

**Art. 6
(Strumenti di attuazione)**

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano", l'Ente di gestione di cui all'arti-

colo 5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
- b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell'area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".

**Art. 7
(Nulla osta e pareri)**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

**Art. 8
(Sanzioni)**

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica
8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà

essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 6 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 9 (Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui all'articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agrosilvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 10
(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione di cui all'articolo 5, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione

può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 11
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 12
(Norma finanziaria)

Omissis

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 27**“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata ‘Bosco delle Pianelle’ “****NOTE:****• Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 13 articoli, istituisce la riserva naturale nel territorio del comune di Martina Franca, donizzandola provvisoriamente in zona 1 (aree di maggiore valore naturalistico) e zona 2 (fascia di protezione). Impone il divieto di aprire nuove cave, esercitare attività venatoria, aprire discariche, ecc., consentendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Istituisce l'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, dotato autonomia statutaria, individuandone gli organi. Prevede l'adozione del piano territoriale dell'area naturale protetta, del piano pluriennale economico sociale dell'area e del regolamento. Fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti e individua i soggetti titolari del potere di sorveglianza. Prevede un indennizzo per i proprietari delle aree rientranti nel territorio della riserva.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comune di Martina Franca
- Amministrazione Provinciale di Taranto
- Agenti di polizia locale, rurale e urbana
- Proprietari di aree rientranti nella riserva

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 27**“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata ‘Bosco delle Pianelle’ “**

(Pubblicata nel BURP 30 dicembre 2002, n. 164)

**Art.1
(Istituzione
dell’area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”.
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”, ricadente sul territorio del Comune di Martina Franca, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e risorse naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Taranto e del Comune di Martina Franca.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Taranto, con finanziamento della Regione.

**Art. 2
(Finalità)**

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della

flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) rinaturalizzare, riconvertire ad alto fusto, aumentare la superficie occupata dal bosco e diversificare gli habitat presenti;
- d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa;
- f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

**Art 3
(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all’approvazione del piano territoriale di cui all’articolo 6, la Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” è individuata totalmente come zona 1 (zona centrale), così come evidenziato nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche alla zonizzazione al fine di migliorare l’organizzazione degli ambiti di tutela.

**Art. 4
(Norme generali di tutela del territorio
e dell’ambiente naturale)**

1. Sull’intero territorio della Riserva naturale

regionale orientata "Bosco delle Pianelle", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici o opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5 (Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, la gestione della Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione delle Riserve naturali orientate regionali del "Litorale tarantino orientale".

2. La rappresentanza all'interno del Consiglio direttivo della comunità delle aree naturali protette dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto è integrata con il Sindaco del Comune di Martina Franca.

Art. 6
(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.
2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell'area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del "Litorale tarantino orientale".

Art. 7
(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 ad un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1033,00 a un massimo di euro 10329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste all'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 6 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 9
(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle" sono erogati direttamente dall'ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui all'articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agrosilvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimali e la

riduzione del normale periodo di pascolamento;

- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 10
(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione di cui all'articolo 5, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Taranto.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della l. 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1., lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di

apposite convenzioni con l' Ente di gestione.

Art. 11
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 12
(Norma finanziaria)

Omissis

Art. 13
(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla costituzione dell'Ente di cui all'articolo 5, la gestione provvisoria della

Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle" viene affidata al Sindaco del Comune di Martina Franca che, attraverso gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo delle prescrizioni di tutela di cui all'articolo 4 e all'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela e la conservazione dell'area naturale protetta. Tali funzioni possono essere espletate anche chiedendo la collaborazione delle strutture regionali e di altre amministrazioni pubbliche. Eventuali oneri derivanti dalle collaborazioni suddette graveranno sul bilancio dell'Amministrazione comunale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione dell'Assessore regionale all'ambiente, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari a norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale alla nomina di un Commissario, che sostituisce il Sindaco nella gestione provvisoria ricoprendo tale carica fino alla costituzione dell'Ente di gestione.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 28**“Istituzione del Parco naturale regionale ‘Salina di Punta della Contessa’ “.****NOTE:**• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 12 articoli, istituisce la riserva naturale nel territorio del comune di Brindisi, donizzandola provvisoriamente in zona 1 (aree di maggiore valore naturalistico) e zona 2 (fascia di protezione). Impone il divieto di aprire nuove cave, esercitare attività venatoria, aprire discariche, ecc., consentendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Istituisce l'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, dotato autonomia statutaria, individuandone gli organi. Prevede l'adozione del piano territoriale dell'area naturale protetta, del piano pluriennale economico sociale dell'area e del regolamento. Fissa le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti e individua i soggetti titolari del potere di sorveglianza. Prevede un indennizzo per i proprietari delle aree rientranti nel territorio della riserva.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati**

- *Comune di Brindisi*
- *Amministrazione Provinciale di Brindisi*
- *Agenti di polizia locale, rurale e urbana*
- *Proprietari di aree rientranti nella riserva*

• **Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale.**Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 28**“Istituzione del Parco naturale regionale ‘Salina di Punta della Contessa’ “.**

(Pubblicata nel BURP 30 dicembre 2002, n. 164)

Art.1**(Istituzione dell’area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”.
2. La perimetrazione del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Brindisi e del Comune di Brindisi.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

Art. 2**(Finalità)**

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecolo-

gici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) bonificare i suoli inquinati;
- g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l’incremento della copertura arborea-arbustiva naturale;
- h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3**(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all’approvazione del piano territoriale di cui all’articolo 6, il Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” è suddiviso nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione) così come individuate nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore

valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Salina di Punta della contessa", oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale del Parco naturale regionale "Salina di Punta della contessa", la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le

tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5
(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".

Art. 6
(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa", l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
 - a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
 - b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
 - c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell'area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci".

Art. 7
(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.

5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica
8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le

norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 6 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 9 (Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui all'articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agrosilvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di

tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 10
(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione di cui all'articolo 5, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 11
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 12
(Norma finanziaria)

Omissis

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N. 1**Tagli boschivi****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di n. 13 articoli, disciplina le modalità dei tagli boschivi. Gli interessati producono domanda di taglio all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (I.Ri.F.) competente per provincia, corredata di relazione tecnica redatta da un tecnico specializzato. Istituisce il registro dei tagli e il Martello Forestale regionale che costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio. Prevede sanzioni per il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- *Dottori forestali abilitati*
- *Dottori agronomi*
- *Soggetti interessati al taglio*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

Testo coordinato con le modifiche recate dalla l. r. 7/02.

REGOLAMENTO REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N. 1

“Tagli boschivi”.

(Pubblicato nel BURP 22 gennaio 2002, n. 10)

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia forestale”, prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi.

Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (I.Ri.F.) competenti per provincia, ad eccezione dei boschi di proprietà regionale, cui provvederà l'Ispettorato Regionale delle Foreste (I.Re.F.).

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto, impianti di frutticoltura, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli.

Art. 2 (Istanze)

Chiunque intenda procedere all'utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comporti il taglio di piante, deve produrre domanda di taglio, in carta semplice, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per provincia secondo le modalità previste dall'art. 3.

Art. 3

(Domanda di taglio e relazione tecnica)

La domanda di taglio, completa di generalità del richiedente, dovrà indicare:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conducente del bosco;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da utilizzare;
- c) Estremi catastali della superficie interessata al taglio di piante;
- d) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea);
- e) Data dell'ultima utilizzazione del bosco;
- f) Età del popolamento.

La relazione tecnica prevista, a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), dovrà riportare le seguenti informazioni:

Per boschi cedui:

Inferiori ad 1 ettaro e per massa asportabile inferiore a 100 q.li:

- Compatibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;
- Numero medio dei polloni/ceppaia;
- Diametro medio e altezza media del popolamento;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 100 q.li:

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 400 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno, con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 5 e altezza media;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

In tutti i boschi cedui da sottoporre al taglio, il tecnico proporrà all'I.Ri.F. competente per territorio le matricine da rilasciare secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia.

Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli adugiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento. A parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie secondarie di particolare interesse.

L'I.Ri.F. non autorizzerà il taglio a fine turno nei cedui fortemente degradati.

Per fustaie e cedui composti:

Per tagli inferiori a 5.000 m²

- Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle piante da seme;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

Per tagli superiori a 5.000 m²

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 1.000 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro

delle piante a m 1,30 di cm 7,5 e altezza media;

- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

Per formazioni a macchia mediterranea

Per il taglio della macchia mediterranea, normalmente non soggetta a periodiche utilizzazioni forestali, è richiesta domanda in carta semplice e relazione tecnica con particolare riferimento alle modalità e tecniche di intervento. Ogni operazione dovrà seguire le specifiche prescrizioni impartite dall'I.Ri.F. competente per provincia.

Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante

Il taglio di piante di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco" è soggetto alla presentazione di semplice domanda di taglio, in carta semplice, da parte del proprietario/conducente.

Art. 4 (Registro dei tagli)

È istituito presso ogni I.Ri.F. competente per provincia il registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema predisposto dall'Ispettorato Regionale delle Foreste.

Gli I.Ri.F. della Regione trasmetteranno all'I.Re.F., con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli.

Art. 5 (Identificazione delle piante)

Le matricine da riservare al taglio nei cedui e

le piante da abbattere nelle fustaie sono identificate tramite apposita "martellata".

All'uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base delle matricine (ceduo) o dei fusti da abbattere (fustaia), previa specchiatura al ceppo.

Art. 6
(Martello Forestale regionale)

E' istituito il Martello Forestale della Regione Puglia che costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.

Il Martello Forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001.

Art. 7
(Assegnazione del martello forestale regionale)

Il Dirigente Responsabile di ogni Ufficio forestale incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell'aggiornamento costante del registro dei tagli.

Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto all'albo professionale d'appartenenza, incaricato dal proprietario/conducente del bosco a redigere la "relazione tecnica" di taglio.

Il martello forestale sarà affidato per un periodo massimo di 30 giorni, previa definizione con il funzionario dell'I.Ri.F. dei criteri di selezione delle piante.

Il martello forestale è ritirato personalmente dal tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni prescritte dall'I.Ri.F. per la sua gestione.

Il tecnico incaricato esegue la "martellata", contrassegnando con l'apposito sigillo le piante.

La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno

ultimo stabilito, pena l'archiviazione d'ufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.

L'I.Ri.F. potrà concedere eventuali proroghe per motivate necessità, purché ciò non comporti ritardi nella martellata di altre superfici o di altre ditte.

Art. 8
(Smarrimento o furto del martello forestale)

In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo Forestale, nonché darne tempestiva comunicazione scritta all'I.Ri.F. competente per territorio.

La mancata riconsegna del martello forestale comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di 250 Euro in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale.

Art. 9
(Estinzione del martello forestale)

In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente dell'Ispettorato Regionale delle Foreste e non potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza del territorio.

Art. 10
(Piedilista di cavallettamento)

Per i boschi comunali o di Enti pubblici dovrà essere redatto da parte del tecnico incaricato un apposito piedista di cavallettamento secondo le indicazioni degli I.Ri.F. competenti per provincia.

Art. 11
(Autorizzazione al taglio)

L'autorizzazione al taglio, valida per 365 giorni a partire dalla data di emissione del provvedimento, sarà rilasciata dall'I.Ri.F. competente per provincia, successivamente alla riconsegna da parte del tecnico incaricato del martello forestale assegnato e previa verifica del rispetto dei criteri precedentemente concordati nell'individuazione delle piante da "martellare".

Il proprietario/conducente è tenuto a comunicare all'I.Ri.F. la data di inizio ed ultimazione delle operazioni di taglio.

Art. 12
(Sanzioni) (1) (2)

(1) Articolo abrogato dalla l. r. 7/02, art. 37.

(2) Per le sanzioni da applicare in caso di inosservanza vedi l'art. 37 della l. r. 7/02.

Art. 13
(Norma transitoria)

I tagli boschivi già autorizzati in epoca precedente alla promulgazione della L.R. 14/2001 dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31/03/2002. Successivamente a tale data dovrà essere richiesta nuova autorizzazione secondo la procedura vigente.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 FEBBRAIO 2002, N. 2**Organizzazione e funzionamento dell' Agenzia Regionale per il Lavoro****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di n. 10 articoli, individua e disciplina gli organi dell' Agenzia (Direttore generale e Collegio dei revisori), fissa i principi organizzativi e la dotazione organica. Individua le risorse finanziarie e patrimoniali.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati

- *Revisori dei conti iscritti all' albo*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all' Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 12 FEBBRAIO 2002, N. 2**“Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”.**

(Pubblicato nel BURP 20 febbraio 2002, n. 25)

**Articolo 1
Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro istituita in conformità alla Legge Regionale n. 19 del 5 maggio 1999 - recante “Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego” - dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile.
2. In aderenza alle prescrizioni della legge regionale 19/99, l’Agenzia Regionale per il Lavoro costituisce articolazione organizzativa del sistema regionale per l’impiego ed ha compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro conferite alla Regione.

**Articolo 2
Organi dell’Agenzia**

1. Sono organi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
Il Direttore generale;
Il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta Regionale, secondo la normativa vigente, tra il personale della Pubblica Amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro o fra personale esterno all’Amministrazione in possesso di analoghi requisiti.
3. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile a norma del Decreto Legislativo

80/98, della legge regionale 19/99 combinato disposto articoli 11 e 14 e della direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 relativa ai contratti della dirigenza.

4. Il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due supplenti individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, è nominato dalla Giunta Regionale.
5. I revisori durano in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la durata della Legislatura. Possono essere confermati una sola volta.
6. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dall’incarico. Detta decadenza si verifica anche nel caso di altra causa ostativa allo svolgimento del mandato e si provvede alla relativa sostituzione con le modalità di cui al punto 4 precedente.
7. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta Regionale in conformità alle normative regionali.

**Articolo 3
Principi organizzativi**

1. L’Agenzia Regionale del Lavoro persegue il conseguimento dei risultati relativi:
 - a) Agli obiettivi definiti nella Legge Regionale n. 19 del 05 maggio 1999 art. 5;
 - b) Alle ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale ad essa attribuite dalla Giunta Regionale e regolate da rapporti convenzionali (art. 5 comma 4 L.R. 19/99);

2. La struttura dipartimentale è organizzata in aree (ex art. 5 c. 2 L.R. 19/99) riferite a: politiche e servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. a - L.R. 19/99); qualità e certificazione dei servizi per il lavoro e sistemi di monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. b. c - L.R. 19/99); Sistema informativo SILP e quant'altro indicato (nell'art. 5 c. 2 - let. d - L.R. 19/99); Servizi per lo sviluppo di nuova imprenditoria e sostegno alle P.M.I. (art. 5 c. 2 - let. e - L.R. 19/99); Servizi generali di direzione e amministrazione, per gli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo legati al funzionamento dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione, coordinamento e controllo assegna a ciascuna area le risorse umane della dotazione organica.
4. L'Agenzia può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di privati a titolo oneroso purché senza pregiudizio per il prioritario assolvimento dei compiti d'istituto. L'onere corrispondente è determinato dal dirigente con le modalità descritte al punto 3 lettera e) dell'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 4

Personale e dotazione organica

1. La prima dotazione organica dell'Agenzia Regionale del Lavoro, per effetto dell'articolo 14 della legge regionale 19/99, comma 1, è costituita dal personale in servizio presso la ex Agenzia per l'impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 così come indicato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 pubblicato in G.U. Serie generale n. 277 del 25 novembre 1999 di trasferimento delle risorse alla Regione. Essa è costituita da:
 - 1 Direttore generale;
 - 12 esperti;

15 unità di personale amministrativo articolate per livelli, secondo la Tabella allegata al decreto citato.

2. In attesa della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 14 comma 2 della L.R. 19/99, la Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale dell'Agenzia determina le retribuzioni per il personale contrattualizzato.
3. La Giunta Regionale, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, sentite le OO.SS. e acquisito il parere della C.R.P.L., delibera le variazioni della dotazione organica, a partire dal personale trasferito dal Ministero del Lavoro, nonché con risorse umane esperte, per specifiche funzioni a tempo e per progetti speciali.

Articolo 5

Esercizio delle funzioni di Direzione

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Regionale del Lavoro, esercita tutti i poteri di gestione economica finanziaria e di organizzazione e risponde dei risultati conseguiti alla Giunta Regionale per il tramite dell'Assessore al Lavoro e/o un suo delegato competente nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Direttore generale cura le relazioni istituzionali dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, provvede con propri atti tramite il servizio di Tesoreria Regionale nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 9 del presente Regolamento relativamente alla contabilità ordinaria e speciale.
4. Il Direttore generale, in particolare, coerentemente con le prescrizioni della legge 19/99 e nel rispetto del presente regolamento:

- a) Formula il piano annuale delle attività nell'ambito del P.T.O. che viene approvato dalla Giunta Regionale previo parere degli organismi collegiali di cui ai commi 8 e 9 art. 5 L.R. 19/99;
- b) Predisporre il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'annualità di riferimento;
- c) Predisporre il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- d) Determina i programmi di attuazione e l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- e) Adotta gli atti relativi alla prestazione di servizi a titolo oneroso richiesti da privati;
- f) Individua, tra i collaboratori, un vicario che ne eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna;
- g) Trasmette al Collegio dei Revisori tutti gli atti sottoposti al controllo secondo le disposizioni contenute all'art. 6 del presente Regolamento;
- h) Partecipa ai lavori della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e del Comitato Istituzionale di Coordinamento.

Articolo 6

Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il Direttore generale dell'Agenzia convoca i revisori entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio. Nella prima seduta il Collegio elegge il Presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni, fino alle elezioni del nuovo Presidente, sono effettuate dal componente più anziano di età.
2. Le adunanze del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due compo-

nenti. In tal caso le decisioni devono essere assunte all'unanimità. Il Collegio tiene un libro di adunanze e delle deliberazioni nei quali verbalizza lo svolgimento di ciascuna seduta.

3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia regionale del lavoro nonché sulla regolarità contabile degli atti e sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al Direttore e che allega agli atti del bilancio da trasmettere alla Giunta Regionale.
4. Il Collegio può chiedere per iscritto al Direttore dell'Agenzia informazioni sull'andamento della gestione e su specifici atti.

Articolo 7

Procedura per il controllo

1. Il Direttore dell'Agenzia trasmette al Collegio, entro 5 giorni dalla loro adozione, gli atti soggetti al controllo.
2. Il Collegio nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento degli atti può esprimere sugli stessi rilievi, il cui mancato inoltro equivale a riscontro passivo.

Articolo 8

Pubblicità degli atti e accesso ai documenti

Il Direttore definisce la pubblicazione degli atti e le modalità di accesso ai documenti amministrativi uniformandosi alle prescrizioni di cui alla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e alla L. 675/99 sulla privacy e nomina il responsabile del sistema informativo che cura quanto sopra.

Articolo 9**Risorse finanziarie e patrimoniali**

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'agenzia sono costituite:
 - a) Da quota spettante all'Agenzia delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione Puglia destinate al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ivi compreso personale e locazioni;
 - b) Dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso in favore di soggetti pubblici o privati sulla base di convenzioni, protocolli di collaborazione ecc ... ; il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/99 art. 5 lett. f - g;
 - c) Dai trasferimenti rivenienti da convenzioni stipulate per le attività di cui all'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 19/99;
 - d) Da trasferimenti di risorse finanziarie rivenienti dal Bilancio Regionale per specifiche destinazioni, comprese le risorse derivanti dai fondi strutturali U.E.

2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:
 - a) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti dalla Regione individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 469/97;
 - b) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili successivamente acquisiti nell'esercizio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta all'Agenzia.

Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere e ad aggiornare l'inventario.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla legge regionale 19/99 ed alla normativa regionale vigente.

NOTE

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

La Legge Regionale 5 maggio 1999, N. 19 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego", pubblicata nel B.U.R.P. 11 maggio 1999, n. 48, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 30/96 e 9/00.

Note all'art. 2

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997; n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82, S.O.

L'art. 11 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

Art. 11
(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)

1. *La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari*

opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Per l'art. 14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, vedi nota al successivo art. 4.

La Direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1999, n. 172.

Nota all'art. 3

L'art. 5 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

Art. 5

(Agenzia regionale per il lavoro)

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:
 - a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;
 - b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
 - c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
 - d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticlando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura dei SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla strut-

tura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;

- e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;
 - f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
 - g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.
3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
 4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.
 5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.
 6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
 7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
 8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.
 9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:
 - a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;
 - b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con ali organismi consultivi previsti dalla presente legge;
 - c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
 - d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.
 10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'art.4

L'art.14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n.19, così dispone:

Art. 14
(Norme transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19 della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. E' consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.
3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.
4. E' istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei ser-

vizi.

5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.
6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

Nota all'art. 8

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 9

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

REGOLAMENTO REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3**Regolamento di Organizzazione dell' Area delle Politiche Economiche e Finanziarie****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di n. 5 articoli, costituisce l'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie, articolando la in tre settore: Finanze, Ragioneria Bilancio e Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, Controlli Interni di gestione. Individua competenze e articolazione amministrativa dei tre Settori.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

Testo coordinato con le rettifiche apportate con il regolamento 4/02.

REGOLAMENTO REGIONALE 22 aprile 2002, n.3

“Regolamento di Organizzazione dell’Area delle Politiche Economiche e Finanziarie”.

(Pubblicato nel BURP 26 / 04 / 2002, n°52)

Art.1

E' costituita l'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie che si articola nei Settori:

Finanze;

Ragioneria, Bilancio e Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile;

Controlli interni di gestione.

Art.2

Settore Finanze

Il Settore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1. Gestione delle Imposte regionali sulle attività produttive;
2. Gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi erariali;
3. Gestione delle tasse automobilistiche;
4. Gestione degli altri tributi regionali.

Al settore Finanze competono:

La programmazione delle attività gestionali ed amministrative inerenti:

- a. IRAP;
- b. Tasse sulle concessioni regionali;
- c. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- d. Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- e. Addizionale regionale all'imposta di consumo gas metano;
- f. Tassa automobilistica;
- g. Addizionale IRPEF;
- h. Compartecipazione IVA.

L'analisi, la previsione e la programmazione dei flussi tributari;

L'introduzione di innovazioni finalizzate alla semplificazione, trasparenza nonché alla riduzione delle conflittualità tra contribuente e amministrazione regionale;

I collegamenti a livello tecnico con Uffici, Enti e Organismi pubblici;

L'attività di studio e ricerca della legislazione regionale, statale e comunitaria in materia di finanze.

Il Settore Finanze si articola in:

Ufficio Irap e Tributi Propri

L'Ufficio provvede alla:

Attività gestionale ed amministrativa relativa alla liquidazione, verifica, accertamento, riscossione, controllo e rimborso;

Gestione amministrativa dei flussi finanziari;

Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;

Attività di consulenza, informazione e assistenza al contribuente.

Ufficio Tasse Automobilistiche Regionale

L'Ufficio provvede alla:

Gestione tecnica e contabile della tassa;

Attività di controllo di merito;

Controlli sugli intermediari delle riscossioni;

Gestione del sistema informatico regionale;

Gestione delle esenzioni dal pagamento della tassa;

Gestione archivi veicoli regionali esonerati e annullamenti;

Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;

Attività di assistenza e informazione all'utenza.

Art.3**Settore Ragioneria,
Bilancio e controlli interni
per la regolarità amministrativa e contabile****Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:**

1. Esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dall'ordinamento contabile regionale e statale;
2. Formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione Puglia;
3. Monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;
4. Monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;
5. Verifica della legittimità, della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.⁽¹⁾

Il Settore Ragioneria, si avvale di una propria unità operativa con funzioni di Segreteria, (gestione del personale, predisposizione di circolari ed ordini di servizio, economato e cassa, attività di protocollo, raccolta e conservazione di tutti gli atti amministrativi, conservazione e gestione dell'archivio mandati di pagamento) e si articola nei seguenti Uffici Centrali:

- a) Ufficio Entrate e Gestione Mutui;
- b) Ufficio Uscite;
- c) Ufficio Bilancio;
- d) Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa;

e negli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

L'Ufficio Entrate e Gestione Mutui, cura, in particolare, la gestione delle fasi delle entrate del Bilancio Regionale di cui agli artt.68, 69, 70

e 71 della L.R.28/2001. Provvede, altresì, alla gestione delle fasi della spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Uscite, cura, in particolare, la gestione di tutte le fasi della spesa del Bilancio Regionale correlate all'applicazione dell'art.75 della L.R.28/2001, con esclusione della gestione delle fasi di spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Bilancio, cura, in particolare, tutte le attività derivanti dall'applicazione del Titolo IV, e degli articoli 66, 88 e 89 nonché del Titolo VI della L.R.28/2001.

L'Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali cura, in particolare, le attività previste dal comma 2 art.1 del D.Lvo 286/99.

Per il suddetto Ufficio, non si configura specifico obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, in ordine a notizie acquisite nella attività di controllo, ma lo stesso ha l'obbligo di dare comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, cui compete la segnalazione alla Corte dei Conti, ove indispensabile, in particolare, in presenza di danni erariali.

L'attività dell'Ufficio è esercitata sulla base di periodiche, specifiche disposizioni di indirizzo emanate dalla Giunta Regionale.

Per la istruttoria della regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, l'Ufficio Controlli interni di regolarità amministrativa, si avvale degli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

⁽¹⁾ Punto così modificato dal R. R. 4/02

Art.4**Settore Controlli Interni di Gestione**

Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:

1. Analisi, verifica e valutazione dell'effi-

cienza ed economicità dell'azione amministrativa regionale;

2. Monitoraggio del rapporto tra costi e risultati. Il sistema dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 59 della L.R. 28/2001 e prevede:
- a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre unità organizzative;
 - b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;
 - c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;
 - d. all'elaborazione e all'applicazione di indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

La struttura di cui al presente articolo è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le

analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 107 della L.R. 28/2001. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema informativo.

Ciascun Assessorato si avvale di una apposita unità operativa di controllo di gestione funzionalmente collegata al Settore Controlli Interni di Gestione.

Art.5 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/97, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo l'emanazione della citata legge.

REGOLAMENTO REGIONALE 10 GIUGNO 2002, N. 4**Rettifica al Regolamento Regionale 22/04/2002, n. 3 - Regolamento Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di un unico articolo, modifica il punto 5 del primo comma dell' art. 3 del regolamento regionale n. 3/2002.

• Principali soggetti esterni all' Amministrazione Regionale direttamente interessati

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 10GIUGNO 2002, N.4**Rettifica al Regolamento regionale 22/4/2002, n. 3****'Regolamento di Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie'.**

(Pubblicato nel BURP 4 / 06 / 2002, n°74)

Art.1

Il punto 5 del primo comma dell'art.3 del Regolamento regionale 22aprile 2002, n.3 è sostituito dal seguente: **(1)**

“5. Verifica della legittimità, della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria”.

(1) Per il testo aggiornato vedi il regolamento n. 3/02.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 2002, N. 5**Regolamento n. 4/2001: Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di un unico articolo, sospende gli effetti del regolamento 41200 l limitatamente all'art. 5 e alle norme ad esso collegato fino all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 31/12/2002.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comuni
- Grandi strutture di vendita

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 2002, N. 5**Regolamento n. 4/2001: Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.**

(Pubblicato nel BURP 28.06.2002, n.81)

Art. 1

“Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n° 4 del 20/03/2001 limitatamente all’art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all’approvazione dell’aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 31/12/2002”.

Il presente Regolamento Regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGOLAMENTO REGIONALE 9 SETTEMBRE 2002, N. 6**Regolamento Regionale per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di n. 6 articoli, individua le tipologie degli interventi finanziabili, prevede la predisposizione da parte della Giunta Regionale del piano regionale di riparto dei fondi statali e regionali destinati alle finalità del regolamento, i criteri per individuare la misura del finanziamento e le modalità di erogazione, l'obbligo, pena la decadenza del beneficio economico concesso, di iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione del progetto a finanziamento e l'obbligo, per gli Enti realizzatori, di fornire alla Regione informazioni e notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento, ai fini del monitoraggio economico e finanziario.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Enti locali e loro associazioni*

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 13 SETTEMBRE 2002, N. 6**Regolamento Regionale per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.**

(Pubblicato nel BURP 20.09.2002, n.119)

1. FINALITA'

La Regione Puglia nel quadro degli obiettivi fissati dalla legge 19 ottobre 1998 n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", concede contributi in conto capitale destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, nonché alla valorizzazione e sviluppo della mobilità ciclistica.

Lo sviluppo della mobilità ciclistica s'inserisce in un quadro di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita nei centri abitati attraverso la riduzione ed il decongestionamento del traffico motorizzato, l'abbassamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, la creazione di spazi e percorsi fruibili in sicurezza da parte del cittadino per raggiungere le scuole, gli uffici pubblici, le strutture socio-sanitarie, le aree verdi, di servizio e turistiche ed i punti di interscambio con le reti di trasporto pubblico. Inoltre la possibilità di realizzare itinerari ciclabili turistici e le infrastrutture ad essi connesse contribuisce ad attuare le finalità sopradescritte anche nell'ambito del turismo cicloamatoriale e naturalistico in relazione al miglioramento ambientale ed alla qualità della vita delle persone, con i relativi benefici socio-economici che ne derivano.

2. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ammessi sono quelli indicati dall'art.6 della legge 366/98:

- a) realizzazione di reti, di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
- b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
- c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
- d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
- g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93, n. 2085/93, del Consiglio del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;
- h) realizzazione di intese con le Società Ferrovie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
- i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

j) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Gli interventi devono essere progettati nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal Decreto 30 novembre 1999 n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".

3. IL PIANO REGIONALE PER LA MOBILITA' CICLISTICA

Per le finalità di cui al punto 1, la Giunta Regionale approva il Piano regionale di riparto dei finanziamenti inclusi quelli statali previsti dalla L. 366/98.

I beneficiari sono individuati nel Piano negli Enti Locali e nelle loro associazioni che realizzano gli interventi direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Comunque è assicurato il finanziamento di almeno un intervento per ciascuna provincia.

Per concorrere alla formazione del Piano di riparto, gli Enti proponenti devono presentare, entro il 30 giugno a pena di esclusione, la seguente documentazione:

n° 1 copia del progetto preliminare in originale;

atto di approvazione del progetto da parte dell'Ente proponente;

deliberazione dell'ente proponente attestante la disponibilità alla copertura finanziaria della quota a carico dell'Ente, nella misura di cui al successivo punto 4.

Le domande presentate saranno sottoposte, a cura del Settore Trasporti dell'Assessorato regionale ai Trasporti, alla verifica amministrativa per il riscontro della regolarità e della completezza della documentazione allegata alla domanda, nonché della compatibilità della proposta progettuale con le tipologie di interventi previsti dal punto 2 e della rispondenza alle caratteristiche tecniche fissate dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 novembre 1999 n. 557.

Nel caso di inammissibilità della proposta sarà data, a cura del predetto Settore, tempestiva comunicazione al richiedente, che potrà presen-

tare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta esclusione, eventuali controdeduzioni. Sulle controdeduzioni si esprime definitivamente il Settore medesimo entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui un intervento non risulti ammissibile a finanziamento o decada dal finanziamento per qualsiasi motivo, le risorse rese disponibili saranno attribuite seguendo l'ordine progressivo del Piano, assicurando di norma un'equa distribuzione dei finanziamenti tra le province.

4. MISURA DEL FINANZIAMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli interventi previsti dal Piano regionale sono finanziati:

dalla Regione con fondi propri, nell'ordine progressivo di ammissibilità del Piano e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in misura non superiore al 30% del costo ammissibile per l'intervento;

dallo Stato, in misura non superiore al 50% del costo ammissibile;

dall'Ente realizzatore dell'intervento, per la restante quota non inferiore al 20%.

Alla quantificazione del costo ammissibile per l'intervento concorrono le spese inerenti la realizzazione delle opere, nonché le spese connesse relative ad espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, al lordo dell'IVA che resta a carico del soggetto beneficiario della contribuzione.

Accertata la disponibilità dei finanziamenti statali e regionali, il Dirigente del Settore Trasporti dell'Assessorato, regionale ai Trasporti adotta l'apposito atto di ammissione a finanziamento, con contestuale impegno della spesa, fissando un termine non inferiore a 6 mesi per la presentazione del progetto esecutivo, e lo comunica all'Ente beneficiario.

Conseguentemente l'Ente redige il progetto esecutivo e lo invia all'Assessorato ai Trasporti nel termine prefissato, debitamente corredato di tutti i pareri, permessi ed autorizzazioni rilasciati da qualunque Autorità, Enti o terzi,

comunque interessati all'opera, acquisiti anche a mezzo di Conferenza di Servizi, corredato del proprio atto deliberativo di approvazione, dell'attestazione con la quale il Responsabile del procedimento dichiara l'avvenuta validazione dello stesso e, ove necessario, dell'attestazione dell'avvenuto avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e del relativo esito.

Contestualmente all'approvazione del progetto, il Dirigente del Settore Trasporti provvederà alla formale concessione del finanziamento che sarà erogato come di seguito indicato:

- prima somministrazione del 20% dei finanziamenti regionali e statali in sede di approvazione del progetto esecutivo;
- ulteriori tre somministrazioni nella misura del 20% dei finanziamenti regionali e statali sulla base di apposita istanza di accreditamento corredata della dichiarazione del Responsabile del Procedimento di utilizzo di non meno dell'80% della precedente erogazione e dell'apposita documentazione giustificativa;
- terza somministrazione del restante 20% dei finanziamenti regionali e statali ad intervento collaudo tecnico-amministrativo e contestualmente alla emissione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13/2001, del provvedimento di omologazione della spesa finale.

Eventuali varianti e nuovi quadri economici di spesa, saranno approvati con le stesse procedure previste per l'approvazione del progetto.

5. ESECUZIONE DEI LAVORI

Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza del beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati

entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione.

Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi, non imputabili a inadempienze degli Enti attuatori, con provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti per ulteriori 6 mesi.

I lavori devono essere ultimati entro due anni dalla data del loro inizio.

Entro 180 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti del collaudo e di contabilità finale, gli Enti attuatori sono tenuti a trasmettere alla Regione la relativa deliberazione concernente la rendicontazione delle spese sostenute.

Trascorso inutilmente tale termine il finanziamento viene determinato dalla Regione in base alla documentazione ed ai dati acquisiti direttamente da parte degli Uffici regionali preposti.

Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi di quanto regolamentato, gli Enti, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite per la realizzazione di opere migliorative e complementari a quelle principali, dandone preventiva comunicazione alla Regione.

6. INDAGINI E MONITORAGGIO

Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, gli Enti realizzatori sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 NOVEMBRE 2002, N. 7**“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”.****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di n 12 articoli, fissa i requisiti minimi organizzativi e strutturali di cui devono essere in possesso le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche le comunità alloggio, i gruppi appartamento e i centri diurni per poter ottenere l'autorizzazione regionale. Prevede l'accreditamento delle dette strutture.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comuni
- Aziende sanitarie locali

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 27NOVEMBRE 2002 N. 7**“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”.**

(Pubblicato nel BURP 29.11.2002, n.152)

Art. 1**Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica**

La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

Posti letto: n. 14.

Requisiti minimi autorizzativi:

Organizzativi

- n.1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n.8 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali;
- n.5 operatori tecnici addetti all'assistenza.

I turni di servizio devono essere articolati in modo da garantire la presenza del personale di assistenza nell'arco delle 24 ore.

- N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 12 ore;
- N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 12 ore.

Strutturali

Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile accessibilità.

Per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere più di due posti letto; inoltre, n. 1 camera da letto è utilizzata dal per-

sonale in servizio; la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 16 mq per camere a due letti e 9 mq per camere singole.

La qualità degli arredi dei servizi deve essere dignitosa ed appropriata alle necessità degli utenti.

Le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;

La struttura deve essere dotata di n. 4 servizi igienici per gli utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita;

Inoltre, n.1 servizio igienico deve essere riservato al personale in servizio.

La zona giorno deve essere provvista almeno di:

- 1) n.1 cucina piastrellata sino a due metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- 2) n.1 locale pranzo;
- 3) n.1 locale per attività psico-riabilitative
- 4) n.1 locale per le riunioni
- 5) n.1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere, guardare la TV, ecc...

Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per utente.

La struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 del presente regolamento.

La temperatura interna invernale deve essere di 20° C + 1° C.

Art. 2**Comunità alloggio**

La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativa-

mente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

Posti letto: n. 8

Requisiti minimi autorizzativi:

Organizzativi

- n.1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n.2 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali;
- n.2 operatori tecnici addetti all'assistenza;
- N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 6 ore;
- N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 6 ore.

I turni di servizio devono essere articolati in modo da garantire la presenza del personale di assistenza per 12 ore giornaliere.

Strutturali

Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile accessibilità.

- La struttura deve avere i seguenti requisiti:
- i servizi igienici per gli utenti non devono essere inferiori a n.1 ogni 4 utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita; inoltre, n.1 servizio igienico è riservato al personale;
 - per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere più di due posti letto;
 - la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 9 mq per camera singola e 16 mq per camere a due letti adeguatamente arredate;
 - le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
 - la cucina deve essere piastrellata sino a due metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti ed eventualmente per la loro somministrazione;
 - n.1 salone attrezzato per ascoltare musica, per

leggere, guardare la TV, ecc.. ed eventualmente, qualora la cucina non fosse sufficientemente spaziosa, da adibire a zona pranzo.

- n.1 locale per le riunioni.
Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per utente.
La struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 del presente regolamento.
La temperatura interna invernale deve essere di 20° C + 1° C.

Art. 3

Gruppo appartamento

Il Gruppo-appartamento, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

Posti-letto per gruppo-appartamento: n.3

Requisiti minimi autorizzativi:

Organizzativi

- n. 2 unità lavorative, di cui:
 - n. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere, educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale;
 - n. 1 operatore tecnico addetto all'assistenza.
- N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 1 ora;
- N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 1 ora.
Questo personale è previsto per moduli di n. 2 gruppi appartamento.

Strutturali

Stessi requisiti delle precedenti strutture riportati al numero degli utenti.

In ottemperanza al DPCM 29.11.2001, allegato 1C, in caso di struttura accreditata, il 40% dei costi sono a carico della ASL ed il 60% a carico dell'utente o del Comune.

Art. 4 **Centro Diurno**

Il Centro Diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico-riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

N° utenti accolti giornalmente: 20

Requisiti minimi autorizzativi

Organizzativi

- n. 7 unità lavorative, di cui:
 - n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
 - n. 4 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali;
 - n. 2 operatori tecnici addetti all'assistenza.
- N° ore settimanali di attività psicoterapeutica: minimo 12 ore.

Nel Centro Diurno, inoltre, è assicurata la collaborazione di esperti (artigiani, maestri d'arte, ecc...) per la conduzione di attività specifiche.

In caso di attivazione servizio trasporto utenti e/o servizio mensa si deve, in via preferenziale, ricorrere a cooperative integrate.

Nel Centro Diurno si attueranno percorsi riabilitativi miranti alla autonomizzazione e risocializzazione degli utenti attraverso programmi occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo e programmi di animazione sociale.

Oltre alle attività interne alla struttura, gli operatori promuoveranno incontri di sostegno alle famiglie e di collegamento con il territorio.

Strutturali

La dotazione minima di ambienti della struttura è costituita da:

- locale per attività individuali

- locali per attività socio-riabilitative e attività collettive (almeno 2)
- spazio attività motoria
- n. 2 servizi igienici pazienti
- n. 1 servizio igienico personale
- locale relax pazienti
- locale pranzo
- cucinino.

La struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 del presente regolamento.

Art. 5

L'accesso e la dimissione dei pazienti nelle strutture di riabilitazione psichiatrica, ai sensi del P.O. "Tutela della salute mentale 1998/2000, avvengono in base ad un programma riabilitativo personalizzato, concordato e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, operatori della struttura riabilitativa, pazienti ed eventuali persone di riferimento.

Le attività riabilitative e risocializzanti sono finalizzate al recupero funzionale e sociale del paziente psichiatrico, con l'obiettivo finale del reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del massimo livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa acquisibile. Le strutture devono, pertanto, di norma, accogliere soltanto utenti provenienti dal territorio della ASL in cui le stesse sono collocate. Possono essere ammesse deroghe solo per specifiche situazioni nelle quali l'allontanamento del paziente dal suo contesto socio-familiare corrisponda ad una precisa - e temporanea - strategia terapeutico-riabilitativa;

Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di salute mentale della ASL.

E' vietato l'accorpamento di più strutture che ospitano, in forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché l'accorpamento con servizi, a carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani o disabili.

E' vietato appaltare la fornitura dei pasti e della pulizia a ditte esterne.

Art. 6
Autorizzazione regionale
all'esercizio dell'attività

Ai fini dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività prevista dall'art. 8 ter, comma 4, del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, le cui procedure sono in corso di regolamentazione con apposito atto giuntale, le strutture residenziali e diurne, che sono in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi individuati dal presente provvedimento, devono essere allocate in edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni, con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e dotate di autorizzazione del Sindaco alla realizzazione della struttura rilasciata ai sensi dell'art. 8 ter, commi 1 e 3, del predetto d. lgs., dell'art. 6 della L.R. n.21/2000 e dell'art. 27 della L.R. n. 28/2000. Per quel che concerne la prevenzione e sicurezza degli impianti e la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori, devono essere rispettate tutte le procedure previste dal d. lgs. 626/94, le norme di protezione antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del gas. Ciascun utente ed operatore deve essere dotato di libretto di idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti previsto dall'art.14 della L. 283/62 e dal DPR 327/80. Le strutture devono essere provviste della specifica autorizzazione sanitaria alla preparazione e somministrazione degli alimenti di cui all'art.2 della l. 283/62 e dotate del piano di autocontrollo alimentare previsto dal D.Lgs. n. 155/97.

Le strutture già autorizzate ai sensi della DCR n. 244/97 per un n° posti letto superiore a 14, sempre e comunque nei limite massimo dei 20 posti letto, mantengono l'autorizzazione per i posti letto per i quali possiedono i requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento o li conseguano entro sei mesi dall'adozione del seguente provvedimento, rapportati, in propor-

zione, al maggior numero di utenti, e, per quel che concerne la superficie minima garantita per utente, il requisito di cui al criterio n. 10, punto a) del DPCM 22 dicembre 1989, fermo restando che non possono superare n. 16 posti letto, qualora, tra i soggetti ospitati, vi siano pazienti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica, al fine di non diminuire i livelli qualitativi di assistenza riabilitativa garantita.

Art. 7

Le strutture già in possesso dell'accREDITAMENTO transitorio di cui alla L. n. 724/94, art.6, comma 6, alla L.R. n. 28/2000, art.22, comma 2, ed alla L.R. n. 32/2001, art.11, comma 8, adottano, entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, i requisiti specificati da questo Regolamento Regionale.

Art. 9
Adeguamento delle rette

Le rette hanno valenza dal mese successivo all'approvazione del Regolamento Regionale e, comunque, le Aziende Sanitarie Locali procedono all'adeguamento delle rette delle strutture riabilitative psichiatriche già transitoriamente accreditate, dal mese successivo all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento ed assicurano l'attività di vigilanza e di controllo sulle strutture con cadenza semestrale, con particolare attenzione agli standard di qualità, di cui all'art. 12.

Art. 10
AccREDITAMENTO provvisorio

Ai sensi dell'art.8 quater, comma 7, del d.lgs. n.502/92, come successivamente integrato e modificato, è concesso l'accREDITAMENTO, in via provvisoria, fino all'emanazione della disciplina regionale sull'accREDITAMENTO istituzionale, alle strutture che, per i posti letto già auto-

rizzati, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 11

Procedure per l'accreditamento provvisorio delle strutture di riabilitazione psichiatrica

La richiesta di accreditamento, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del d. lgs. 502/92, come successivamente integrato e modificato, va inoltrata, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, al Dirigente del Settore Sanità dell'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, per il tramite del Direttore Generale della ASL competente per territorio, entro 90 gg. dalla data di approvazione del Piano di riordino della rete ospedaliera.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Le autorizzazioni di cui all'art. 8 ter del predetto d. lgs., dell'art. 6 della l.r. n. 21/2000 e dell'art. 27 della l.r. n. 28/2000;
- 2) relazione informativa dalla quale risulti il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, nonché dei requisiti di qualità;
- 3) documentazione comprovante che la struttura sia in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché attestante che siano rispettate tutte le procedure previste dal d. lgs. 626/94, le norme di protezione antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del gas, la L. 283/62, artt. 2 e 14 ed il d.lgs. n. 155/97, per quanto riguarda il piano di autocontrollo alimentare.

Il Direttore Generale della ASL verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, d'intesa con il Dipartimento di Salute Mentale, che la struttura sia in regola con il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, richiedendo, se necessario, ulteriori chiarimenti e/o integrazione della documentazione già prodotta, quando ciò sia indispensabile per la valu-

tazione di detti requisiti, e, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda, la trasmette, in originale, al Dirigente del Settore Sanità dell'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, corredata delle risultanze istruttorie e del relativo parere in merito al possesso dei requisiti ed al fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività. Il termine di 30 gg. è sospeso quando sia necessario acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono alla ASL i documenti o i dati richiesti.

Il Dirigente di Settore, verificata tramite i propri competenti Uffici, la regolarità degli atti trasmessi ed il parere favorevole della ASL di competenza, con determinazione dirigenziale, entro 30 gg. dal ricevimento degli atti, concede, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del d. lgs. 502/92, come successivamente integrato e modificato, l'accreditamento, in via provvisoria, della struttura, fino e non oltre l'emissione, da parte della Regione, della disciplina sull'accreditamento istituzionale.

In assenza dei requisiti necessari ed in caso di parere sfavorevole della ASL di competenza, il Dirigente di Settore delibera il diniego dell'accreditamento provvisorio.

Art. 12

Standard di qualità delle strutture di riabilitazione psichiatrica

Le strutture residenziali di riabilitazione psichiatrica devono porre attenzione al possesso dei seguenti standard di qualità:

- a) le condizioni strutturali degli ambienti siano buone, con particolare riguardo allo stato delle pareti (imbiancatura almeno triennale), degli infissi, dei servizi igienici (con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita);
- b) sia rispettato un programma di manutenzione ordinaria della struttura;
- c) siano disponibili mezzi di trasporto adeguati alle attività ed al numero e tipologia degli utenti della struttura;

- d) la struttura sia raggiungibile agevolmente anche con i mezzi pubblici (45 minuti circa) dalla maggioranza dei familiari residenti;
- e) il numero delle linee telefoniche sia adeguato al numero degli utenti, degli operatori, delle attività svolte e vi sia la possibilità per gli utenti di utilizzare un telefono, facendosi carico della relativa spesa;
- f) la struttura sia organizzata in modo tale che ogni paziente abbia uno spazio che può considerare come suo ed esista del mobilio per conservare in modo sicuro oggetti personali; gli utenti siano aiutati a fare scelte individuali per quanto riguarda gli spazi e gli effetti personali;
- g) l'arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, offra condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite con elementi decorativi, la biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in quantità adeguata;
- h) tutti gli spazi siano accessibili agli utenti durante il giorno, tranne eventuali dispense o depositi;
- i) deve essere consentito ai visitatori l'accesso alla struttura liberamente ed in tutti gli spazi accessibili agli utenti, nel rispetto della privacy di quest'ultimi e del lavoro degli operatori;
- j) il lavoro sia organizzato secondo il modello per équipe; ogni membro dell'équipe partecipi alla formulazione dei piani di trattamento, ne valuti l'andamento nel corso di riunioni periodiche (settimanali o quindicinali) ed abbia precise responsabilità nella loro attuazione;
- k) per ciascun utente in carico sia redatto, insieme con l'équipe del Centro di salute mentale e con l'utente stesso, un programma riabilitativo personalizzato che, in rapporto alla patologia, alle disabilità, alle potenzialità, alla storia personale ed alle aspettative del paziente, individui gli obiettivi finali di miglioramento della qualità della vita da perseguire, attraverso la riduzione delle disabilità, la riacquisizione dell'autonomia nella cura di sé e dell'ambiente, delle competenze interpersonali ed intrapersonali, delle abilità strumentali generali e favorenti l'autonomia all'esterno ed il completo reinserimento sociale e lavorativo, laddove possibile;
- l) venga nominato un operatore di riferimento in maniera stabile e continuativa per ogni paziente;
- m) le attività riabilitative non perseguano obiettivi generici, bensì siano finalizzate ad obiettivi specifici ed effettivamente raggiungibili per ciascuno degli utenti coinvolti in esse;
- n) sia curato il rapporto con le famiglie dei pazienti e tra i pazienti e i loro familiari; i familiari siano adeguatamente informati ed incoraggiati ad assumere un ruolo attivo nel trattamento del paziente, laddove ciò sia possibile ed opportuno;
- o) ogni utente in carico abbia una sua cartella compilata in modo completo ed aggiornato, con acclusa documentazione;
- p) gli utenti siano adeguatamente informati in merito al proprio stato di salute, all'andamento del programma terapeutico riabilitativo ed ai risultati dello stesso;
- q) sia disponibile nella struttura una scorta adeguata di farmaci generali fondamentali, di psicofarmaci fondamentali per il trattamento delle emergenze psichiatriche, di materiale di pronto soccorso;
- r) i pasti siano adeguati per quantità e qualità ai requisiti nutrizionali;
- s) le condizioni di pulizia e igiene e la profilassi in generale siano curate con estrema attenzione onde prevenire il contagio da malattie infettive;
- t) il personale presti sempre la dovuta attenzione all'aspetto dei pazienti non autosufficienti nella cura di sé;
- u) esista un piano annuale di formazione ed aggiornamento del personale che riguardi tutte le figure professionali;
- v) sia curata la redazione e l'aggiornamento periodico di una Guida al Servizio quale strumento di informazione sulle prestazioni e le garanzie dell'utente.
- I Centri Diurni devono garantire il possesso dei medesimi standard di qualità di cui al comma precedente, ad esclusione del punto f).

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 8**“Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA”.****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento, composto di n. 20 articoli, definisce le residenze sanitarie assistenziali, fissa i numeri di posti – residenza e impone il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Stabilisce i requisiti del personale addetto e le modalità di accesso e dimissioni. Prevede che ogni RAS abbia un proprio regolamento e che la sua attività sia sottoposta a valutazione di una unità valutativa territoriale istituita presso ciascuna AUSL e a controllo e vigilanza da parte della AUSL competente per territorio. Detta le norme per l'autorizzazione e per la partecipazione delle associazioni di volontariato.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comuni
- Aziende unità sanitarie locali
- RSA
- Medici di medicina generale
- Servizi territoriali comunali
- Associazioni di volontariato

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 8**“Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA”.**

(Pubblicato nel BURP 23.12.2002, n.162)

Indice

1. Definizione delle residenze sanitarie assistenziali
2. Destinatari delle RSA
3. Requisiti di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo
4. Organizzazione e funzionamento delle RSA
5. Prestazioni
6. Personale
7. Regolamento interno
8. Strumenti operativi
9. Modalità di accesso e dimissioni
10. Unità Valutativa Territoriale
11. Autorizzazione e relative procedure
12. Progettazione
13. Obblighi del titolare dell'autorizzazione
14. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e di chiusura delle RSA
15. Vigilanza e controllo
16. Salvaguardia dei diritti dell'utente
17. Partecipazione delle associazioni di volontariato
18. Comitato di partecipazione
19. Criteri e modalità per la stipula degli accordi contrattuali e/o di collaborazione
20. Diarie e concorso dell'utente o dei Comuni di residenza al costo delle prestazioni

1. Definizione delle residenze sanitarie assistenziali

Le residenze sanitarie assistenziali (di seguito denominate RSA) sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei o moduli funzionali, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recu-

pero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone, non assistibili a domicilio, le cui limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'ambito delle RSA sono organizzati, ove possibile, anche servizi semiresidenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

2. Destinatari delle RSA.

Nelle RSA sono ospitate:

- (a) persone non più in età evolutiva portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o morfofunzionali, che hanno superato la fase acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che abbisognano di trattamenti terapeutici protratti nel tempo;
- (b) persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative che non necessitano di assistenza ospedaliera, ivi compresi soggetti affetti da patologie psico-geriatriche (demenza senile);
- (c) persone adulte colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in condizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche;
- (d) persone adulte portatrici di disturbi psichia-

trici in condizioni di non autosufficienza o affetti da malattie croniche, per le quali sia stata esclusa la possibilità di utilizzare altre soluzioni terapeutico-assistenziali.

Le RSA, al fine di assicurare alle persone ospiti le prestazioni più adeguate in rapporto alle loro condizioni di disabilità e di dipendenza, sono diversamente strutturate, in termini organizzativi e di dotazione di personale, in funzione delle seguenti aree di intervento, corrispondenti alle diverse aree problematiche e di bisogno:

- (a) area della senescenza, riferita a persone anziane con temporanea, totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza, con particolare riguardo alle persone affette da malattie croniche;
- (b) area della disabilità, riferita a persone portatrici di handicap funzionale, in condizioni di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche;
- (c) area del disagio mentale riferita a persone portatrici di disturbi psichici, in condizioni di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche.

Nelle RSA direttamente gestite dalle Aziende Unità Sanitarie Locali o in quelle private sono ospitate esclusivamente persone in possesso della residenza in uno dei comuni della Regione Puglia, salvo specifica autorizzazione della USL di appartenenza, con impegno al riconoscimento della tariffa.

3. Requisiti di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo

Le RSA devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dal DPR 14/01/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale 14/07/1998, n. 2974.

1. L'organizzazione della RSA deve essere

tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti:

- (a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
- (b) la socializzazione, all'interno della RSA, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
- (c) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengano con l'ospite relazioni di carattere affettivo.

4. Organizzazione e funzionamento delle RSA

1. Le RSA, di norma, sono organizzate in nuclei fino a venti posti-residenza e comprendono, complessivamente, sessanta posti-residenza. Ferma restando l'organizzazione per nuclei, le RSA possono comprendere fino ad un massimo di centoventi posti-residenza in caso di strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa ovvero qualora trattasi di procedere alla riconversione di strutture già esistenti. Le RSA possono comprendere nuclei con una ricettività complessiva inferiore ai sessanta posti-residenza in caso di strutture collegate o inserite in strutture sanitarie di ricovero e cura o in strutture socio-assistenziali per soggetti autosufficienti.

2. Le RSA ospitano persone appartenenti alla stessa area di intervento, nel qual caso sono organizzate, preferibilmente, raggruppando gli ospiti in nuclei omogenei per patologia, ovvero possono ospitare persone appartenenti a diverse aree di intervento, purché nei singoli nuclei siano ospitate persone della stessa area. Le RSA non possono destinare, di norma, più di un nucleo a persone affette da disturbi psichici e, comunque, non possono essere riservate esclusivamente a persone appartenenti all'area del disagio mentale.
3. Le RSA sono collegate funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle attività socio-sanitarie del distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di garantire la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione. Le RSA sono altresì collegate funzionalmente, in relazione alle specifiche patologie degli ospiti, alle strutture ospedaliere pubbliche o private, ed, in particolare, alle divisioni di geriatria, ai servizi di day-hospital e di Ospedalizzazione domiciliare nonché alle strutture specialistiche poliambulatoriali, ai servizi e ai centri territoriali di riabilitazione nonché ai dipartimenti di salute mentale.
4. Le RSA gestite dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine del contenimento dei relativi costi, devono utilizzare preferibilmente, i servizi generali delle strutture ospedaliere, in particolare, per la preparazione dei pasti, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia, sempre che ciò sia compatibile con le modalità organizzative di tali attività.
5. Prestazioni
 1. Presso le RSA devono essere garantite, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza del DPCM 29/11/01, le prestazioni che concorrono al mantenimento delle capacità funzionali residue degli ospiti ovvero al recu-

pero dell'autonomia in relazione alla loro patologia ed in funzione del raggiungimento o mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli ospiti stessi. In particolare, nelle RSA sono erogate:

- (a) prestazioni di medicina generale;
- (b) prestazioni specialistiche;
- (c) prestazioni farmaceutiche;
- (d) prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali prestazioni di routine (terapia iniettiva, fleboclisi, prelievi), il controllo delle prestazioni terapeutiche, la prevenzione delle infezioni e delle cadute, l'individuazione precoce delle eventuali modificazioni dello stato di salute fisica e di compromissione funzionale, l'attivazione tempestiva degli interventi necessari da parte degli altri operatori competenti;
- (e) prestazioni riabilitative atte ad impedire gli effetti involutivi del danno stabilizzato, con particolare riguardo alla rieducazione dell'ospite allo svolgimento delle comuni attività quotidiane (deambulazione e azioni elementari di vita anche con idonei supporti) nonché alla rieducazione psico-sociale, soprattutto attraverso la terapia occupazionale;
- (f) prestazioni di sostegno psicologico agli ospiti e concorso nella verifica dell'attuazione del progetto terapeutico individuale;
- (g) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistenti nell'aiuto all'ospite per l'igiene e la cura della propria persona e dell'ambiente;
- (h) prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione nei confronti delle persone totalmente non autosufficienti, con riduzione al massimo del tempo trascorso a letto;

- (i) prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali, rapportate alle particolari condizioni degli ospiti;
- (l) attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine, soprattutto attraverso ergoterapia, attività ludiche, tecniche psicologiche di orientamento e riattivazione per soggetti con deterioramento mentale anche senile; sistematici incontri con familiari ed amici nonché attivazione delle attività di segretariato sociale, utilizzando il contributo delle associazioni di volontariato a norma della legge regionale n.11/1994;
- (m) trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie all'esterno della RSA stesse.
2. L'ospitalità presso le RSA può essere anche temporanea e programmata per:
- (a) il completamento di programmi riabilitativi già iniziati in ospedale o in centri convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- (b) la riduzione del carico assistenziale sulla famiglia per brevi e determinati periodi, anche a seguito di temporanea sospensione degli interventi dei servizi domiciliari.
3. L'ospitalità temporanea può essere anche prevista come permanenza dell'ospite per tutto l'arco della giornata o per periodi limitati, anche in funzione delle esigenze di lavoro dei familiari ovvero durante la notte in relazione a specifiche patologie.
4. Nelle RSA sono assicurate prestazioni pro-
- tesiche, odontoiatriche complete alle condizioni previste per la generalità dei cittadini. Sono, altresì, assicurate:
- (a) prestazioni di cura personale (barbiere, parrucchiere, e simili) a richiesta degli ospiti e con oneri a carico degli stessi;
- (b) l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda della confessione degli ospiti.
5. Prestazioni di medicina generale.
Le prestazioni di medicina generale sono erogate secondo due distinte modalità:
- (a) da personale medico dipendente rispettivamente per le RSA pubbliche e private;
- (b) dal medico di medicina generale a seguito di specifica intesa con il gestore della RSA, nell'ambito del relativo accordo collettivo nazionale.
6. Prestazioni specialistiche.
- (a) Le prestazioni specialistiche comprendono visite specialistiche, prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché le altre prestazioni specialistiche erogabili dal Servizio Sanitario Regionale ai sensi della normativa vigente.
- (b) Le prestazioni specialistiche di cui al precedente comma sono assicurate dalla Azienda Unità Sanitaria Locale mediante specialisti a rapporto di lavoro dipendente o con essa convenzionati, in conformità alla normativa in vigore.
7. Prestazioni farmaceutiche.
- (a) Le prestazioni farmaceutiche sono assi-

curate con le modalità e nei limiti previsti per la generalità dei cittadini.

- (b) Per le RSA pubbliche, i farmaci da somministrare in esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, il materiale e i presidi sanitari e di medicazione nonché le protesi, sono forniti dalla Azienda Unità Sanitaria Locale.

6. Personale

Le RSA devono disporre del seguente personale:

- (a) Coordinatore sanitario: medico specialista, preferibilmente geriatra o fisiatra, che assicuri la presenza giornaliera per almeno quattro ore, con responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti;
- (b) personale medico: per ogni modulo devono essere garantite non meno di quattro ore settimanali di assistenza specialistica;
- (c) infermieri professionali: una unità ogni trenta posti residenza con presenza continuativa nell'arco delle 24 h;
- (d) terapisti della riabilitazione in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;
- (e) operatori di assistenza: una unità ogni 20 posti residenza con presenza continuativa nell'arco delle 24 h per moduli a media intensità assistenziale; una unità ogni 30 posti residenza con presenza continuativa nell'arco delle 24 h per moduli a bassa intensità assistenziale;
- (f) figure professionali a convenzione con riferimento a particolari esigenze assistenziali.

2. Nelle RSA devono essere assicurate, altresì,

prestazioni da parte di psicologi ed assistenti sociali per un numero di ore settimanali correlato alle esigenze degli ospiti ed al livello assistenziale della RSA. Ad uno degli assistenti sociali è affidato anche il coordinamento delle attività indicate alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 che concorrono all'attuazione dei progetti terapeutici. Detto personale, per le RSA pubbliche, è messo a disposizione dai Comuni o dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, che utilizza, a tal fine, il personale operante presso i competenti servizi.

3. Le RSA devono essere dotate di personale amministrativo nonché di personale da adibire ai servizi generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistema organizzativo della struttura.

7. Regolamento interno

1. Il regolamento interno della RSA deve contenere norme a salvaguardia dei principi organizzativi e funzionali previsti dall'articolo 4 e indicare fra l'altro:

- (a) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna categoria nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di attività, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro e nel presente Regolamento;
- (b) la tipologia dei soggetti a favore dei quali è svolta l'attività nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
- (c) le norme igienico-sanitarie;
- (d) le finalità e i metodi riabilitativi;
- (e) l'organizzazione della vita all'in-

- terno della struttura, con particolare riguardo agli orari dei pasti e alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;
- (f) l'indicazione delle prestazioni a pagamento e l'importo delle relative tariffe;
- (g) le modalità per la raccolta, l'esame e la valutazione dei segnali di disservizio, delle osservazioni, delle opposizioni, delle denunce nonché dei reclami da parte degli ospiti, delle loro famiglie e delle organizzazioni rappresentative degli utenti e delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.
2. Il regolamento interno deve prevedere le modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
3. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in maniera visibile; copia del regolamento stesso deve essere fornita agli ospiti all'atto della loro accoglienza.
8. Strumenti operativi
1. È obbligatoria, per ogni assistito, la compilazione della cartella personale, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e specialistici, il programma terapeutico, comprensivo degli aspetti riabilitativi, gli esiti ed i postumi, nonché le eventuali interruzioni di trattamento o ricovero. Nella cartella personale devono essere, altresì, annotate le condizioni economiche del nucleo familiare e sociali dell'ospite. Della cartella personale fa parte integrante il giudizio espresso dall'unità valutativa ai fini dell'accoglienza.
2. Le cartelle personali, firmate e conservate dal medico di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, devono portare un numero progressivo. Nella cartella personale devono essere riportati gli aggiornamenti periodici, le valutazioni e osservazioni degli operatori che concorrono all'attuazione del progetto terapeutico, inclusa una sezione per il programma assistenziale infermieristico, nonché l'eventuale indicazione dei soggetti titolari della tutela o curatela dell'ospite. Fatta salva la legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le cartelle personali, a richiesta, devono essere esibite all'ospite, a persona da lui espressamente delegata, ai soggetti titolari della tutela e curatela nonché ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.
3. Le cartelle personali devono essere conservate per almeno dieci anni. In caso di cessazione dell'attività delle RSA, le cartelle personali devono essere depositate presso il servizio medico-legale della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
4. Ogni RSA deve disporre di appositi registri o di altri mezzi di rilevazione concordati con l'Azienda Unità Sanitaria Locale ove riportare le interruzioni, anche temporanee, di trattamento o di ospitalità presso la RSA. Tali registri devono essere tenuti aggiornati dal personale amministrativo e resi disponibili per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
5. Per ciascun nucleo di ospiti deve essere redatto, a cura degli operatori addetti alle attività indicate dall'articolo 5, comma 1, lettera l), sotto la vigilanza del coordinatore di cui all'articolo 6, comma 2, un

diario mensile delle attività collettive e di socializzazione svolte dagli ospiti e dei risultati raggiunti sul piano della autonomia funzionale e sociale dagli ospiti stessi.

6. Le RSA sono tenute a fornire, a richiesta dell'Assessorato regionale della sanità, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, in particolare, al fine della valutazione della qualità dei servizi. Anche per tali finalità, deve essere attivato un sistema informativo per la raccolta dei dati necessari alla produzione degli indicatori previsti per il Sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria di cui al DMS 12.12.01.

9. Modalità di accesso e dimissioni

1. La proposta di accesso alle RSA pubbliche e private è effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ovvero, in caso di dimissione dall'ospedale, dal dirigente della divisione ospedaliera, o dai servizi territoriali comunali, nel rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di intendere e di volere dello stesso, da chi esercita la tutela o la curatela.
2. L'accesso e le dimissioni dalle RSA pubbliche e private sono disposti dall'Unità Valutativa, di cui al successivo articolo 10, previa valutazione del caso, da cui devono emergere, come fattori determinanti della scelta, il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza, quali l'assistenza domiciliare o in strutture semiresidenziali, che ne consenta la permanenza al proprio domicilio.
3. Gli ospiti della RSA possono essere dimessi anche in via temporanea per

ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in famiglia ovvero per altri motivi, con diritto di riammissione alla data programmata.

10. Unità Valutativa Territoriale

1. Presso ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è istituita almeno una "Unità Valutativa Territoriale".
2. L'unità valutativa territoriale è costituita da una équipe multidisciplinare, composta da un medico, da un infermiere professionale, da un assistente sociale, ove possibile, dei servizi comunali o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali del comune di residenza dell'assistito nonché da un terapeuta della riabilitazione. L'unità valutativa territoriale, nella sua attività, si raccorda con il medico di medicina generale e, in caso di persona dimessa dall'ospedale, di concerto con il responsabile della divisione nonché, per le persone anziane, da un geriatra dei servizi territoriali ospedalieri (in mancanza, da un medico particolarmente qualificato per l'assistenza agli anziani).
L'unità valutativa territoriale così integrata si caratterizza come unità valutativa geriatrica. Nel caso di persone colpite da handicap, l'équipe valutativa territoriale è integrata da un fisiatra o da un neurologo o da un neuropsichiatra. L'unità valutativa si deve poter avvalere anche di altri medici specialisti e di altri operatori sanitari, in rapporto agli specifici casi da esaminare. Per le persone affette da disagio mentale, le funzioni dell'unità valutativa territoriale sono svolte dal servizio dipartimentale di salute mentale.
3. Per valutare le condizioni psicofisiche delle persone per le quali sia stato proposto l'inserimento in RSA pubbliche e

private, sono utilizzati strumenti valutativi (scale di autonomia e simili) predisposti dalla Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, idonei alla rilevazione, oltre che delle componenti sanitarie, anche di quelle socio economiche ed ambientali (reddito, caratteristiche del nucleo familiare, caratteristiche dell'abitazione e simili), anche in funzione dell'individuazione di misure alternative alla assistenza residenziale.

4. L'unità valutativa territoriale, fatte salve le competenze dell'unità valutativa geriatrica ospedaliera, ove esistente, con la quale deve instaurare e codificare rapporti di integrazione e raccordo, svolge le seguenti funzioni:

- (a) valutazione dei caso e definizione del piano individuale degli interventi, individuando quelli ritenuti più adeguati in termini di servizi intra o extraospedalieri;
- (b) controllo sull'andamento del piano individuale degli interventi, anche in funzione dell'indicazione delle possibili soluzioni alternative;
- (c) previsione della durata degli interventi in regime residenziale;
- (d) controllo della qualità dell'assistenza e dell'efficacia degli interventi;
- (e) raccordo con i servizi sanitari e socio-assistenziali che operano nel comprensorio.

5. In caso di ricovero in struttura di tipo ospedaliero ovvero di ospitalità in RSA effettuati in una Azienda Unità Sanitaria Locale diversa da quella di residenza dell'utente, l'unità valutativa territoriale effettua il controllo sull'andamento del

piano individuale di interventi per il tramite dell'unità valutativa competente per territorio.

11. Autorizzazione e relative procedure

1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o adeguare una RSA, deve avanzare domanda alla Regione, Assessorato alla Sanità e, per quanto di rispettiva competenza, all'Azienda Unità Sanitaria locale ed al Comune competenti per territorio.

2. La domanda, con sottoscrizione autenticata del richiedente, deve contenere tutti gli elementi corrispondenti a quelli indicati al comma 6. Alla domanda devono essere allegati:

- (a) i progetti e le planimetrie;
- (b) l'organigramma del personale;
- (c) l'elenco delle dotazioni strumentali e delle attrezzature sanitarie, con relativa dichiarazione di conformità alla normativa CEI ed a quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rilasciata da un tecnico qualificato (ingegnere, fisico specialista in fisica sanitaria), con la connessa documentazione come indicato all'articolo 12;
- (d) il regolamento interno;
- (e) i titoli di studio degli operatori di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 6 e le dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico;
- (f) l'atto costitutivo e lo statuto della persona, giuridica o della società, nel caso che la richiesta non provenga da persona fisica;

- (g) il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
- (h) la documentazione comprovante gli estremi anagrafici dei rappresentanti legali, nonché il certificato del casellario giudiziario ed il certificato antimafia del richiedente e dei rappresentanti legali della persona giuridica o della società;
- (i) la certificazione attestante il rispetto della vigente normativa sulle residenze collettive;
- (l) ogni altra certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o ritenuta necessaria dalla Regione.
3. L'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento e alla trasformazione delle RSA, in esecuzione del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, è rilasciato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione su proposta dell'Assessore alla Sanità, entro centotanta giorni dal ricevimento della domanda e dovrà essere compatibile con la programmazione regionale.
4. La Giunta Regionale si avvale, per l'accertamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle competenti strutture regionali nonché della Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
5. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi:
- (a) gli estremi anagrafici del soggetto autorizzato all'apertura, all'esercizio all'ampliamento alla trasformazione della RSA e, qualora si tratti di persona giuridica privata, la sua denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- (b) la denominazione della RSA e la sua ubicazione;
- (c) la tipologia dei .soggetti a favore dei quali è svolta l'attività nelle RSA e la individuazione dei moduli in cui è articolata;
7. Al provvedimento di autorizzazione devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c).
8. Il provvedimento di autorizzazione indica il termine entro il quale la RSA deve presentare alla Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio l'elenco nominativo del personale dipendente previsto dall'organigramma, con il numero delle ore settimanali di lavoro e le relative mansioni e l'elenco del personale a rapporto di lavoro diverso, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro, del numero delle ore settimanali di attività e delle relative mansioni. L'effettivo funzionamento della RSA può iniziare solo a seguito di nulla-osta dell'Assessore Regionale alla Sanità, rilasciato previa verifica da parte della Azienda Unità Sanitaria Locale della corrispondenza fra l'organigramma del personale e l'elenco del personale assunto. Trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla scadenza del termine suddetto, l'autorizzazione decade.
9. Qualsiasi variazione degli elementi di cui ai commi 6 e 7 è soggetta ad autorizzazione della Giunta Regionale, con esclusione delle variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, che comunque vanno notificati alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
10. Il trasferimento della gestione della RSA, intendendosi per tale qualsiasi

forma di cessione (alienazione, affitto e simili), nonché tutte le trasformazioni societarie che comportino un rapporto di successione tra diversi soggetti giuridici, sono soggette ad autorizzazione preventiva della Regione, da rilasciarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per delega dello stesso, dall'Assessore Regionale alla Sanità.

11. Le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate al comma precedente, le variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente alla Regione e all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.
12. Nel caso di morte della persona fisica titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia all'Assessorato Regionale alla Sanità ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio della RSA in attesa della nuova autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative in materia e dal presente regolamento per i titolari della RSA.
13. Le Aziende Unità Sanitarie Locali, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti, sono autorizzate alla apertura ed alla gestione delle RSA realizzate,

nel rispetto dei vincoli e delle procedure previste dall'art. 5 della L.R. n. 17/99.

12. Progettazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11, il progetto per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione o l'adeguamento di RSA, redatto da un tecnico abilitato, in osservanza delle norme edilizie e delle disposizioni concernenti le barriere architettoniche nonché dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente la realizzazione della RSA, di cui al DPR 14.1.1997 e del presente regolamento, deve essere corredato dalla relazione di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera, controfirmata dal progettista. La predetta relazione deve, fra l'altro, contenere:
 - (a) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;
 - (b) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno ed alla vegetazione esistente;
 - (c) le caratteristiche dell'area e dell'edificio in relazione alle condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
 - (d) gli aspetti igienico - sanitari e funzionali che regolano la struttura, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
 - (e) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, criteri distributivi dei servizi diagnostico - terapeutici, dei locali di residenza a ciclo continuo e diurno e dei servizi generali;

- (f) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
- (g) la capacità ricettiva complessiva dei singoli nuclei di assistenza che si intendono attivare;
- (h) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in genere, per altri servizi generali e impianti tecnologici;
- (i) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione e della relativa rispondenza a norma.
2. Per quanto riguarda i servizi in cui viene fatto uso di apparecchi o sostanze generatori di radiazioni ionizzanti, il progetto deve essere corredato dal parere della commissione prevista dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
3. Il progetto deve comprendere:
- (a) una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 che illustri graficamente le caratteristiche dell'area;
- (b) una planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 che illustri l'utilizzazione dell'area e la sistemazione;
- (c) planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali in scala non inferiore a 1:200 di tutti gli edifici e dei piani previsti, indicanti l'aggregazione, la distribuzione e la destinazione di tutti i locali nonché i percorsi orizzontali e verticali.
4. Alla domanda di cui al comma 1 dell'articolo 11 deve essere allegata la concessione edilizia rilasciata dal comune e ogni documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell'intervento edilizio con le norme del piano regolatore vigente.
5. Non sono, in ogni caso, consentite deroghe ai requisiti strutturali stabiliti dal DPR 14/ 01/ 1997.
13. Obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare alla Regione Assessorato Sanità ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio:
- (a) i nominativi dei sostituti degli operatori di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 6, per i casi di assenza o impedimento, in possesso della medesima qualifica professionale;
- (b) le sostituzioni e le integrazioni delle attrezzature sanitarie;
- (c) la chiusura temporanea della RSA o di sue parti, dovuta a qualsiasi causa;
- (d) le variazioni relative alla natura giuridica ed alla composizione degli organi statutari del soggetto titolare della RSA;
- (e) i dati desumibili dalle cartelle personali, fatte salve le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, a richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o della Regione.
2. Il titolare è tenuto altresì:

- (a) ad inoltrare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Assessorato Regionale alla Sanità e all'Azienda Unità Sanitaria Locale, l'elenco del personale dipendente in servizio al 1 gennaio e del personale a diverso rapporto di lavoro, nonché a comunicare le successive variazioni; l'elenco deve indicare il nominativo, l'attività svolta, l'orario settimanale di attività; all'elenco ed alle comunicazioni delle successive variazioni deve essere allegato il titolo professionale che consente l'esercizio dell'attività, con esclusione dei soggetti per i quali la produzione del titolo sia già avvenuta;
 - (b) ad assicurare la tempestiva trasmissione alle competenti autorità sanitarie dei dati e delle informazioni richieste;
 - (c) a conservare la documentazione prevista all'articolo 8;
 - (d) a verificare l'assenza di incompatibilità nei confronti del personale;
 - (e) a garantire il rispetto delle norme contenute nel regolamento interno nonché delle disposizioni previste agli articoli 16, 17 e 18;
14. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e di chiusura delle RSA.
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle altre competenti autorità, l'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento è di competenza degli addetti ai servizi della Azienda Unità Sanitaria Locale, fatta salva la diversa normativa che verrà emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
 2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3. Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria in caso di violazione delle disposizioni in materia sanitaria e di ogni altra violazione avente rilevanza ai fini penali, il funzionario o l'agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessore alla Sanità, con la prova delle avvenute contestazioni.
 4. Entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione, l'interessato può far pervenire al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessore Regionale alla Sanità, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalle strutture competenti.
 5. Il Presidente della Giunta Regionale, acquisto il rapporto come indicato al comma precedente, tenuto conto degli eventuali scritti difensivi e delle controdeduzioni dell'interessato, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata dispone la sospensione o revoca dell'autorizzazione e la chiusura della RSA notificando il provvedimento all'interessato.
 6. Quando non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed è data comunicazione all'interessato ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

15. Vigilanza e controllo.

1. La Regione esercita la vigilanza sulle RSA avvalendosi dei servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. La Azienda Unità Sanitaria Locale, oltre ai controlli richiesti dalla Regione, effettua ispezioni sulle RSA con periodicità almeno semestrale ed esegue controlli sulle attività autorizzate anche in materia di appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate.
3. L'attività di controllo da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale è svolta, fatta salva la diversa normativa che verrà emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso:
 - (a) il servizio per l'igiene pubblica per gli aspetti igienico- sanitari;
 - (b) il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alla tutela della salute dei lavoratori ed alla sicurezza degli impianti;
 - (c) il distretto per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano anziani e disabili fisici;
 - (d) il servizio dipartimentale di salute mentale per gli aspetti organizzativi tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano disabili psichici;
 - (e) l'Unità Valutativa Territoriale prevista dall'art.10.
4. Dell'ispezione è redatto verbale, con eventuali proposte e osservazioni, che

sarà notificato al titolare della RSA e trasmesso all'Assessorato Regionale alla Sanità.

16. Salvaguardia dei diritti dell'utente

1. Agli ospiti delle RSA devono essere garantiti, anche a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. il diritto al rispetto della libertà e dignità della persona, alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza.
2. In particolare, gli ospiti ed i loro rappresentanti legali nonché le persone da essi delegate hanno diritto, con le modalità previste nel regolamento interno di cui all'articolo 7 di:
 - (a) ottenere tutte le informazioni necessarie per conoscere le patologie in corso ed i relativi trattamenti di riabilitazione;
 - (b) individuare tutto il personale delle RSA mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica;
 - (c) avanzare alla direzione eventuali doglianze o reclami ed ottenere risposta entro il termine fissato nel regolamento interno;
 - (d) ricevere notizia, per iscritto e preventivamente, dell'importo delle rette corrispondenti ai vari tipi di trattamento;
 - (e) conoscere il regolamento interno vigente nella RSA, come indicato all'articolo 7.
3. È fatto obbligo alle RSA di esporre all'ingresso e nelle sale di attesa, car-

telli contenenti l'indicazione degli orari riservati ai colloqui degli operatori con gli utenti nonché con i loro familiari e rappresentanti legali.

4. Gli ospiti delle RSA possono recarsi all'esterno delle strutture sempre che le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della RSA.

17. Partecipazione delle associazioni di volontariato.

1. Le associazioni di volontariato possono chiedere di accedere alle RSA in funzione degli specifici bisogni degli ospiti sulla base di apposite convenzioni.
2. Le associazioni di volontariato, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, collaborano con gli operatori delle RSA nelle attività di socializzazione e animazione nonché di promozione dei rapporti con il contesto sociale e familiare degli ospiti. Le associazioni stesse, nei casi e nei limiti stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1, possono, altresì collaborare con gli operatori delle RSA nello svolgimento delle attività di aiuto personale nei confronti degli ospiti.

18. Comitato di partecipazione.

1. Il comitato di partecipazione è costituito da:
 - (a) due rappresentanti degli ospiti;
 - (b) un rappresentante delle famiglie;

- (c) un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura;

- (d) un rappresentante del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale;

- (e) un rappresentante della Consulta regionale per l'handicap.

2. Il comitato è costituito con le procedure di cui ai successivi commi e dura in carica tre anni.

3. Entro sei mesi dall'entrata in funzione della RSA, presso la direzione organizzativa della stessa sono formate due liste: una degli aspiranti in rappresentanza degli ospiti e una degli aspiranti in rappresentanza delle famiglie. La direzione acquisisce, altresì, i nominativi espressi dalle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini nonché del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale.

4. Il comitato è rinnovato con le procedure di cui ai commi precedenti, da attivarsi almeno un mese prima della scadenza del collegio.

5. I rappresentanti degli ospiti e delle famiglie decadono dalla carica allorché essi stessi o i loro familiari cessino di usufruire dei servizi all'interno della RSA e sono sostituiti dai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In carenza, si provvede mediante il rinnovo della procedura di cui ai precedenti commi. Il comitato continua, comunque, ad operare validamente fino a quando non sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti.

6. Il comitato di partecipazione designa al proprio interno il presidente e si riuni-

sce almeno ogni sei mesi. La prima seduta è convocata dal componente rappresentante delle famiglie più anziano di età.

7. Il comitato di partecipazione ha il compito di:
 - (a) esprimere parere e formulare proposte alla direzione organizzativa in ordine alla programmazione, svolgimento e verifica delle attività all'interno della RSA;
 - (b) raccogliere e valutare le istanze degli ospiti, in particolare, per quanto riguarda le iniziative ed attività collaterali intese a promuovere una maggiore autonomia e una maggiore integrazione degli stessi all'interno della RSA e all'esterno, con il tessuto sociale, formulando le conseguenti proposte alla direzione organizzativa.
8. Copia dei verbali delle sedute del comitato di partecipazione operante presso le RSA pubbliche e private è trasmessa all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio e al nucleo regionale di vigilanza e controllo.
9. Annualmente l'Assessorato Regionale alla Sanità convoca un'assemblea dei presidenti dei comitati di cui al presente articolo al fine di promuovere l'uniformità di indirizzo.
19. Criteri e modalità per la stipula degli accordi contrattuali e/o di collaborazione
 1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale, ad integrazione di quelle a diretta gestione, possono stipulare accordi

contrattuali e/o di collaborazione con RSA gestite da comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da istituzioni o enti pubblici.

2. Ai fini della stipula degli accordi di cui alla norma del precedente comma 1, in relazione al fabbisogno, è data priorità alle RSA realizzate mediante conversione di case di cura private per lungodegenti, di strutture psichiatriche o neuropsichiatriche la cui convenzione è decaduta ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 nonché di strutture di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto di quanto previsto dalle LL.RR. n. 28/2000 e n. 32/2001.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, costituisce requisito di priorità, per la stipula degli accordi con le RSA private, l'ubicazione della struttura nell'ambito delle strutture polivalenti comprendenti servizi sanitari di tipo ospedaliero, servizi ambulatoriali (anche di piccola chirurgia ambulatoriale), servizi semiresidenziali per persone autosufficienti e servizi diurni di socializzazione e supporto alle persone anziane o disabili.
4. Gli accordi tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e le RSA di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale.
5. Gli schemi di cui al comma precedente devono prevedere in particolare:
 - (a) i servizi assicurati dalla RSA, con riferimento al livello assistenziale da garantire agli ospiti;
 - (b) i servizi assicurati all'interno del complesso in cui è collocata la

RSA, con specificazione di quelli organizzati in comune e delle relative modalità di utilizzazione al fine di realizzare una maggiore economicità della gestione, nonché le modalità di collegamento con i servizi dell'unità sanitaria locale;

- (c) l'elenco nominativo del personale con l'indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni;
- (d) le modalità per la corresponsione della diaria a carico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale nonché l'entità della diaria per le attività non sanitarie e le modalità per la riscossione delle somme dovute per concorso nella spesa da parte degli ospiti ovvero per le richieste di rimborso da parte del comune di residenza di cui all'art.20;
- (e) le modalità di dimissione, anche temporanea, dalla RSA, sia per ricovero in altra struttura sanitaria, sia per rientro in famiglia, in funzione della garanzia nei confronti dell'ospite di essere riammesso come previsto all'art. 9;
- (f) le modalità di integrazione dell'ospite con il contesto familiare e sociale anche in funzione di quanto previsto al comma 4 dell'art. 16;
- (g) l'apporto delle associazioni di volontariato e le relative modalità;
- (h) la durata degli accordi, che deve essere di norma, non inferiore a tre anni.

20. Diarie e concorso dell'utente o dei Comuni di residenza al costo delle prestazioni

1. La diaria giornaliera da riconoscere alle RSA pubbliche e private, sono determinate con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione al livello assistenziale assicurato nella struttura o nei relativi moduli.
2. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria concernente gli oneri relativi ad attività di natura non sanitaria, la Giunta Regionale tiene tra l'altro conto delle seguenti componenti di costo:
 - (a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per l'ospitalità degli utenti;
 - (b) manutenzione ordinaria (quota parte);
 - (c) imposte e tasse ed eventuali oneri per anticipazioni di tesoreria;
 - (d) premi di assicurazione per incendio, furto e responsabilità civile, ivi compresa la copertura assicurativa degli operatori volontari;
 - (e) oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attività non sanitarie;
 - (f) pesi generali di amministrazione (quota parte);
 - (g) spese per vitto (quota parte)
 - (h) spese per utenze: energia elettrica, acqua, telefono, smaltimento rifiuti e simili (quota parte);
 - (i) spese per combustibili (quota parte)
 - (l) spese di guardaroba, stireria e lavanderia utensili e stoviglie,
 - (m) spese di pulizia (quota parte);

- (n) quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature non sanitarie;
- (o) spese di trasporto (quota parte);
- (p) spese per attività ricreative e culturali.
3. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria per gli oneri relativi ad attività di natura sanitaria, la Giunta regionale tiene tra l'altro conto delle seguenti componenti di costo:
- (a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per attività sanitarie;
- (b) oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attività sanitarie;
- (c) oneri per le consulenze assicurate dall'unità sanitaria locale;
- (d) quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature sanitarie;
- (e) materiale sanitario di medicazione e di disinfezione.
4. Le quote parti della diaria concernenti le attività di cui ai commi 2 e 3 sono differenziate in relazione al livello assistenziale garantito nella RSA o nei nuclei in cui si articola la RSA.
5. Restano comunque a carico degli utenti:
- (a) le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa e regolamentazione regionale;
- (b) le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, e simili);
- (c) le spese per prestazioni individuali di comfort ambientale (telefono in camera, servizio bar e simili).
6. La Giunta regionale, in sede di determinazione della diaria a norma dei commi precedenti, fissa i criteri per la determinazione delle tariffe concernenti le prestazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).
7. La quota parte della diaria per le attività di natura sanitaria è a carico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
8. La quota parte della diaria per le spese di natura non sanitaria è a carico, in tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito, risultante dalla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente e dagli altri elementi da cui può desumersi il reddito del nucleo familiare, rilevato dal comune competente, tramite il nucleo di valutazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di residenza dell'assistito, anche con riferimento alla vigente normativa in materia fiscale. Gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione alla RSA dell'intera quota di detto "assegno di accompagnamento" quale contributo alle spese di cui al presente comma.
9. In sede di determinazione della diaria di cui ai commi precedenti, la Giunta Regionale individua i parametri di reddito cui rapportare l'entità del concorso dell'utente.
10. Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, in tutto o in parte, alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli ali-

menti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa, in base alla propria capacità economica accertata nella procedura di ammissione.

11. Nel caso in cui la quota parte della diaria di cui al comma 6 non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, come previsto ai commi 8, 9 e 10, il Comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino a copertura della diaria stessa, anche utilizzando i finanziamenti che potranno annualmente essere stanziati nel bilancio regionale a detto titolo. Il Comune ha

facoltà, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, di garantire agli utenti la conservazione di una quota aggiuntiva della pensione o del reddito in godimento.

12. I Comuni possono delegare alle Aziende Unità Sanitarie Locali, in tutto o in parte, le competenze ad essi spettanti a norma e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni assicurando alle stesse i necessari mezzi finanziari anche a valere sui fondi di cui al comma precedente.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, N. 9

“Regolamento regionale: Art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Principi, criteri ed indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale”.

NOTE:**• Sintesi del regolamento**

Il regolamento è suddiviso in due parti, rispettivamente di 6 e 11 articoli la prima fissa principi criteri e indirizzi dell'atto aziendale con riferimento, tra l'altro, alla disciplina dei controlli interni, a quella della funzione qualità e alle sperimentazioni gestionali. La seconda parte detta norme per l'organizzazione e il funzionamento degli organismi delle aziende sanitarie regionali e stabilisce che il regolamento è applicabile alle aziende ospedaliero universitarie, armonizzando i principi dettati con i contenuti dei protocolli di intesa Università – Regione.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Aziende unità sanitarie locali

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale

Scadenze

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2002 N. 9

“Regolamento regionale: Art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs.vo n. 502/9 e successive modificazioni ed integrazioni. Principi, criteri ed indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale”.

(Pubblicato nel BURP 23.12.2002, n.162)

SOMMARIO

PARTE I
Principi, criteri e indirizzi
dell'atto aziendale

1. Premessa
2. Principi generali
3. Principi e criteri per il governo aziendale
4. Principi e criteri per il governo economico-finanziario
5. Principi e criteri per il governo clinico-assistenziale
6. Criteri per la definizione dell'atto aziendale e relativi contenuti
 - a) Elementi identificativi dell'Azienda
 - b) Disciplina delle attribuzioni degli organi aziendali e delle direzioni sanitarie amministrative
 - c) Disciplina delle attribuzioni degli organi aziendali
 - d) Articolazioni dell'Azienda a livello centrale, distrettuale e ospedaliero
 - e) Modalità di identificazione delle strutture semplici e complesse
 - f) Disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi
 - g) Disciplina dei controlli interni
 - h) Disciplina della funzione qualità
 - i) Sperimentazioni gestionali
 - l) Atti di diritto privati e provvedimenti amministrativi
 - m) Deleghe
 - n) Dirigenza
 - o) Servizio infermieristico aziendale

PARTE II

Organizzazione e funzionamento
degli organismi delle aziende
sanitarie regionali

1. Gli organi dell'azienda
2. Direttore Generale
3. Collegio Sindacale
4. Gli organismi del governo aziendale
5. Direzione Aziendale
6. Direttore Sanitario
7. Direttore Amministrativo
8. Collegio di Direzione
9. Consiglio dei Sanitari
10. Comitato di Dipartimento
11. Aziende Ospedaliero - Universitarie

PARTE I
PRINCIPI, CRITERI E INDIRIZZI
DELL'ATTO AZIENDALE

1. Premessa

Il Decreto legislativo n. 229/99 modificativo del D.Lgs. n. 502/92 ha concluso il processo di aziendalizzazione definendo, all'art. 3 le USL come aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies.

Conseguentemente, l'attività e i modelli organizzativi delle Aziende, devono uniformarsi in maniera sempre più compiuta ai prin-

cipi dell'aziendalizzazione e realizzare il massimo grado di flessibilità e dinamicità al fine di assicurare la qualità dei servizi, nel rispetto delle scelte effettuate a livello regionale e aziendale.

Spetta alle Aziende attivare i meccanismi che, in risposta alla domanda di salute espressa, e nell'ambito delle risorse assegnate, conducano all'elaborazione dei Piani attuativi locali, della pianificazione aziendale annuale, del piano di attività territoriale e dei piani attuativi metropolitani.

2. Principi generali

Le aziende sanitarie sono preposte ad assicurare ed erogare ai cittadini l'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Conseguentemente la loro organizzazione è finalizzata a garantire la soddisfazione dei relativi bisogni della collettività locale di riferimento a livello di assistenza individuata nella normativa nazionale e nel piano sanitario regionale.

L'organizzazione aziendale delle risorse umane, economiche e strumentali deve ispirarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, secondo i dettami del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 3, comma 1 ter del decreto legislativo n. 229/1999 di modifica del decreto legislativo n. 502/1992, compatibilmente alla complessità dell'azienda stessa, espressa anche in termini di funzioni attribuite e di prestazioni erogate.

Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia deve essere perseguito nel rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Ogni centro di responsabilità organizzativa deve dotarsi di un sistema di rendicontazione analitica.

L'organizzazione aziendale deve essere articolata conformemente ai seguenti principi:

- 1) sviluppo del processo di aziendalizzazione, realizzando modelli organizzativi che siano improntati a principi imprenditoriali attenti alle esigenze di equilibrio di bilancio, sviluppo delle funzioni di pianificazione strategica, di responsabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e sull'adeguato impiego dei

sistemi di controllo interno, nelle diverse articolazioni previste dalla normativa di riferimento e loro raccordo con i sistemi regionali di programmazione e di controllo;

- 2) flessibilità organizzativa e procedurale che consenta il raggiungimento di adeguati livelli di qualificazione ed economicità delle attività, l'uso appropriato delle risorse disponibili, la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento della qualità dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, la tutela degli utenti, l'umanizzazione e la personalizzazione dell'assistenza, favorendo risposte alternative al ricovero ospedaliero, privilegiando l'assistenza a livello ambulatoriale, domiciliare, ospedaliera in day hospital e in day surgery, nonché risposte idonee a fronteggiare i fenomeni stagionali, momentanei o eccezionali di emergenza/urgenza;
- 3) individuazione dei centri di autorità e delle corrispondenti linee di responsabilità (organizzativa, gestionale, tecnico-professionale e di budget);
- 4) garanzia della legittimità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, tutela e partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni, delle forze sociali e degli organismi di volontariato, esaustività, tempestività e diffusione dell'informazione;
- 5) dipartimentalizzazione, attraverso lo sviluppo dei processi di aggregazione delle strutture sanitarie complesse e semplici a valenza dipartimentale, secondo le funzioni attribuite alle singole aziende dal piano sanitario regionale o definite negli accordi contrattuali;
- 6) programmazione degli acquisti perseguendo, con lo sviluppo di adeguati strumenti di rilevazione e controllo nell'utilizzo delle risorse, obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi.

3. Principi e criteri per il governo aziendale.

Le scelte che i Direttori Generali dovranno operare, attraverso l'atto aziendale, in tema di attribuzione di autonomia e responsabilità ai vari livelli dell'organizzazione, dovranno

tenere conto del principio generale che ispira tutta l'impostazione della più recente programmazione sanitaria nazionale e regionale in materia, sia in relazione all'apertura al confronto con le istanze sociali, che sviluppi capacità di ascolto nei confronti dei propri pazienti, s'impegni nella valorizzazione di un ruolo attivo da parte dei cittadini, promuova e valorizzi il contributo dei professionisti, sia in relazione allo spirito di collaborazione tra soggetti, contrastando la tendenza tesa a valorizzare la competizione tra gli stessi.

Perché sia efficace, la collaborazione implica un assetto organizzativo che rende possibile l'applicazione del principio della contestabilità, vale a dire la predisposizione delle condizioni necessarie al chiaro riconoscimento delle responsabilità e alla eventuale sostituzione dei soggetti che le assumono con altri in grado di offrire migliori garanzie. Il processo di valutazione, che prelude alla conferma o alla sostituzione, deve essere ispirato a criteri di imparzialità e radicarsi sulle scelte operate dal singolo responsabile.

Tale principio deve applicarsi nei confronti di tutti i livelli di responsabilità legati all'esercizio della funzione di governo aziendale di tipo sia clinico-assistenziale, sia economico-finanziario.

Da ciò discende l'esigenza di procedere al conferimento di responsabilità nel modo più chiaro possibile e di prevedere procedure funzionali all'applicazione del principio citato. Da questo punto di vista l'utilizzo della delega, in particolare nei confronti della Direzione delle strutture organizzative complesse, appare come lo strumento più rispondente allo scopo, poiché la delega può essere agganciata ad un mandato e ritirata, nel caso di mancato rispetto dei contenuti del medesimo. Il conferimento di responsabilità tramite la definizione di specifici mandati rappresenta, tra l'altro, un modo concreto per esprimere la natura privatistica dell'atto aziendale, poiché sostituisce a quello esistente un sistema di regole più flessibile.

La delega di specifiche responsabilità ai vari livelli della dirigenza deve associarsi al riconoscimento di corrispondenti gradi di autonomia.

Anche quest'ultima componente deve trovare una definizione in termini espliciti, se si vuole che la responsabilità assegnata assuma un valore sostanziale e non semplicemente formale.

4. Principi e criteri per il governo economico e finanziario.

Con l'individuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), secondo criteri di efficacia e di appropriatezza delle prestazioni, è stato definito il contenuto dell'assistenza posta a carico del servizio pubblico e da garantire uniformemente su tutto il territorio del paese.

I L.E.A. individuano, infatti, le garanzie che il Servizio sanitario pubblico si impegna ad assicurare nei confronti dei cittadini, al fine di realizzare la coerenza tra l'obiettivo generale di tutela della salute ed i mezzi finanziari a disposizione.

Le aziende - che hanno il compito di garantire la soddisfazione dei bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, "pattuiti" nell'ambito del piano di attività territoriale- ricevono i finanziamenti necessari in rapporto ai livelli di assistenza programmati ed alla stima dei relativi costi.

L'allocazione delle risorse, all'interno dell'azienda fa capo all'alta direzione aziendale (Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo) e avviene in base ai piani annuali di attività. Tali piani vengono formulati in funzione degli obiettivi di salute evidenziati nei PSN e PSR ed articolati al fine di garantire la migliore qualità possibile di assistenza in termini di accessibilità, appropriatezza, completezza, continuità, tempestività e riduzione dei rischi.

I responsabili delle strutture operative devono garantire la coerenza del piano annuale di attività rispetto ai principi esposti e la compatibilità tra le attività e/o i servizi da assicurare con le risorse necessarie al conseguimento dei risultati.

In tale contesto si colloca l'obbligo di rendicontazione analitica con contabilità separata, all'interno del bilancio, per ogni macrostruttura aziendale e la possibilità di predisporre, da parte

del Direttore Generale, analoghi strumenti anche per le altre strutture organizzative.

5. Principi e criteri per il governo clinico-assistenziale

Il principio di appropriatezza, sancito dal D.lgs 229/99, rappresenta da un lato un dovere istituzionale e dall'altro un diritto per il paziente e il professionista. I confini di questo diritto e di questo dovere rappresentano il cuore dei temi del governo clinico nelle aziende sanitarie.

Il governo clinico è quindi l'insieme degli strumenti organizzativi, attraverso i quali le aziende assumono una responsabilità diretta per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e per mantenere elevati livelli di servizio, attraverso la realizzazione delle condizioni necessarie per favorire l'eccellenza delle prestazioni.

I principi fondamentali del governo clinico sono rappresentati dalla collaborazione multi-professionale, dalla responsabilizzazione e dalla partecipazione degli operatori e dagli utenti. L'Atto Aziendale dovrà, quindi, disciplinare con particolare attenzione i contenuti e i rapporti relazionali del Collegio di Direzione, della Direzione Sanitaria, dei Distretti, dei Dipartimenti al fine di sviluppare la qualità dell'offerta sanitaria che deve essere assicurata mediante l'accessibilità, la tempestività e la continuità degli interventi assistenziali e la flessibilità di erogazione dei servizi. Gli strumenti ai quali fare ricorso sono rappresentati dalla definizione di precise responsabilità, dalla trasparenza dei risultati clinici ottenuti, dai programmi di miglioramento della qualità e da quant'altro ritenuto utile in relazione al contesto storico e socio-economico nel quale opera l'Azienda.

6. Criteri per la definizione dell'atto aziendale e relativi contenuti.

L'atto aziendale, espressione della funzione organizzativa e di autogoverno dell'azienda sanitaria, definisce le strategie per:

- l'organizzazione dell'azienda, con l'individuazione delle strutture operative dotate di

autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica;

- il funzionamento dell'azienda, comprese quelle relative alla individuazione dei soggetti capaci di impegnare l'amministrazione verso l'esterno, nonché gli ambiti di intervento regolabili con atti di diritto privato o con provvedimenti amministrativi.

L'atto aziendale deve contenere e sviluppare i sottoelencati punti:

- a) Elementi identificativi dell'azienda:
 - sede legale,
 - logo,
 - patrimonio.
- b) Disciplina delle attribuzioni degli organi aziendali.
 - Direttore Generale Collegio Sindacale
 Dovrà esplicitarsi la distinzione tra le attività di indirizzo, programmazione e controllo e quelle di gestione.
- c) Disciplina delle attribuzioni degli organismi aziendali
 - Direzione generale
 - Direttore sanitario
 - Direttore amministrativo
 - Collegio di direzione;
 - Consiglio dei sanitari;
 - Comitato di dipartimento.
- d) Articolazione dell'azienda a livello centrale, distrettuale e ospedaliero
 - Dovranno esplicitarsi le articolazioni dell'azienda a livello di distretto, con i relativi ambiti territoriali e le sedi ospedaliere nel rispetto della programmazione regionale.
- e) Modalità d'identificazione delle strutture semplici e complesse
 - Le strutture complesse sono individuate dal Direttore generale sulla base di soglie operative consistenti nei livelli di dotazione dei posti letto, risorse strumentali e umane nonché di attività definiti secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse.

Ai livelli di cui sopra deve corrispondere adeguato numero di casi trattati o volumi di attività così come richiesto dalla programmazione regionale.

Per le strutture di degenza le soglie minime di posti letto sono individuate nel piano sanitario regionale. Sono fatte salve le eventuali eccezioni, individuate nel piano di riordino della rete ospedaliera, nonché quelle connesse alle peculiarità delle strutture a direzione universitaria la cui disciplina specifica è individuata nei protocolli d'intesa Università - Regione.

Per quanto riguarda i servizi senza posti letto in ambito ospedaliero, il Piano sanitario regionale individua le dotazioni di unità operative per ciascuna disciplina fatta salva la possibilità di istituire una seconda unità operativa alle condizioni eventualmente previste nel Piano di riordino della rete ospedaliera e comunque tenendo conto della quantità di risorse assegnate alla struttura, ai volumi di attività, alla complessità dell'attività svolta ed ai casi mediamente trattati.

Per quanto riguarda i Distretti, questi, così come individuati nel relativo provvedimento di definizione degli ambiti, costituiscono strutture complesse e possono essere articolati in strutture semplici e/o funzioni.

Per quanto riguarda il Dipartimento di prevenzione e quello di salute mentale le relative articolazioni sono previste in apposito regolamento approvato con delibera di Giunta regionale.

f) Disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi

L'attività contrattuale deve aver luogo nel rispetto dei principi della programmazione annuale degli acquisti dei beni e della fornitura dei servizi, della coerenza con il sistema budgetario dalla trasparenza e della massima concorrenzialità, perseguendo costantemente gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

L'atto aziendale deve disciplinare i criteri per l'affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, che deve essere effettuato nel rispetto di adeguate valuta-

zioni di economicità misurato mediante indagini di mercato e confronti concorrenziali, anche per via telematica, tenuto conto altresì delle risultanze dell'osservatorio regionale prezzi o di analoghe strutture qualificate.

Il regolamento aziendale dovrà esplicitare i limiti e le modalità di ricorso alle diverse tipologie di contratto e le relative procedure. Dovranno altresì essere individuati i limiti economici entro i quali i responsabili delle strutture possano impegnare l'amministrazione.

L'Atto Aziendale deve contenere altresì, specifico impegno a collaborare con l'Ares ai fini della centralizzazione degli acquisti ed al rispetto dell'utilizzo dell'esito delle relative procedure.

g) Disciplina dei controlli interni

Il controllo interno si articola nelle seguenti funzioni, svolte dagli organi, strutture e uffici previsti dalla legge:

- a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) il controllo di gestione;
- c) la valutazione e l'autovalutazione del personale;
- d) la valutazione e il controllo strategico

La stratificazione delle responsabilità nell'ambito delle aziende sanitarie regionali porta a individuare i seguenti livelli di gestione:

- a) l'azienda nel suo complesso;
- b) le macro-articolazioni organizzative dell'azienda: i presidi ospedalieri, i distretti, i dipartimenti;
- c) le strutture complesse;
- d) le strutture semplici.

Rispetto a ciascun livello gestionale dovranno esplicitarsi gli strumenti di controllo, le procedure e le responsabilità connesse.

h) Disciplina della funzione qualità

L'azienda individua le condizioni organizzative per lo sviluppo della funzione di valutazione e miglioramento della qualità avvalendosi di un apposito "Ufficio per la qualità", in staff alla direzione generale e ope-

rante in stretto raccordo con le altre strutture organizzative aziendali.

Le politiche aziendali per la qualità, l'organizzazione del sistema qualità, le procedure tecniche e gestionali attuate per la sua realizzazione, vengono descritte in un apposito documento aziendale che le aziende sanitarie aggiornano periodicamente.

Annualmente, con il coinvolgimento delle varie strutture organizzative, in relazione ai vari processi aziendali, viene elaborato inserito nel piano di attività annuale il piano aziendale per la qualità, che individua, per le diverse unità organizzative e per i processi a esse trasversali, i programmi di miglioramento selezionati che devono tradursi in specifici obiettivi.

i) Sperimentazioni gestionali

Al fine di favorire l'apertura del Sistema Sanitario pubblico a forme di collaborazione con soggetti privati le aziende sanitarie possono promuovere:

- sperimentazioni gestionali e organizzative al fine di ricercare più efficienti modelli di governo della spesa sanitaria;
- nuove forme gestionali che consentano alle aziende stesse una maggiore flessibilità operativa e gestionale, funzionale sia al processo di aziendalizzazione, sia alla corrispondenza fra i bisogni espressi dai cittadini ed il loro soddisfacimento.

Spetta alla Regione, sentito il parere dell'Ares, autorizzare i programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

Il programma di sperimentazione è adottato dalla Regione motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano Sanitario regionale ed evidenziando gli elementi di garanzia stabiliti dalla legge 405, art. 3, comma 8, del 16/11/2001.

L'Ares fornisce il necessario supporto sia nella fase di elaborazione dei progetti, sia in quella di verifica della attuazione degli stessi (monitoraggio), così come previsto dall'art. 9-bis del D. lgs 30.12.92 n. 502 sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 19/6/99 n. 229 e dall'art. 90 della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001), dalla legge regionale n. 24/2001, dal D.L. n. 347/2001 convertito nella legge 405/2001

La collaborazione tra strutture pubbliche e private, oltre ad essere uno stimolo utile alla realizzazione del modello aziendale, può contribuire a colmare il divario tra l'affermazione dei bisogni collettivi e la capacità del pubblico a farvi fronte finanziariamente, basandosi esclusivamente sui consueti canali di entrate pubbliche.

Rispetto ai diversi modelli di sperimentazione gestionale quali:

- concessione di costruzione e gestione
- project financing
- committenza integrata
- accordi di sponsorizzazione e di collaborazione
- appalto servizi
- società miste

le aziende propongono la tipologia da adottare in relazione alla specificità dei progetti.

l) Atti di diritto privato e provvedimenti amministrativi

Le attività gestionali sono esercitate di norma con atti di diritto privato ovvero con provvedimenti amministrativi nei casi previsti dalla legge.

Gli atti di diritto privato, che generalmente si manifestano mediante "determinazioni", rispettano le forme ed i contenuti previsti dal codice civile e vengono espressamente motivati soltanto quando la motivazione è richiesta da specifiche disposizioni normative.

I provvedimenti amministrativi, che generalmente si manifestano mediante "deliberazioni", osservano i principi generali dell'azione amministrativa di governo dell'Azienda e vengono adottati nel rispetto delle disposizioni che disciplinano tali azioni. In particolare non possono

essere delegate ad altri, e quindi rientrano nella responsabilità propria del Direttore Generale, gli atti riguardanti i contratti per importi superiori alla soglia comunitaria, gli atti riguardanti la determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi, gli atti di nomina, designazioni, sospensione, decadenza riservati dalla legge o dall'atto aziendale alla competenza diretta del Direttore Generale, l'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna, i provvedimenti di mobilità interna delle figure dirigenziali dell'Azienda, nonché ogni atto concernente la scelta delle risorse non assegnate per legge o per delega ad altrui competenze.

m) Deleghe

Il Direttore Generale può delegare al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, ai Dirigenti di Dipartimento, di Distretto e di Area l'adozione di atti di diritto privato o anche di diritto pubblico riferiti ad ambiti settoriali di attività e nel rispetto delle competenze.

La delega relativa agli atti di diritto privato è manifestata per atto scritto, nei modi e nelle forme idonee in relazione all'attività delegata, nel rispetto delle esigenze di pubblicità per l'efficacia dell'atto.

La delega relativa agli atti diritto pubblico è estrinsecata con provvedimento amministrativo conforme ai requisiti formali e sostanziali dell'atto pubblico. Dello stesso deve essere data pubblicità nell'albo pretorio dell'Azienda.

Il dirigente delegato ha la piena responsabilità sia interna che esterna, ad ogni effetto di legge, della delega e degli atti compiuti.

L'esercizio delle funzioni delegate si esercitano:

- a) in osservanza della disciplina civilistica del mandato e della rappresentanza;
- b) nel rispetto della normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) nel rispetto della compatibilità di bilancio;
- d) nel rispetto degli interessi pubblici perseguiti dall'Azienda.

L'attività delegata non è soggetta a controllo preventivo, ma i provvedimenti illegittimi o

inopportuni possono essere annullati d'ufficio dal Direttore Generale e/o revocati con adeguata motivazione.

n) Dirigenza

L'atto aziendale deve prevedere in termini generali i poteri attribuiti ai singoli dirigenti rinviando agli atti di conferimento degli incarichi le determinazioni specifiche.

I dirigenti, esercitano in riferimento alle varie strutture operative le funzioni di attuazione e gestione degli atti di indirizzo e programmazione annuale delle attività, dei contratti e del processo di negoziazione dei budgets attraverso i quali la direzione generale determina i limiti entro i quali possono assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Azienda. Entro tali limiti, spetta, in particolare, ai dirigenti l'adozione di tutte le decisioni, comprese quelle che impegnano l'Azienda verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante l'esercizio di autonome facoltà di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività e della gestione negli ambiti di competenza e dei relativi risultati.

Costituiscono, in particolare, funzioni dirigenziali proprie:

- l'esercizio della funzione operativa di cui è titolare ciascuna unità operativa;
- la gestione del budget assegnato;
- l'esercizio delle funzioni di coordinamento, verifica e controllo delle strutture operative funzionali che non producono direttamente prestazioni assistenziali;
- l'esercizio delle rispettive funzioni di produzione ed erogazione e delle funzioni di coordinamento, verifica e controllo delle altre strutture organizzative funzionali.

Nell'ambito e nei limiti dell'esercizio delle funzioni di cui sopra, in particolare i dirigenti:

- danno attuazione agli obiettivi, ai piani, ai programmi, alle direttive generali per la gestione fissati dalla direzione generale nel rispetto delle priorità indicate;
- collaborano con la direzione aziendale formulando proposte ed esprimendo pareri;

- rappresentano legalmente l'Azienda in sede negoziale;
- dirigono o coordinano e controllano l'attività delle strutture delle quali hanno la responsabilità anche mediante l'adozione di direttive, atti di indirizzo, linee guida o procedure;
- provvedono agli atti di gestione del personale, curandone l'orientamento al risultato anche attraverso l'attribuzione di trattamenti economici accessori secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro;
- provvedono alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla struttura di pertinenza secondo criteri di flessibilità e uso razionale ed integrato delle risorse medesime;
- assicurano tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare la semplificazione, la trasparenza e la responsabilizzazione delle procedure interne, sia di diritto pubblico che privato.

La direzione generale provvede alla declaratoria degli ambiti di competenza propria dei dirigenti.

L'adozione di atti e decisioni non ricompresi nelle funzioni di competenza costituisce fonte di responsabilità.

Gli atti di natura amministrativa adottati ai sensi di quanto sopra specificato sono definitivi. È fatto salvo il potere del Direttore Generale di annullamento in sede di autotutela per soli motivi di legittimità. In caso di inerzia o ritardo nell'esercizio di funzioni proprie, il Direttore Generale fissa un termine entro il quale il dirigente deve adottare l'atto o il provvedimento contestualmente muovendo formale contestazione e, qualora l'inerzia o il ritardo permangono, da incarico di provvedere ad altro dirigente.

o) Servizio infermieristico aziendale

L'atto aziendale deve prevedere l'istituzione e l'organizzazione del Servizio infermieristico ed ostetrico aziendale ai sensi della Legge 251/2000.

Il Servizio provvede ad assicurare:

- il governo complessivo della funzione infermieristica ed ostetrica garantendo il corretto

equilibrio delle risorse umane in base ai differenti carichi di lavoro e linee guida appropriate alle esigenze operative, sia all'interno dell'Ospedale che all'esterno;

- elaborazioni di piani di sviluppo e miglioramento della qualità dell'assistenza infermieristica;
- metodologia necessaria per la formazione professionale continua della classe infermieristica.

PARTE II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

1. Gli organi dell'azienda

Sono i organi dell'azienda sanitaria, ai sensi dell'art.1, comma 3 quater, del D.Lgs. n.502/92:

- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale

2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è l'organo di vertice a cui sono attribuiti i poteri di gestione, di rappresentanza legale e la responsabilità complessiva dell'Azienda.

E' responsabile delle funzioni di indirizzo politico- amministrativo e strategico dell'Azienda che si esercita attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività e della gestione agli indirizzi impartiti; al direttore generale spettano in particolare:

- a) le decisioni e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di norme nazionali e regionali;
- b) l'adozione di tutti gli atti deliberativi relativi al piano pluriennale di attività;
- c) l'adozione di tutti gli atti deliberativi relativi alla programmazione finanziaria e di bilancio, compresi quelli formulati secondo la logica budgettaria;
- d) l'adozione di tutti gli atti deliberativi riguardanti la definizione di obiettivi, priorità,

piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

- e) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture complesse;
- f) l'adozione di tutti gli atti deliberativi riguardanti l'assunzione di personale.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell'Azienda, nomina e revoca i responsabili delle strutture semplici e complesse, nonché delle altre strutture operative dell'Azienda.

Il Direttore Generale nomina il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario e revoca, eventualmente, gli stessi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. 229/99.

Il Direttore Generale delega direttamente ai Direttori di struttura complessa, da lui personalmente nominati, propri poteri e compiti, definiti in apposito regolamento aziendale e più specificamente individuati, per singolo dirigente, nei contratti individuali all'uopo stipulati.

3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le attività indicate dall'art.3 ter del D.Lgs. n.502/92.

L'attività di controllo del Collegio concerne sia l'attività di diritto pubblico che quella di diritto privato dell'azienda

4. Gli organismi del governo aziendale

L'attività aziendale si realizza attraverso l'impegno combinato e congiunto dei propri organismi, responsabili per le funzioni di competenza.

Gli organismi del governo aziendale sono:

- Direzione aziendale;
- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;
- Collegio di direzione;
- Consiglio dei sanitari;
- Comitato di dipartimento.

5. Direzione Aziendale

L'atto aziendale dovrà precisare, nel rispetto delle fonti normative nazionali e regionali, con-

tenuti, limiti e funzioni della direzione aziendale:

- privilegiando il metodo della collegialità tra i Direttori: Generale Sanitario e amministrativo;
- prevedendo le specifiche responsabilità di gestione nell'ambito del governo assistenziale ed economico attribuite rispettivamente al Direttore Sanitario ed Amministrativo;
- stabilendo che la direzione aziendale esercita funzioni di indirizzo politico amministrativo e definisce gli obiettivi ed i programmi dell'Azienda nonché le linee fondamentali di organizzazione degli uffici in applicazione dei seguenti criteri:
 - funzionalità, rispetto ai compiti e programmi di attività, per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali che potranno essere assunte, per la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, anche con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;
 - collegamento dell'attività degli uffici che sono tenuti ad adeguarsi al dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze delle utenze.

6. Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari e, nell'ambito delle sue specifiche competenze, ha le seguenti attribuzioni:

- a) partecipa con il Direttore Amministrativo, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la Responsabilità, alla direzione dell'Azienda.
- b) partecipa alla funzione di committenza, anche attraverso l'attribuzione di obiettivi e risorse alle strutture sanitarie;
- c) dirige i servizi sanitari negli ambiti previsti dalle Leggi Regionali, dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, fatte

salve le competenze, le responsabilità e le funzioni individuali dei singoli dirigenti previste dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

- d) assume diretta responsabilità di tutte le funzioni attribuite alla sua competenza.
- e) concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale.

7. Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi e, nell'ambito delle sue specifiche competenze, ha le seguenti attribuzioni:

- a) partecipa con il Direttore Sanitario, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Azienda;
- b) partecipa alle funzioni di committenza;
- c) coadiuva il direttore generale nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale;
- d) assicura il corretto assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico;
- e) dirige i servizi amministrativi negli ambiti previsti dalle Leggi Regionali, dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le competenze, le responsabilità e le funzioni individuali dei singoli dirigenti previste dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- f) assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza.
- g) concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale.

8. Collegio di direzione

Il Collegio di direzione strategica di cui all'17 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, collabora con il Direttore Generale nel governo delle attività cliniche, nella programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, nella elaborazione del programma di attività dell'Azienda, nonché nella programma-

zione e nello sviluppo dei servizi e nella utilizzazione delle relative risorse umane.

Il Collegio concorre, inoltre, alla formulazione dei piani e programmi di formazione ed aggiornamento, alle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.

Il Collegio costituisce il luogo della promozione, del confronto e del coordinamento delle strategie complessive del governo aziendale.

Il Collegio rappresenta a livello aziendale l'ambito di definizione, di mediazione e di sintesi delle attività negoziali che si sviluppano all'interno dell'Azienda tra le macro strutture organizzative complesse: dipartimenti, distretti, presidi. Conseguentemente è composto dalle seguenti figure professionali: direttore sanitario, direttore amministrativo, direttori di distretto, direttori di dipartimento, direttori di presidio ospedaliero nonché i responsabili di ogni altra macro-articolazione prevista e disciplinata dagli atti programmatori aziendali, come i Responsabili dei Servizi delle professioni sanitarie- tecniche e sociali.

Il collegio è presieduto dal Direttore Generale.

9. Consiglio dei sanitari

Il Consiglio dei Sanitari è composto, in via elettiva dalle professionalità di carattere sanitario dell'azienda ed è regolamentato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del Dlgs 502/92.

E' presieduto dal Direttore Sanitario.

Fornisce parere obbligatorio non vincolante per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti.

10. Comitato di dipartimento

E' costituito dai responsabili delle strutture complesse e dai responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti a ciascun dipartimento.

Secondo la tipologia del dipartimento e l'organizzazione dell'azienda possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute:

- a) i responsabili di strutture semplici facenti parte di strutture complesse appartenenti al dipartimento stesso;
- b) i responsabili di strutture, semplici o complesse, anche non appartenenti al dipartimento, ma con esso interagenti;
- c) i rappresentanti di enti, associazioni categoria professionali che interagiscono con il dipartimento.

Il Comitato di dipartimento elabora proposte in ordine a:

- a) modelli organizzativi del dipartimento;
- b) programmazione annuale delle attività dipartimentali con l'elaborazione degli obiettivi da realizzare nel corso dell'anno;
- c) promozione del razionale utilizzo del personale assegnato al dipartimento nell'ottica della integrazione dipartimentale;
- d) programmazione della gestione delle risorse sia umane che economiche assegnate al dipartimento;
- e) valutazione dei fabbisogni di risorse di personale e strumentali, con definizione delle priorità;
- f) gestione del budget assegnato al dipartimento;

- g) definizione dei modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza fornita.

Il Comitato di dipartimento inoltre:

- a) propone al Direttore Generale una rosa di tre nominativi per la nomina a Direttore di dipartimento;
- b) adotta linee guida utili per il più corretto indirizzo diagnostico terapeutico;
- c) valuta ogni altro argomento sottopostogli dal direttore del dipartimento o dai dirigenti delle strutture che lo costituiscono in relazione a problemi o eventi di particolare importanza.

11. Aziende Ospedaliero - Universitarie

I principi, criteri e indirizzi per l'Atto aziendale contenuti nel presente documento sono applicabili alle Aziende Ospedaliero - Universitarie di cui al D.Lgs. 517/99 fatta salva la loro integrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 3, c. 2 e 3, del D.Lgs. citato nonché dall'art. 2, c. 3, lett. B del DPCM 24 maggio 2001 che rinviano ai protocolli d'intesa Università - Regione la definizione dei criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 10**“Regolamento n.4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita”.****NOTE:****• Sintesi del regolamento**

Il regolamento è composto di un unico articolo che sospende gli effetti dell'art. 5 e delle norme ad esso collegate del regolamento regionale n. 4/01 non oltre il 31.01.03.

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione Regionale direttamente interessati

- Comuni
- Grandi strutture di vendita

• Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione Regionale**Scadenze**

=

Adempimenti

=

Soggetti

=

REGOLAMENTO REGIONALE 23DICEMBRE 2002, N.10**“Regolamento n.4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita”.**

(Pubblicato nel BURP 31.12.2002, n. 165)

Art.1

“Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n.4 del 20/03/2001 limitatamente all’art.5 e delle norme ad esso collegate fino al completamento delle procedure previste dal comma 4 dell’art.6 del D.Lvo 114/98 e, comunque, non oltre il 30/01/2003”. ⁽¹⁾

Il presente Regolamento Regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁽¹⁾ *Errata corrige: il termine “30.01.2003” e da intendersi 31.01.03.*

